SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 20

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 26 gennaio 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 è stato trasferito temporaneamente nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 15 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della Gazzetta Ufficiale i canoni di abbonamento a partire dall'anno 2011. Contemporaneamente sono state inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 30 gennaio 2011.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2011 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della giustizia

Ministero della salute

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 18/L

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 novembre 2010.

Determinazione del maggior fabbisogno relativo all'esercizio 2002 in favore delle regioni Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Piemonte, Puglia, Toscana, Veneto e Umbria per l'esercizio delle funzioni e compiti conferiti ai sensi degli articoli 8 e 12 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, in materia di trasporto pubblico locale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni;

Visti gli accordi di programma tra le Regioni ed il Ministero dei trasporti e della navigazione, con i quali, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 422/1997 e dell'articolo 4, comma 4, lettera *a)*, della legge n. 59 del 1997, si è provveduto a disciplinare e concordare le modalità del subentro delle Regioni allo Stato nell'esercizio delle funzioni e dei compiti di amministrazione e programmazione di cui all'articolo 8 dello stesso decreto legislativo n. 422/1997;

Visto l'articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo n. 422/1997, che demanda a specifici decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri l'attuazione dei conferimenti e l'attribuzione alle Regioni delle risorse necessarie all'espletamento delle funzioni delegate;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - supplemento ordinario - n. 224 del 30 dicembre 2000, concernente «Individuazione e trasferimento alle Regioni delle risorse per l'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi degli articoli 8 e 12 del decreto legislativo19 novembre 1997, n. 422, in materia di trasporto pubblico locale»;

Considerato che i fondi destinati al finanziamento delle predette funzioni delegate, ai sensi dell'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo n. 422/1997, sono annualmente regolati dalla legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *h)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e che i criteri di ripartizione di tali fondi possono essere rideterminati, ai sensi del successivo comma 7, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 9 della legge n. 59/1997;

Considerato che la rideterminazione delle risorse di cui sopra da attribuire alle Regioni per le finalità in questione non risulta ad oggi effettuata per mancanza della necessaria copertura finanziaria, da assicurare con le modalità previste dal predetto articolo 11, comma 3, lettera *h)*, della legge n. 196/2009, per motivi di compatibilità con gli obiettivi di finanza pubblica;

Considerato che il mancato adeguamento delle risorse da attribuire alle Regioni ha causato, in particolare, per l'esercizio 2002 per le Regioni Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Piemonte, Puglia, Toscana, Veneto e Umbria un maggior fabbisogno rispetto ai finanziamenti rivenienti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2000, al fine di garantire un livello di servizi corrispondente a quello del 2000;

Considerato che tale maggior fabbisogno è stato quantificato in complessivi euro 12.808.130,00 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle informazioni fornite alle regioni per il tramite dei Comitati di monitoraggio istituiti ai sensi degli accordi di programma stipulati in applicazione dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 422/1997;

Ritenuto che in mancanza di specifiche disponibilità finanziarie necessarie alla copertura dell'intero fabbisogno possa provvedersi alla copertura del predetto fabbisogno 2002 delle citate Regioni, pari ad euro 12.808.130,00 mediante l'utilizzo delle risorse previste dallo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2000, impegnate per i servizi aggiuntivi nello stesso esercizio e mai erogate a causa della mancata attivazione dei richiamati servizi, analogamente a quanto effettuato per il 2001 con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2007;

Viste le note 8 aprile 2009 del Ministero dell'economia e delle finanze e 18 giugno 2010 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita il 29 aprile 2010 l'intesa della Conferenza Unificata Stato, Regioni, città e autonomie locali di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione ai sensi all'art. 7, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 recante delega al Ministro per i rapporti con le regioni, all'articolo 2, lettera *d)*, per la definizione delle iniziative inerenti all'attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e agli adempimenti ad esso conseguenti, con particolare riferimento al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Decreta:

Art. 1.

Il maggior fabbisogno relativo all'esercizio 2002 per le regioni Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Piemonte, Puglia, Toscana, Veneto e Umbria, in applicazione degli accordi di programma sottoscritti ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, rispetto ai finanziamenti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - supplemento ordinario - n. 224 del 30 dicembre 2000, è individuato nella Tabella 1 che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Al finanziamento degli oneri derivanti dalla copertura del maggior fabbisogno di cui all'articolo 1, si provvede con le disponibilità non utilizzate nell'esercizio 2002 riferite ai servizi aggiuntivi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2000 e non attivati nel corso dell'esercizio stesso.

Roma, 5 novembre 2010

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale
FITTO

Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2010
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 21, foglio n. 35

TABELLA 1

REGIONI PER LE QUALI E' STATO ACCERTATO IL MAGGIOR FABBISOGNO 2002	IMPORTO ACCERTATO PER IL 2002 PER LE REGIONI INTERESSATE DAL MAGGIOR FABBISOGNO
CALABRIA	
Ferrovie della Calabria srl	€ 712.299,46
CAMPANIA	
Metrocampania srl	€ 328.500,10
Circumvesuviana srl	€ 2.901.287,87
Sepsa spa	€ 2.534.759,45
LAZIO	
	€ 4.779.870,11
LIGURIA	
Ferrovia Genova Casella	€ 29.592,04
PIEMONTE	
G.T.T.spa	€ 218.881,15
PUGLIA	
Appulo Lucane srl	€ 474.421,67
TOSCANA	
Ferroviaria Italiana spa	€ 78.347,34
VENETO	
Ferrovia Adria Mestre	€ 24.602,56
UMBRIA	
Centrale Umbra	€ 725.568,25
TOTALE	**€ 12.808.130,00**

IMPORTO DA DPCM DEI SERVIZI AGGIUNTIVI	SERVIZI AGGIUNTIVI ATTIVATI NEL 2002	SERVIZI AGGIUNTIVI NON ATTIVATI NEL 2002
€ 14.202.564,72	€ 1.394.433,63	€ 12.808.131,10

11A00805
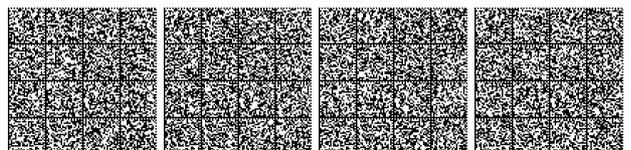
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 2010.

Autorizzazione all'emissione integrativa di carte valori postali celebrative per l'anno 2011.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, di cui, al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'articolo 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n.13;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 309, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197;

Riconosciuta l'opportunità di emettere nell'anno 2011 carte valori postali commemorative e celebrative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2010;

Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1.

1. E' autorizzata l'emissione, nell'anno 2011, delle seguenti carte valori postali:

a) francobolli ed interi postali celebrativi del 150° anniversario dell'Unità d'Italia;

b) francobolli celebrativi dell'Anno internazionale della chimica;

c) francobolli celebrativi della Giornata mondiale del teatro;

d) francobolli celebrativi delle Missioni militari italiane all'estero;

e) francobolli celebrativi del centenario dell'apertura del primo stabilimento della Zecca dello Stato in Roma;

f) francobolli celebrativi della Giornata internazionale della donna;

g) francobolli celebrativi del cinquantenario del primo volo umano nello spazio;

h) francobolli celebrativi dell'Anno europeo del volontariato;

i) francobolli celebrativi di Amnesty International, nel 50° anniversario della fondazione;

l) francobolli celebrativi della mostra filatelica "Quel magnifico biennio 1859- 1861";

m) francobolli celebrativi di Europa 2011;

n) francobolli celebrativi della Giornata della Filatelia;

o) francobolli celebrativi di Roma Capitale;

p) interi postali celebrativi della manifestazione filatelica nazionale;

q) francobolli commemorativi di Emilio Salgari, nel centenario della morte;

r) francobolli commemorativi di Antonio Fogazzaro, nel centenario della morte;

s) francobolli commemorativi di Italo Svevo, nel 150° anniversario della nascita;

t) francobolli commemorativi di Carlo Dapporto, nel centenario della nascita.

Art. 2.

1. Con separato provvedimento sono stabiliti il valore e le caratteristiche delle carte valori postali di cui all'articolo 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ROMANI, *Ministro dello sviluppo economico*

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2010
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 5, foglio n. 96

11A00873

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 dicembre 2010.

Sospensione del dott. Lanfranco Venturoni dalla carica di consigliere regionale ed assessore regionale alla sanità della regione Abruzzo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

Vista la nota dell'Ufficio Territoriale del Governo del L'Aquila, prot. n. 30574/GAB/ del 22 settembre 2010, con la quale viene data comunicazione dell'avvenuta notifica al Consigliere regionale ed Assessore regionale alla sanità della Regione Abruzzo dott. Lanfranco Venturoni dell'ordinanza, con la quale il GIP presso il Tribunale

di Pescara ha disposto nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari (art. 284 c.p.p.), ai sensi dell'art. 15, comma 4-*ter*, della citata legge n. 55/1990;

Vista l'ordinanza, emessa in data 21 settembre 2010 dal GIP presso il Tribunale di Pescara e trasmessa dall'Ufficio Territoriale del Governo de L'Aquila con nota Prot./GAB/32083 del 6 ottobre 2010, con la quale è stata disposta l'applicazione della misura della custodia cautelare degli arresti domiciliari di cui all'art. 284 c.p.p., per le fattispecie delittuose di cui agli articoli 81, comma 2, 110 e 314 c.p., 61 n. 2 c.p., 319 c.p., 323 c.p., 322, comma 4, c.p., 321 c.p.;

Considerato che il menzionato art. 15, comma 4-*bis*, dispone la sospensione di diritto dalla carica di «….consigliere regionale ed assessore regionale» quando è disposta, tra l'altro, l'applicazione della misura coercitiva cautelare degli arresti domiciliari, di cui all'art. 284 del codice di procedura penale;

Considerato che tale disposizione, pur a seguito degli interventi abrogativi operati dall'art. 274 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico sull'ordinamento degli enti locali, è tuttora applicabile nei confronti dei consiglieri ed assessori regionali, come ritenuto dalla Suprema Corte di cassazione nella sentenza n. 17020 del 12 novembre 2003;

Rilevato, pertanto, che dalla data del 21 settembre 2010 decorre la sospensione prevista dal citato art. 15, comma 4-*bis*, della legge n. 55/1990 e successive modificazioni;

Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere, il che esclude in radice l'applicabilità degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, come sottolineato anche nella citata sentenza della Suprema Corte di cassazione n. 17020/2003;

Sentiti il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale ed il Ministro dell'interno;

Decreta:

A decorrere dal 21 settembre 2010 è accertata la sospensione del dott. Lanfranco Venturoni dalla carica di consigliere regionale ed Assessore regionale alla sanità della Regione Abruzzo, ai sensi dell'art.15, comma 4-*bis*, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

In caso di revoca del provvedimento giudiziario succitato, la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso.

Roma, 14 dicembre 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

11A00865

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2010.

Sospensione del sig. Romolo Del Balzo dalla carica di consigliere della regione Lazio.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

Vista la nota della Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo - del 10 dicembre 2010, prot. n. 234440/1131/2010, con la quale sono stati trasmessi gli atti relativi al procedimento penale n. 7524/08 R.G.N.R., concernenti l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Latina ha disposto nei confronti del sig. Romolo Del Balzo, Consigliere della Regione Lazio, la misura della custodia cautelare in carcere (art. 285 c.p.p.), ai sensi dell'art. 15, comma 4-*ter*, della citata legge n. 55/1990;

Vista l'ordinanza, emessa in data 18 ottobre 2010, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Latina, che ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere, ai sensi dell'art. 285 del codice di procedura penale, nei confronti del sig. Romolo Del Balzo per i reati di cui agli artt. 110, 356 e 640 cpv n. 1 del codice penale;

Visto altresì il dispositivo di ordinanza emessa dal Tribunale ordinario di Roma - Sezione speciale riesame - che in data 30 novembre 2010 ha confermato l'ordinanza che ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del sig. Romolo Del Balzo;

Considerato che il menzionato art. 15, comma 4-*bis*, dispone la sospensione di diritto dalla carica di «….. consigliere regionale» quando è disposta, tra l'altro, l'applicazione della misura coercitiva cautelare degli arresti in carcere, di cui all'art. 285 del codice di procedura penale;

Considerato che tale disposizione, pur a seguito degli interventi abrogativi operati dall'art. 274 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico sull'ordinamento degli enti locali, è tuttora applicabile nei confronti dei consiglieri regionali, come peraltro ritenuto dalla Suprema Corte di cassazione nella sentenza n. 17020 del 12 novembre 2003;

Considerato che le suindicate disposizioni dell'art. 15 della legge n. 55/1990 e successive modificazioni sono applicabili su tutto il territorio nazionale in ragione della loro finalità, secondo quanto affermato da ultimo dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 25 del 15 febbraio 2002, laddove ha evidenziato che tali disposizioni «… perseguono finalità di salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, di tutela della libera determinazione degli organi elettivi, di buon andamento e trasparenza delle amministrazioni pubbliche … coinvolgendo
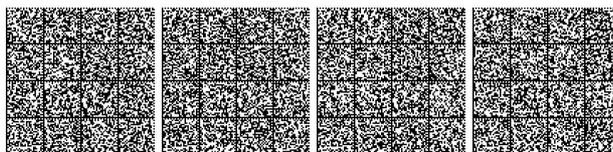
così esigenze ed interessi dell'intera comunità nazionale connessi a valori costituzionali di rilevanza primaria»;

Rilevato, pertanto, che dalla data del 18 ottobre 2010 decorre la sospensione prevista dal citato art. 15, comma 4-*bis*, della legge n. 55/1990 e successive modificazioni;

Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere, il che esclude in radice l'applicabilità degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, come sottolineato anche nella citata sentenza della Suprema Corte di cassazione n. 17020/2003;

Sentiti il Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale ed il Ministro dell'interno;

Decreta:

A decorrere dal 18 ottobre 2010 è accertata la sospensione del sig. Romolo Del Balzo dalla carica di Consigliere della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 15, comma 4-*bis*, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

In caso di revoca del provvedimento giudiziario succitato, la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso.

Roma, 22 dicembre 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

11A00864

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 novembre 2010.

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione per i programmi operativi FESR dell'obiettivo Convergenza, programmazione 2007-2013, annualità 2010. (Decreto n. 38/2010)

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), nonché il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione dei citati regolamenti (CE) n. 1083/2006 e n. 1080/2006 e loro successive integrazioni e modificazioni;

Visto il Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 approvato con delibera CIPE 22 dicembre 2006, n. 174;

Vista la decisione C(2007)3329 del 13 luglio 2007 che approva determinati elementi del quadro di riferimento strategico nazionale dell'Italia;

Vista la decisione C(2008) 4697 del 4 settembre 2008 che modifica la predetta decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007;

Vista la delibera CIPE del 15 giugno 2007, n. 36, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013, che prevede, tra l'altro, per far fronte ad alcune specificità regionali nell'obiettivo convergenza, l'intervento del richiamato Fondo di rotazione per la copertura delle risorse necessarie al riequilibrio finanziario, nei limiti dell'importo di 722 milioni di euro, di cui 550 milioni di euro destinati alla regione Campania, 125 milioni di euro alla regione Calabria e 47 milioni di euro alla Regione siciliana;

Viste le note n. 17172 del 9 agosto 2007 della Regione siciliana e n. 3865 del 10 luglio 2007 della regione Calabria, con le quali viene rappresentato che le risorse assegnate a titolo di riequilibrio finanziario sono interamente attribuite ai rispettivi Programmi operativi regionali cofinanziati dal FESR;

Vista la nota n. 2585/UDCP/GAB/GAB del 13 maggio 2009 della regione Campania, con la quale viene evidenziato che le risorse assegnate a proprio favore a titolo di riequilibrio finanziario sono attribuite al POR FESR per un importo di 520.000.000 di euro, di cui, 331.056.376 euro per l'annualità 2009, 158.147.604 euro per l'annualità 2010 e 30.796.021 euro per l'annualità 2011, mentre il rimanente importo di 30.000.000 di euro è attribuito al POR FSE;

Viste le decisioni di approvazione dei programmi operativi FESR dell'obiettivo Convergenza 2007/2013, di cui all'allegata tabella, comprensiva anche degli importi di cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 5 novembre 2010 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate:

Decreta:

1. Il cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per i programmi operativi FESR dell'obiettivo Convergenza 2007-2013, per l'annualità 2010, è pari complessivamente ad euro 2.275.787.210, ivi comprese le risorse per il riequilibrio finanziario, così come specificato, per ciascun programma, nell'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare il predetto importo secondo la normativa vigente, in base alle richieste inoltrate dalle Amministrazioni interessate.

3. Le Amministrazioni titolari dei programmi effettuano i controlli di competenza e verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Le Amministrazioni medesime trasmettono, al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.), soggetto responsabile della banca dati unitaria della politica regionale, nazionale e comunitaria, i dati di monitoraggio necessari alla verifica dello stato di attuazione degli interventi della programmazione 2007/2013.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2010

L'Ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2011

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 114

ALLEGATO

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 dei programmi FESR dell'obiettivo Convergenza 2007/2013 - annualità 2010

Programmi Fesr	Decisioni	Legge n. 183/1987
Por Basilicata	C(2007) 6311 del 07/12/07	52.287.112
Por Calabria (*)	C(2007) 6322 del 07/12/07	167.637.639
Por Campania (*)	C(2007) 4265 del 11/09/07	500.974.497
Por Puglia	C(2007) 5726 del 20/11/07	261.696.905
Por Sicilia (*)	C(2007) 4249 del 07/09/07	327.993.145
Pon Ambienti per l'apprendimento	C(2007) 3878 del 07/08/07	35.351.541
Pon Governance e AT	C(2007) 3982 del 17/08/07	19.712.451
Pon Ricerca e competitività	C(2007) 6882 del 21/12/07	442.894.967
Pon Reti e mobilità	C(2007) 6318 del 07/12/07	196.235.901
Pon Sicurezza per lo sviluppo	C(2007) 3981 del 17/08/07	82.655.222
Poi Energie rinnovabili e risparmio energetico	C(2007) 6820 del 20/12/07	114.751.863
Poi Attratori culturali, naturali e turismo	C(2008) 5527 del 06/10/08	73.595.967
TOTALE		**2.275.787.210**

(*) Le assegnazioni in favore delle regioni Calabria, Campania e Sicilia sono comprensive delle risorse per il riequilibrio finanziario pari ad euro 17.843.145 per la Calabria, ad euro 158.147.604 per la Campania e ad euro 6.599.568 per la Sicilia.

11A00690

DECRETO 5 novembre 2010.

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione per i programmi operativi FESR dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione, programmazione 2007-2013, annualità 2010. (Decreto n. 39/2010)

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'articolo 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), nonché il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione dei citati regolamenti (CE) n. 1083/2006 e n. 1080/2006 e loro successive integrazioni e modificazioni;

Visto il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, approvato con delibera CIPE 22 dicembre 2006, n. 174;

Vista la decisione C(2007)3329 del 13 luglio 2007 che approva determinati elementi del quadro di riferimento strategico nazionale dell'Italia;

Vista la decisione C(2008)4697 del 4 settembre 2008 che modifica la predetta decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007/2013;

Vista la nota della regione autonoma della Sardegna n. 4007 del 10 luglio 2007, con la quale si richiama che la quota complessiva di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, pari a euro 1.146.500.000, è attribuita per l'importo di euro 796.440.236 in favore del programma Fesr e per l'importo di euro 350.059.764 in favore del programma Fse;

Viste le decisioni di approvazione dei programmi operativi FESR dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione 2007/2013, di cui all'allegata tabella, comprensiva anche degli importi di cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 5 novembre 2010 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate.

Decreta:

1. Il cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per i programmi operativi FESR dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione 2007-2013, per l'annualità 2010, è pari complessivamente ad euro 575.359.801 così come specificato, per ciascun programma, nell'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare il predetto importo secondo la normativa vigente, in base alle richieste inoltrate da ciascuna Regione.

3. Le Regioni titolari dei programmi effettuano i controlli di competenza e verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Le Regioni medesime trasmettono, al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.), soggetto responsabile della banca dati unitaria della politica regionale, nazionale e comunitaria, i dati di monitoraggio necessari alla verifica dello stato di attuazione degli interventi della programmazione 2007/2013.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2010

L'Ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2011

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 115

ALLEGATO

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 dei programmi FESR dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione 2007/2013 - annualità 2010

(Importo in Euro)

Programmi Fesr	Decisioni	Legge n. 183/87
Abruzzo	C(2007) 3980 del 17/08/2007	29.349.640
Emilia Romagna	C(2007) 3875 del 17/08/2007	31.234.329
Friuli Venezia Giulia	C(2007) 5717 del 20/11/2007	23.805.861
Lazio	C(2007) 4584 del 02/10/2007	51.068.314
Liguria	C(2007) 5905 del 27/11/2007	39.832.164
Lombardia	C(2007) 3784 del 01/08/2007	45.680.638
Marche	C(2007) 3986 del 17/08/2007	19.480.041
Molise	C(2007) 5930 del 28/11/2007	17.379.724
P.A. Bolzano	C(2007) 3726 del 27/07/2007	4.885.802
P.A. Trento	C(2007) 4248 del 07/09/2007	3.670.590
Piemonte	C(2007) 3809 del 02/08/2007	71.464.699
Sardegna	C(2007) 5728 del 20/11/2007	101.552.981
Toscana	C(2007) 3785 del 01/08/2007	73.633.008
Umbria	C(2007) 4621 del 04/10/2007	28.283.556
Valle d'Aosta	C(2007) 3867 del 07/08/2007	2.926.342
Veneto	C(2007) 4247 del 07/09/2007	31.112.112
Totale		**575.359.801**

11A00691

DECRETO 16 dicembre 2010.

Cofinanziamento a carico del fondo di rotazione dell'azione specifica «Identità sicura» di cui all'art. 19 della decisione n. 574/2007CE (Fondo per le frontiere esterne). (Decreto n. 43/2010).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n.183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Vista la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 574/2007/CE del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori";

Visto, in particolare, l'art. 19 della predetta decisione, il quale prevede che la Commissione europea compila ogni anno un elenco di azioni specifiche che beneficiano del contributo finanziario del Fondo per le frontiere esterne pari, al massimo, all'80 per cento del costo di ogni azione, cui gli Stati membri dovranno dare attuazione per contribuire al sistema europeo comune integrato di gestione delle frontiere;

Visto il "Grant Agreement"n. JLS/2008/EBFX/SA/1004, sottoscritto in data 14 dicembre 2009 tra la Commissione europea e il Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, inerente all'azione specifica "Identità Sicura";

Vista la nota n. 7025 del 19 ottobre 2010, con la quale il citato Ministero chiede l'intervento del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per la copertura finanziaria della quota di parte nazionale pari a 360.701,28 euro, corrispondente al 20 per cento del costo totale dell'azione, pari a 1.803.506,40 euro, restando il rimanente 80 per cento a carico del bilancio comunitario;

Considerato che, in base al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, per gli interventi cofinanziati il Fondo di rotazione *ex lege* n.183/1987 eroga le quote a proprio carico sulla base delle procedure di pagamento previste dalla corrispondente normativa comunitaria;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 16 dicembre 2010 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate:

Decreta:

1. Il cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per l'azione specifica "Identità sicura", di cui in premessa, finanziata dal Fondo per le frontiere esterne, è di 360.701,28 euro.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare il predetto importo secondo le modalità previste dalla normativa vigente, su indicazione del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.

3. Qualora la Commissione europea provveda al versamento della quota di prefinanziamento comunitario, il Fondo di rotazione eroga la corrispondente quota parte nazionale a carico della legge 183/1987, sulla base di apposita richiesta del Ministero dell'interno.

4. Il suddetto Ministero effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il Ministero medesimo si attiva anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2010

L'Ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2011
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 112

11A00687

DECRETO 16 dicembre 2010.

Cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione dell'azione specifica «CAR» di cui all'art. 19 della decisione n. 574/2007 CE (Fondo per le frontiere esterne). (Decreto n. 42/2010).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui

alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n.183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Vista la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 574/2007/CE del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori»;

Visto, in particolare, l'art. 19 della predetta decisione, il quale prevede che la Commissione europea compila ogni anno un elenco di azioni specifiche che beneficiano del contributo finanziario del Fondo per le frontiere esterne pari, al massimo, all'80 per cento del costo di ogni azione, cui gli Stati membri dovranno dare attuazione per contribuire al sistema europeo comune integrato di gestione delle frontiere;

Visto il «Grant Agreement» n. JLS/2008/EBFX/SA/1005, sottoscritto in data 18 dicembre 2009 tra la Commissione europea e il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, inerente all'azione specifica «CAR»;

Vista la nota n. 7058 del 20 ottobre 2010, con la quale il citato Ministero chiede l'intervento del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per la copertura finanziaria della quota di parte nazionale pari a 247.859,87 euro, corrispondente al 20 per cento del costo totale dell'azione, pari a 1.239.299,33 euro, restando il rimanente 80 per cento a carico del bilancio comunitario;

Considerato che, in base al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, per gli interventi cofinanziati, il Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 eroga le quote a proprio carico sulla base delle procedure di pagamento previste dalla corrispondente normativa comunitaria;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 16 dicembre 2010 con la partecipazione delle amministrazioni interessate:

Decreta:

1. Il cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per l'azione specifica «CAR», di cui in premessa, finanziata dal Fondo per le frontiere esterne, è di 247.859,87 euro.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare il predetto importo secondo le modalità previste dalla normativa vigente, su indicazione del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.

3. Qualora la Commissione europea provveda al versamento della quota di prefinanziamento comunitario, il Fondo di rotazione eroga la corrispondente quota parte nazionale a carico della legge n. 183/1987, sulla base di apposita richiesta del Ministero dell'interno.

4. Il suddetto Ministero effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il Ministero medesimo si attiva anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2010

L'Ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2011
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 116

11A00688

DECRETO 30 dicembre 2010.

Proroga al 31 marzo 2011 delle disposizioni di cui ai decreti 8 ottobre 2009 e 16 novembre 2009 relativi al prelievo erariale, al compenso per il controllore centralizzato, al montepremi, al regolamento di gioco del Bingo e alla possibilità di pagamento differito, in attuazione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante norme relative alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, concernente il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000, con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo è stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto direttoriale 16 novembre 2000, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'approvazione del regolamento di gioco del Bingo;

Visto il decreto direttoriale 28 febbraio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le modalità di gioco del Bingo con partecipazione a distanza;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, concernente interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile;

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concernente provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (Norme di carattere fiscale in materia di giochi), come modificato dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 che ha stabilito che con decreto dirigenziale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può disporre, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2010, che nell'ambito del gioco del Bingo, istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, le somme giocate vengano destinate per almeno il 70 per cento a monte premi, per l'11 per cento a prelievo erariale e per l'1 per cento a compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco, prevedendo, inoltre, la possibilità per il concessionario di versare il prelievo erariale sulle cartelle di gioco in maniera differita e fino a sessanta giorni dal ritiro delle stesse, ferma restando la garanzia della copertura fideiussoria già prestata dal concessionario, eventualmente integrata nel caso in cui la stessa dovesse risultare incapiente;

Visto il decreto direttoriale 8 ottobre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 ottobre 2009, n. 253 con il quale è stata data attuazione alla suindicata normativa contenuta nella legge 3 agosto 2009, n. 102, disponendo, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2010, che il prelievo erariale ed il compenso per il controllore centralizzato del gioco, di cui agli art. 5 e 7 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, sono fissati nella misura rispettivamente dell'11% e dell'1% del prezzo di vendita delle cartelle e che il montepremi di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 è stabilito in almeno il 70% del prezzo di vendita della totalità delle cartelle vendute in ciascuna partita e prevedendo, tra l'altro, la possibilità per il concessionario di versare il prelievo erariale e il compenso per il controllore centralizzato del gioco sulle cartelle-bingo in maniera differita fino a sessanta giorni dal ritiro delle stesse e comunque entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all'ultimo bimestre;

Visto il decreto direttoriale 16 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 dicembre 2009, n. 289 con il quale, alla luce della suindicata normativa di cui alla legge n. 102/2009 e del decreto attuativo dell'8 ottobre 2010, sono state apportate le dovute modifiche al decreto 28 febbraio 2007, concernente il gioco del Bingo con partecipazione a distanza;

Considerato che il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 dicembre 2010, n. 303 ha prorogato fino al «31 marzo 2011» le disposizioni contenute nel succitato art. 12 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 come modificato dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Considerata, altresì, la necessità, alla luce della suindicata normativa di cui alla legge n. 102/2009 ed al decreto legge n. 225/2010, di apportare le conseguenti modifiche ai citati decreti direttoriali 8 ottobre 2009 e 16 novembre 2009;

Decreta:

Art. 1.

1. Le disposizioni contenute nel decreto direttoriale 8 ottobre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 ottobre 2009, n. 253 e nel decreto direttoriale 16 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 dicembre 2009, n. 289, sono prorogate fino al 31 marzo 2011.

Art. 2.

1. Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Roma, 30 dicembre 2010

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2011

Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 economia e finanze, foglio n. 217

11A00863
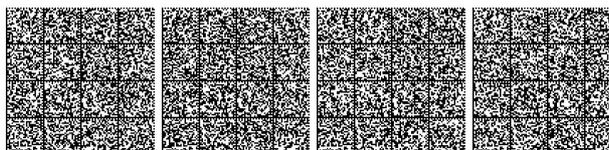
DECRETO 24 gennaio 2011.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 179 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della Legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 103469 del 28 dicembre 2010, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli artt. 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 gennaio 2011 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 28.462 milioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n.398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2010, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 31 gennaio 2011 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 179 giorni con scadenza 29 luglio 2011, fino al limite massimo in valore nominale di 8.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste

che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art.17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

- le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

- le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art.1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse

all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 26 gennaio 2011. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia, con l'intervento di un funzionario del Tesoro che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'esercizio finanziario 2011.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato" che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 27 gennaio 2011.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 5 e 11. La richiesta di ciascuno "specialista" dovrà essere presentata secondo le modalità degli artt. 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n.239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2001

p. *Il direttore generale:* CANNATA

11A00872

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 7 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Simon Irene, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Simon Irene, nata a Kirowsk (Unione Sovietica) il 23 luglio 1980, cittadina tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi l'art. 16 del decreto legislativo 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingenieurin», conseguito in Germania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Ingegnere»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi «ordinamenti»;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Diplom Ingenieurin FH (Ingegnere civile diplomato con specializzazione nel settore dei trasporti)» conseguito presso la «Fachhochschule Lippe und Hoxter» il 6 settembre 2004;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 9 novembre 2010;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Ritenuto che la formazione accademica e professionale della richiedente non sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione B, settore civile-ambientale, dell'albo degli ingegneri e che pertanto sia necessaria l'applicazione di misure compensative;

Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Alla sig.ra Simon Irene, nata a Kirowsk (Unione Sovietica) il 23 luglio 1980, cittadina tedesca, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'accesso all'albo degli «ingegneri» - sez. B, settore civile ambientale - e per l'esercizio della professione in Italia;
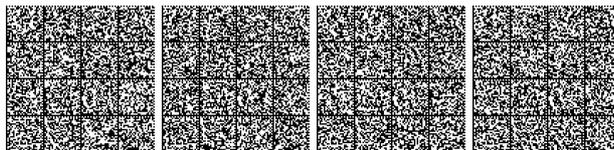
Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale oppure, oppure, a scelta della candidata, al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 6 (sei) mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto;

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulle seguenti materie: (scritta e orale) 1) impianti tecnici nell'edilizia e territorio e (solo orale) 2) ordinamento e deontologia professionale oppure, a scelta dell'istante in un tirocinio di sei mesi,

Roma, 7 gennaio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale della candidata. A questo secondo esame la candidata potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. B settore civile ambientale.

e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio Nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

11A00599

DECRETO 7 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Baiges Ferrè Jordi, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Baiges Ferrè Jordi nato il 28 settembre 1978 ad Ascò (Spagna), cittadino spagnolo, diretta ad ottenere, ai sensi l'art. 16 del decreto legislativo 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Enginyer tècnico industrial», conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Ingegnere», sez. B, settore industriale;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico di «Ingenieria tecnica industrial especialidad electricidad» conseguito presso l'«Universitat Rovira Virgili» in data 2 luglio 2007;

Considerato inoltre che l'istante è iscritto presso il «Col-legi d'Enginyers Tecnics Industriales de Tarragone» come attestato in data 7 luglio 2008;

Vista la documentazione relativa ad esperienza professionale;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 10 dicembre 2010;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegati;

Ritenuto che la formazione accademica e professionale del richiedente sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione B, settore industriale dell'albo degli ingegneri e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di misure compensative;

Decreta:

Al sig. Baiges Ferrè Jordi nato il 28 settembre 1978 ad Ascò (Spagna), cittadino spagnolo, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'accesso all'albo «ingegneri» - sez. B, settore industriale e per l'esercizio della professione in Italia;

Roma, 7 gennaio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

11A00600
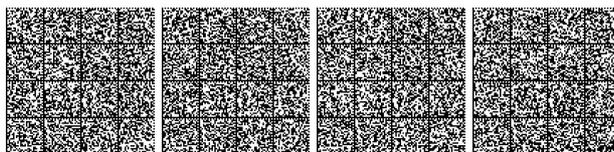
MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 22 dicembre 2010.

Rettifica al decreto 19 luglio 2010, di riconoscimento del titolo di medico conseguito in Ungheria dalla signora Szabolcsi Viktoria quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il proprio decreto dirigenziale in data 19 luglio 2010 con il quale è stato riconosciuto alla sig.ra Szabolcs Viktoria, il titolo di «Orvosdoktori (Dr. Med.)» rilasciato in data 29 novembre 2009 con il n. 125-210/2009 dalla Università di Debrecen - Ungheria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Vista la nota trasmessa dalla sig.ra Viktoria Szabolcsi in data 19 ottobre 2010 nella quale l'interessata segnala che nel menzionato decreto 19 luglio 2010 è stato erroneamente scritto Szabolcs Viktoria anziché Szabolcsi Viktoria;

Vista la documentazione agli atti dalla quale risulta che la sig.ra Viktoria Szabolcsi, nata a Kisvarda (Ungheria) il giorno 3 novembre 1984, di cittadinanza ungherese, - e non la sig.ra Viktoria Szabolcs -, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Orvosdoktori (Dr. Med.)» rilasciato in data 29 novembre 2009 con il n. 125-210/2009 dalla Università di Debrecen - Ungheria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Visto che il titolo di «Orvosdoktori (Dr. Med.)» rilasciato in data 29 novembre 2009 con il n. 125-210/2009 dalla Università di Debrecen - Ungheria - è intestato alla sig.ra Viktoria Szabolcsi;

Preso atto che nel predetto decreto in data 19 luglio 2010, per mero errore materiale, nel quinto «Visto» della premessa, recita: Vista l'istanza del 23 marzo 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Viktoria Szabolcs nata a Kisvarda (Ungheria) il giorno 3 novembre 1984, di cittadinanza ungherese, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Orvosdoktori (Dr. Med.)» rilasciato in data 29 novembre 2009 con il n. 125-210/2009 dalla Università di Debrecen - Ungheria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Preso atto altresì che in detto decreto, per mero errore materiale all'art. 1 e all'art. 2 del disposto si fa riferimento alla sig.ra Viktoria Szabolcs anziché alla sig.ra Viktoria Szabolcsi;

Ritenuto per i motivi suesposti, di procedere alla parziale rettifica del predetto decreto dirigenziale in data 19 luglio 2010;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il quinto Visto del decreto dirigenziale in data 19 luglio 2010, è così sostituito: Vista l'istanza del 23 marzo 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Viktoria Szabolcsi nata a Kisvarda (Ungheria) il giorno 3 novembre 1984, di cittadinanza ungherese, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Orvosdoktori (Dr. Med.)» rilasciato in data 29 novembre 2009 con il n. 125-210/2009 dalla Università di Debrecen - Ungheria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico.

Art. 2.

L'art. 1 del decreto dirigenziale in data 19 luglio 2010, è così sostituito: A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Orvosdoktori (Dr. Med.)» rilasciato dalla Università di Debrecen - Ungheria - in data 29 novembre 2009 con il n. 125-210/2009 alla sig.ra Viktoria Szabolcsi, nata a Kisvarda (Ungheria) il giorno 3 novembre 1984, di cittadinanza ungherese, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 3.

L'art. 2 del decreto dirigenziale in data 19 luglio 2010, è così sostituito: La sig.ra Viktoria Szabolcsi è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 4.

Il decreto dirigenziale in questione, così modificato, dispiega efficacia a decorrere dal 19 luglio 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

11A00614

DECRETO 11 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Kojac Karolina Wanda, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;
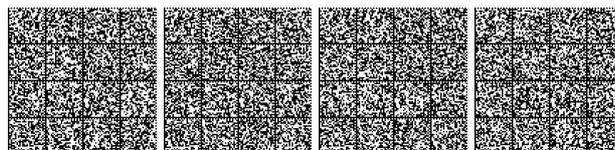
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Kojac Karolina Wanda nata a Kielce (Polonia) il 23 settembre 1986, cittadina polacca, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di «Magister położnictwa» conseguito in Polonia presso l'Università Medica Im. Karola Marcinkowskiego di Poznań in data 22 giugno 2010 al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di ostetrica;

Visto il certificato in data 12 luglio 2010 dell'Autorità competente in Polonia Camera Infermieristica ed ostetrica di Kielce - regione Santacroce e la relativa traduzione in lingua italiana nella quale si attesta che la richiedente ha compiuto nella Repubblica della Polonia l'istruzione che in conformità all'art. 21 comma 3 soddisfa le esigenze minime definite nell'art. 40 della Direttiva 2005/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del giorno 7 settembre 2005 sul riconoscimento dell'abilitazione professionale e possiede qualifiche elencate nell'allegato V p. 5.5.2 della Direttiva 2005/36/UE;

Accertata, la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente nella Repubblica di Polonia con quella esercitata in Italia dall'ostetrica;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Magister położnictwa» conseguito nella Repubblica di Polonia presso l'Università di Im. Karola Marcinkowskiego di Poznań in data 22 giugno 2010 dalla signora Kojac Karolina Wanda, nata a Kielce (Polonia) il 23 settembre 1986, cittadina polacca, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

Art. 2.

La sig.ra Kojac Karolina Wanda è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di ostetrica previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Roma, 11 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A00792

DECRETO 11 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ocampo Vargas Marilin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ocampo Vargas Marilin, cittadina peruviana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Obstetriz» conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Ostetrica;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Acquisito il parere della Conferenza dei Servizi, espresso nella riunione del 21 ottobre 2010, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, la cui disciplina è

confluita nell'art. 16 comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso il richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Obstetriz» conseguito nell'anno 2000 presso l'«Universidad Privada Antenor Orrego» di Trujillo (Perù) dalla sig.ra Ocampo Vargas Marilin, nata a Amazonas (Perù) il giorno 9 gennaio 1977, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Ostetrica.

Art. 2.

1. La sig.ra Ocampo Vargas Marilin è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Ostetrica, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A00793

DECRETO 11 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Oropeza Perez Liliana Yamille, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Oropeza Perez Liliana Yamille, cittadina peruviana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Obstetriz» conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Ostetrica;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altro per i quali si è già provveduto nella precedente Conferenza di servizi, nella riunione del 21 ottobre 2010, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso il richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Obstetriz» conseguito nell'anno 1993 presso l'«Universidad Privada de Huanuco» di Huanuco (Perù) dalla sig.ra Oropeza Perez Liliana Yamille, nata a Junin (Perù) il giorno 4 agosto 1968, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Ostetrica.

Art. 2.

1. La signora Oropeza Perez Liliana Yamille è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Ostetrica, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia,

per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

11A00794

DECRETO 11 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Mondragon Rojas Aldo Enrique, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Mondragon Rojas Aldo Enrique, cittadino peruviano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «obstetra» conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ostetrico;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titolo abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, in legge, dell'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dall'I.R.E.F.;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, espresso nella riunione del 21 ottobre 2010, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, la cui disciplina è confluita nell'art. 16 comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso il richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «obstetra» conseguito nell'anno 1997 presso l'«Universidad nacional de Cajamarca» (Perù) dal sig. Mondragon Rojas Aldo Enrique, nato a Cajamarca (Perù) il giorno 20 ottobre 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ostetrico.

Art. 2.

1. Il sig. Mondragon Rojas Aldo Enrique è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di ostetrico, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A00795

DECRETO 11 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Mateescu Monica Chirila, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Chirila Monica, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Asistent Medical Generalist" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Botosani nell'anno 1999, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Mateescu;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di "Asistent Medical Generalist" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Botosani nell'anno 1999 dalla sig.ra Mateescu Monica, nata a Dobirceni (Romania) il 3 dicembre 1974, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Mateescu Monica, coniugata Chirila, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A00796

DECRETO 11 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Ciobanu Petru, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. Ciobanu Petru, cittadino romeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Vaslui nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di "asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Vaslui nell'anno 2009 dal sig. Ciobanu Petru, nato a Vaslui (Romania) il 24 giugno 1978, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Ciobanu Petru è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A00797

DECRETO 11 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig.ra Gutierrez Hinostroza Felicia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Gutierrez Hinostroza Felicia ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciado en Enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di Licenciado en Enfermeria conseguito nell'anno 2010 presso la Universidad Nacional Hermilio Valdizan di Huanuco (Perù) dalla sig.ra Gutierrez Hinostroza Felicia, nata a Huanuco (Perù) il giorno 15 marzo 1982, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Gutierrez Hinostroza Felicia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A00798

DECRETO 17 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig.ra Silion Gabriela Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Silion Gabriela Cristina, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Calificat nivel 3, domeniul asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Vaslui nell'anno 2007, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Calificat nivel 3, domeniul asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Vaslui nell'anno 2007, dalla sig.ra Silion Gabriela Cristina, nata a Bacau (Romania) il giorno 9 febbraio 1970, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Silion Gabriela Cristina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A00799

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 dicembre 2010.

Nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Grosseto.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione delle regioni e delle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 13, comma 1, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto l'Atto presidenziale n. 163/22.5.2010 con il quale si designano la dott.ssa Fulvia Perillo quale consigliera provinciale effettiva e la sig. Carmen Ines Klinger quale consigliera supplente della provincia di Grosseto;

Visti i *curricula vitae* della dott.ssa Fulvia Perillo e della sig. Carmen Ines Klinger allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che la predetta designazione risulta conforme ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 198/2006 e che risulta acquisito il parere della Commissione tripartita;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina della consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Grosseto;

Decreta:

La dott.ssa Fulvia Perillo e la sig. Carmen Ines Klinger sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Grosseto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2010

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro
per le pari opportunità
CARFAGNA

ALLEGATO

Curriculum vitae di Fulvia Perillo

Conseguita la maturità classica al Liceo Ginnasio "Carducci Ricasoli" di Grosseto con il massimo dei voti, si laurea con lode nel 1980 in Medicina e Chirurgia presso l'Università Cattolica di Roma per poi specializzarsi nel 1984 in radioterapia oncologica e nel 1992 in anatomia patologica. Nel 2002 consegue presso l'Università di Siena la laurea in Filosofia con indirizzo morale e politico.
Ha partecipato ai seguenti corsi: perfezionamento in bioetica (1997); perfezionamento in psico - oncologia, teoria e clinica (2004); perfezionamento in psico - oncologia, dinamiche della comunicazione (2005); perfezionamento in psichiatria aziendale e problema del mobbing (2008); formazione manageriale 2002/2003); rischi psisociali in ambiente di lavoro: come valutare e prevenire le patologie stress - lavoro correlate (2009); l'empowerment nelle relazioni organizzative (2009); comunicazione e assertività in ambito organizzativo (2009); prevenzione della discriminazione delle persone HIV positive (2009); formazione per operatori sanitari sulla violenza contro le donne (2010).

Dal 1985 è medico ospedaliero presso l'Azienda Sanitaria Locale n. 9 dove attualmente è responsabile della radioterapia intraoperatoria.

Dal 2000 al 2005 è stata membro della Commissione pari opportunità della Provincia di Grosseto.
Dal 2001 al 2006 ha svolto la carica di Assessore alle Politiche sociali, culturali ed educative del Comune di Grosseto, promuovendo tra l'altro l'istituzione della Commissione pari opportunità del Comune capoluogo.
E' stata inoltre Consigliere comunale al Comune di Grosseto dall'aprile 2007 al febbraio 2008.

Attualmente è coordinatore del Comitato Etico della Azienda Sanitaria Locale n. 9, nonché membro del Consiglio direttivo dell' Associazione Medici Dirigenti.
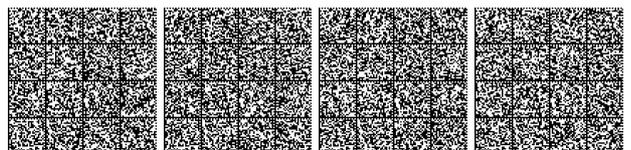
Curriculum vitae di Carmen Klinger

Laureata nel 1984 in Lingua e letteratura spagnola presso l'Università Cattolica di Guayaquil (Ecuador), presso la medesima Università partecipa nel 1987 al corso in didattica per bambini con problemi di apprendimento e metodologia di pianificazione dei curriculum scolastici.
In Ecuador Partecipa altresì ai seguenti seminari: congresso latinoamericano sul maltrattamento ai minori (1986); incontro regionale Andino sulle politiche minorili (1988); seminario nazionale sulla situazione della donna afroecuadoriana.

Nel 2008 svolge attività di consulente in materia di salute sessuale/riproduttiva per Energyhdine.
Da aprile 2006 a maggio 2007 è Capo missione nel progetto spagnolo finanziato dall'Unione Europea denominato azione contro la fame.
Dal 2002 al 2005 è in Gabon come Capo del progetto denominato lotta contro il traffico dei bambini.
Dal luglio 1999 al febbraio 2001 è in Honduras come Responsabile di zona del progetto UNICEF "la protezione dell'infanzia e i diritti dei bambini".
Nel 2008 per conto dell'Associazione donne per lo sviluppo è consulente del progetto svolto a Kinshasa "donne in difficoltà e alternative produttive".
Nel 1997 è consulente tecnica del Centro donne contro la violenza "Artemisia".
Nel 1995 è Capo progetto del progetto finanziato dalla Banca Centrale dell'Ecuador denominato "promozione dell'equità di genere".
Dal 1990 al 1995 è consulente presso il Ministero del Benessere Sociale in ordine alla situazione delle donne e dei bambini in Ecuador.
Nel 1990 è altresì incaricata dall'Ambasciata Italiana in Ecuador in materia di cooperazione internazionale e nel 1991 svolge anche un incarico come consulente presso l'istituto Nazionale di Educazione Familiare per conto del Ministero dell'Educazione e della Cultura dell'Ecuador.
Dal 1983 al 1988 è assistente universitaria presso l'Università Cattolica de Guayaquil.

11A00606
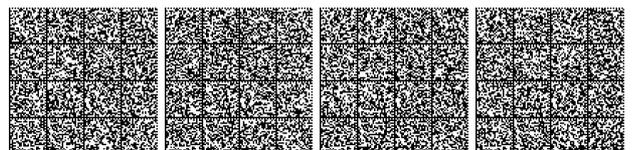
DECRETO 28 dicembre 2010.

Nomina della consigliera di parità effettiva della provincia di Firenze.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 12, comma 3 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione delle regioni e delle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 13, comma 1 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto l'atto di deliberazione n. 28 del 3 agosto 2010 con il quale si designa la dott.ssa Maria Grazia Maestrelli quale consigliera provinciale effettiva della provincia di Firenze;

Visto il *curriculum vitae* della dott.ssa Maria Grazia Maestrelli allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante;

Considerato che la predetta designazione risulta conforme ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 198/2006 e che risulta acquisito il parere della Commissione tripartita;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina della consigliera di parità effettiva della provincia di Firenze;

Decreta:

La dott.ssa Maria Grazia Maestrelli è nominata consigliera di parità effettiva della provincia di Firenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2010

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro
per le pari opportunità
CARFAGNA

ALLEGATO

CURRICULUM di MARIA GRAZIA MAESTRELLI

DATI PERSONALI

nata a Empoli il 10 maggio 1946

TITOLO DI STUDIO

Laurea in matematica conseguita presso l'Università di Pisa nell'anno 1969/70

ALTRE QUALIFICHE

1. corso di qualificazione per tecniche di vendita
2. corso per la comunicazione d'impresa
3. corso per l'insegnamento delle tecniche di vendita
4. corso di Pari Opportunità della Regione Toscana con riferimento anche alla progettazione europea
5. corso per consigliere di parità organizzato dall'Isfol per conto del Ministero del lavoro
6. corso su genere e nazione organizzato dalla Scuola estiva di storia e cultura delle donne dell'Università di Siena anno 2002
7. corso sulle donne organizzato dalla Scuola estiva di storia e cultura delle donne dell'Università di Siena anno 2003
8. corso organizzato dal progetto Equal NET_MET per l'inserimento lavorativo delle fasce deboli nell'area metropolitana toscana

ESPERIENZE AMMINISTRATIVE ED ISTITUZIONALI

1970 – 1990: Consigliere Comunale ad Empoli (FI)

1975 – 1980: Amministratore del Consorzio Socio-Sanitario dei dieci Comuni del Circondario Empolese Val d'Elsa

1980 – 1989: Amministratore dell'U.S.L. 17

1989 – 2000: Vice Presidente della Commissione Regionale per le Pari Opportunità Donna Uomo in Toscana

Dal 1995 (attualmente in carica): Consigliera di Parità della Provincia di Firenze, in applicazione della Legge 125/91 e successivamente del D. Lgs. 196/2000

ESPERIENZE LAVORATIVE

1970 – 1993: Insegnante di Matematica presso Istituti medi superiori

1991 -1993: Collaboratrice presso il Ministero dell'Industria, delle Finanze e dell'Agricoltura

Dal 1990 ad oggi partecipa come docente a corsi di formazione organizzati da associazioni, da ditte private o altri organismi (es. PIN Prato), sulla comunicazione e sulle tecniche di vendita.

Si è specializzata in corsi sulle pari opportunità e sulle progettazioni di azioni positive sia per enti pubblici che privati (Amministrazione Provinciale di Firenze, Agenzia formativa Empolese Val d'Elsa, Consorzio Coeso, ecc.).

Nell'anno 2001 ha collaborato con il PIN S.c.r.l. - Centro didattico e di ricerca dell'Università di Firenze - nella stesura di proposte progettuali presentate nell'ambito del Bando Regionale Multimisura ob. 3.

E' stata valutatrice dei progetti presentati alla Provincia di Firenze nel bando multimisura ob.3 per l'anno 2000.

Ha seguito lo sviluppo del progetto NET_MET sull'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, che vede coinvolte le Province di Pistoia, Prato e Firenze ed il circondario dell'Empolese Val d'Elsa.

Dalla fine del 2005 collabora con lo Studio D.U.O. S.r.L., società di consulenza in materia di realizzazione delle pari opportunità e mainstreaming di genere presso enti pubblici e privati.

ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

Dal 1997 ad ora svolge attività nel Carcere a Custodia attenuata di Empoli, per conto della Misericordia seguendo le detenute sia dentro il carcere, che nei permessi a loro concessi.

ATTIVITA' DI CONSIGLIERA DI PARITA'

Nominata dal Ministro del Lavoro, su indicazione del Consiglio Regionale della Toscana, con D.M. 29.11.1994, e successivamente confermata con D.M. 15.5.2001 e D.M. 9.3.2006, su designazione del Presidente della Provincia di Firenze
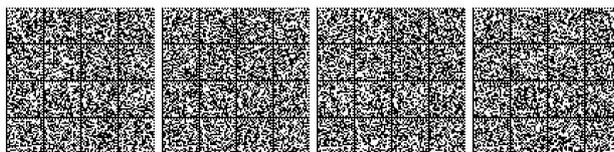
Per questo incarico ha svolto attività di consulenza a favore di donne che si ritenevano vittime di discriminazioni, come risulta dalle relazioni annuali regolarmente presentate al Ministero competente entro la scadenza prevista.

In tale ambito, primaria è stata l'attività di conciliazione fra lavoratrici e aziende, con il ricorso al giudice nei casi in cui non si è trovato un accordo.

Si è occupata di azioni positive, realizzando o supportando progetti finanziati dal Ministero del Lavoro con fondi della Legge 125/91 (fra i quali il progetto "Donne al volante" dell'azienda di trasporto pubblico SITA e il progetto "Afrodite" della Provincia di Firenze).

Ha organizzato vari convegni con organismi pubblici e privati sul tema delle pari opportunità nel mondo del lavoro, dal confronto con le organizzazioni sindacali sul problema delle discriminazioni alle iniziative sulla L. 53/2000 per la conciliazione fra tempi di vita e di lavoro.

Ha cercato di promuovere la figura e le funzioni della Consigliera sia con pubblicazioni che partecipando ad incontri e dibattiti.

Ha partecipato in diverse scuole della Provincia a giornate sul tema delle pari opportunità rivolte a studenti delle scuole medie superiori e inferiori.

Si è impegnata nel diffondere la conoscenza dei principali diritti riguardanti le donne lavoratrici: in particolare ha curato una quattro giorni di presenza nel più grosso centro commerciale della zona, con la distribuzione di materiale informativo sulle disposizioni che regolano il part-time. Ha inoltre predisposto un opuscolo sulla normativa a favore delle lavoratrici madri, consegnato dalle aziende sanitarie assieme al libretto di maternità.

Ha commissionato alcune ricerche sulla flessibilità e sul lavoro femminile - tra cui "Il lavoro delle donne in Provincia di Firenze – L'impatto della flessibilità sull'occupazione" (2006); "La conciliazione difficile – indagine sulle dimissioni dal lavoro da parte delle donne in maternità" (2007); "Il part-time nella Provincia di Firenze" (2008) - con pubblicazione dei risultati ottenuti.

Ha avviato, nell'anno 2009, una collaborazione con l'azienda USL 11 di Empoli per introdurre il personale medico e amministrativo ai concetti di genere, buone prassi e valorizzazione della presenza femminile nell'organizzazione interna.

Ha contribuito all'istituzione del premio "Qualità e pari opportunità", dedicato alle aziende del territorio fiorentino che attuano nei confronti dei propri dipendenti principi di parità uomo-donna.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03.

Empoli, 1/6/2010

Maria Grazia Maestrelli

11A00608

DECRETO 10 gennaio 2011.

Costituzione della commissione provinciale di conciliazione presso la direzione provinciale del lavoro di Perugia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PERUGIA

Visti gli articoli 410 e seguenti del codice di procedura civile;

Visto l'art. 31 della legge n. 183 del 4 novembre 2010;

Vista la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Segretariato generale - prot. n. 3428 del 25 novembre 2010, nella quale si precisa, tra l'altro, che in sede di prima costituzione della Commissione di conciliazione prevista dall'art. 410 del codice di procedura civile come modificato dall'art. 31 della legge n. 183/2010 l'individuazione delle organizzazioni sindacali e delle associazioni datoriali più rappresentative a livello territoriale avviene secondo i criteri già forniti dal Ministero del lavoro con circolare n. 14/1995 in merito alla ricostituzione dei Comitati provinciali INPS;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento funzione pubblica - prot. n. DFP0056651 P - 1.2.3.3 del 21 dicembre 2010, trasmessa in data 29 dicembre 2010 dalla Direzione generale per la tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella quale si afferma che la Commissione di conciliazione nella composizione prevista dall'art. 410 del codice di procedura civile come modificato dall'art. 31 della legge n. 183/2010 è competente anche per la trattazione delle istanze di conciliazione presentate da dipendenti di pubbliche amministrazioni;

Considerato che, all'esito dell'istruttoria effettuata dall'Ufficio ed in particolare sulla base dei seguenti criteri:

a) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali e datoriali;

b) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

c) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

d) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali e plurime;

è stata individuata la maggiore rappresentatività a livello territoriale delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni datoriali sotto indicate:

CONFINDUSTRIA

CONFCOMMERCIO

CONFAGRICOLTURA

CNA - CONFARTIGIANATO

CGIL

CISL

UIL

UGL

Viste le designazioni da parte delle predette organizzazioni sindacali, pervenute in data: 23 dicembre 2010 Confagricoltura; 24 dicembre 2010 CGIL; 23 dicembre 2010 Confindustria; 29 dicembre 2010 UIL; 29 dicembre 2010 CISL; 30 dicembre 2010 Confcommercio; 4 gennaio 2011 UGL; 10 gennaio 2011 CNA - Confartigianato;

Decreta:

È istituita presso la direzione provinciale del lavoro di Perugia la commissione di conciliazione composta come segue.

Presidente: direttore *pro-tempore* della Direzione provinciale del lavoro di Perugia o un suo delegato.

Rappresentanti effettivi dei datori di lavoro:

Taschini Domenico (Confindustria)

Fiorucci Federico (Confcommercio)

Liparoti Mario (Confagricoltura)

Pinzarelli Daniele (Confartigianto - CNA)

Rappresentanti effettivi dei lavoratori:

Mariotti Claudio (CGIL)

Capocchia Alessandra (CISL)

Fiorucci Francesca (UIL)

Di Carlo Fabio (UGL)

Rappresentanti supplenti dei datori di lavoro:

Castelli Paolo (Confindustria)

Zurlo Ubaldo (Confcommercio)

Fusco Maria (Confagricoltura)

Cruciani Leonello (Confartigianato - CNA)

Rappresentanti supplenti dei lavoratori:

Iannuzzo Vincenzo (CGIL)

Stazi Olivia (CISL)

Montanari Isabella (UIL)

Cantelli Francesco (UGL)

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Perugia, 10 gennaio 2010

Il direttore provinciale ad interim*:* CHELLI

11A00801

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 11 gennaio 2011.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Azienda speciale per la formazione professionale e la promozione tecnologica e commerciale – CCIAA di Savona – Laboratorio chimico merceologico» al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO SAQ VII DELLA DIREZIONE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'articolo 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'articolo 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel "registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette";

Visti i Regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 10 novembre 2010 con il quale è stata delegata al dott. Roberto Varese, la firma dei decreti di autorizzazione ai laboratori accreditati in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, a decorrere dal 15 novembre 2010;

Visto il decreto 6 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 96 del 26 aprile 2007 con il quale al laboratorio Azienda speciale per la formazione professionale e la promozione tecnologica e commerciale – CCIAA di Savona – Laboratorio chimico merceologico, ubicato in Albenga (SV), Regione Rollo n. 98 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 23 dicembre 2010;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 dicembre 2010 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Azienda speciale per la formazione professionale e la promozione tecnologica e commerciale – CCIAA di Savona – Laboratorio chimico merceologico, ubicato in (Albenga (SV), Regione Rollo n. 98, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 13 dicembre 2014 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2011

Il dirigente: VARESE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità (0,2 ÷ 4 % di ac. Oleico)	Reg. CEE 2568/1991 allegato II
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Numero di perossidi (2 ÷ 24 % meq O2/Kg)	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Valutazione organolettica	Reg. CEE 2568/1991 allegato XII + Reg. CE 796/2002 + Reg. CE 640/2008

11A00569

DECRETO 11 gennaio 2011.

Autorizzazione al laboratorio «CSI S.p.a.» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO SAQ VII DELLA DIREZIONE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 10 novembre 2010 con il quale è stata delegata al dott. Roberto Varese, la firma dei decreti di autorizzazione ai laboratori accreditati in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, a decorrere dal 15 novembre 2010;

Vista la richiesta presentata in data 21 dicembre 2010 dal laboratorio CSI S.p.a., ubicato in Bollate (Milano), viale Lombardia n. 20, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 12 marzo 2008 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio CSI S.p.a., ubicato in Bollate (Milano), viale Lombardia n. 20, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

La prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il responsabile del laboratorio è il dott. Alberto Taffurelli.

L'autorizzazione ha validità fino all'11 marzo 2012 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2011

Il dirigente: VARESE

ALLEGATO
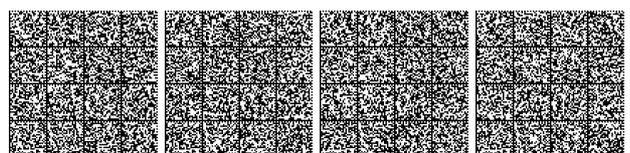
Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	OIV MA-AS313-01 R2009
Acidità volatile	OIV MA-AS313-02 R2009
Anidride solforosa libera e totale	OIV MA-AS323-04B R2009
Estratto secco totale	OIV MA-AS2-03B R2009
Litio	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 metodo XXX
Massa volumica e densità relativa a 20°C	OIV MA-AS2-01A R2009
Sodio	OIV MA-AS322-03B R2009
Sovrapressione di vini frizzanti	OIV MA-AS314-02 R2003
Titolo alcolometrico volumico	OIV MA-AS312-01A R2009
Zuccheri riduttori	OIV MA-F-AS311-01A R2009

11A00570

DECRETO 12 gennaio 2011.

Disciplina della pesca e della commercializzazione del novellame di anguilla della specie *Anguilla Anguilla* (CÈCA).

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione della predetta legge;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 concernente la «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge n. 7 marzo 2003, n. 38»;

Vista il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, recante la «Riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 2007 con cui è stato approvato il I Programma Nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2007-2009;

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 1996 recante la «Nuova disciplina del novellame da allevamento»;

Visto il Reg. (CE) 18 settembre 2007, n. 1100/2007 del Consiglio che istituisce «Misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea»;

Ritenuta l'opportunità di razionalizzare la disciplina della pesca del novellame di anguilla (cèca), con modalità univoche di svolgimento della stessa, al fine di tutelare in maniera più efficace tale tipo di risorsa e di monitorare la destinazione d'uso, con particolare riferimento al ripopolamento della specie ittica;

Sentita la commissione consultiva centrale che, all'unanimità, ha espresso parere favorevole nella riunione del 21 dicembre 2009;

Vista l'ultima versione del Piano di gestione dell'anguilla, come da emendamenti inviati alla Commissione europea il 29 settembre 2010.

Decreta:

Art. 1.

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (appresso denominato MIPAAF) - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, autorizza, secondo le modalità previste dagli articoli seguenti, la pesca del novellame di anguilla della specie Anguilla anguilla (cèca) consistente di individui di lunghezza inferiore ai 12 cm. allo stato vivo destinati agli allevamenti o ai ripopolamenti nel periodo 1° ottobre - 28 febbraio.

2. I quantitativi massimi pescabili da ciascuna impresa autorizzata sono determinati annualmente dal MIPAAF - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, in base alla disponibilità della risorsa, mediante quote annuali di cattura totali nazionali stimate anno per anno sulla base delle catture osservate nell'anno predente.

La quota prevista per la stagione 2011 è pari a 4 tonnellate da ripartire in misura proporzionale tra diversi Compartimenti marittimi situati nelle sole regioni che partecipano al processo di ricostituzione dello stock di anguilla europea con la presentazione di un piano regionale.

Le quote, per l'annualità 2011, verranno allocate a favore dei richiedenti successivamente alla conversione dell'unità di misura da numero a quintali ed in misura proporzionale alla quota autorizzata l'anno precedente sul totale complessivamente autorizzato.

I quantitativi da riservarsi obbligatoriamente al ripopolamento saranno i seguenti:

minimo 45% della quota autorizzata nel 2011;

minimo 55% della quota autorizzata nel 2012;

minimo 60 % della quota autorizzata nel 2013 e anni successivi.

3. La pesca di novellame di anguilla della specie Anguilla anguilla (cèca) allo stato vivo, destinato agli allevamenti o ai ripopolamenti, deve essere esercitata esclusivamente con reti di lunghezza conforme alle norme vigenti in materia.

4. Il trasporto del novellame di pesce allo stato vivo destinato agli allevamenti o ai ripopolamenti deve essere effettuato con mezzi muniti di impianto erogatore di ossigeno o aria e, comunque, in condizioni tali da assicurare la piena vitalità del prodotto.

5. Le ditte, regolarmente iscritte nel registro delle imprese di pesca presso il compartimento marittimo competente per territorio, che intendono pescare novellame di anguilla della specie Anguilla anguilla (cèca) devono presentare, entro il 31 luglio di ciascun anno, una istanza in bollo, con firma autenticata, secondo lo schema di cui all'allegato A del presente decreto.

La data di presentazione della domanda e dei documenti è stabilita dal timbro a data apposto dall'amministrazione in indirizzo fatta eccezione per le domande e i documenti spediti a mezzo di raccomandata per i quali fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'istanza di cui al precedente comma 1, corredata dei documenti indicati nell'art. 6, deve essere indirizzata al MIPAAF - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, ed inoltrata per conoscenza anche al compartimento marittimo d'iscrizione dell'impresa di pesca nonché ai compartimenti marittimi, ove si intende pescare, ricadenti nella regione di appartenenza.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata oltre il termine di cui al comma 1 del presente articolo.

Le autorizzazioni concesse sono inviate alle Capitanerie di Porto d'iscrizione delle imprese di pesca, che devono far apporre sulle stesse, a carico delle ditte richiedenti, la relativa marca da bollo, provvedendo ad annullarla; sono, inoltre, inviate per conoscenza alle rispettive regioni.

Dette autorizzazioni saranno concesse prioritariamente ai soggetti che hanno ottenuto la prevista autorizzazione dalla competente amministrazione a livello nazionale o a livello regionale negli ultimi tre anni consecutivi e agli operatori che hanno rendicontato le attività di cattura di ceche negli ultimi tre anni con fatture o con dichiarazioni delle catture.

L'interessato può ottenere la consegna dell'autorizzazione alla pesca del novellame di anguilla (cèca) esclusivamente previa esibizione della ricevuta di conto corrente postale comprovante l'avvenuto pagamento dell'onere disposto per questo tipo di pesca speciale.

6. Le domande di autorizzazione alla pesca del novellame di anguilla della specie Anguilla anguilla (cèca) devono contenere:

a) il nome dell'impresa che chiede l'autorizzazione, l'indirizzo completo della sede, la partita I.V.A. (o codice fiscale) il numero d'iscrizione nel registro delle imprese di pesca, con l'indicazione della parte di tale registro e del relativo compartimento di iscrizione;

b) i compartimenti, per un numero massimo di tre, nei quali si chiede di poter effettuare la pesca del novellame di anguilla (cèca) tutti rientranti nella regione di appartenenza;

c) informazioni dettagliate dei siti di pesca ove intendono svolgere l'attività;

d) informazioni relative agli strumenti di cattura (tipo, numero e caratteristiche);

e) il nome e la data di nascita dei pescatori professionali adibiti alla pesca del novellame;

f) il nome e il numero di iscrizione dei natanti, ove utilizzati, con i quali sarà esercitata la pesca del novellame;

g) i mezzi utilizzati per il trasporto;

h) l'elenco delle eventuali imprese fornitrici del novellame di anguilla (cèche);

i) l'elenco delle eventuali imprese acquirenti del novellame di anguilla (cèche); dette imprese dovranno, all'atto dell'acquisto, segnare su apposito modulo (allegato al piano nazionale), le quantità, l'origine, i dati relativi all'autorizzazione di pesca del fornitore, e trasmettere tali moduli alla Direzione generale della pesca marittima e l'acquacoltura del MIPAAF ed alle Regioni interessate;

l) l'indicazione della percentuale di prodotto pescato da destinare obbligatoriamente al ripopolamento, di cui all'ultimo comma del citato art. 2, nonché l'indicazione del sito prescelto per il ripopolamento.

7. Alla domanda di autorizzazione alla pesca del novellame di anguilla della specie Anguilla anguilla (cèca) deve essere allegata copia dell'autorizzazione rilasciata per la campagna di pesca immediatamente precedente.

8. Le imprese autorizzate hanno l'obbligo:

a) di comunicare settimanalmente alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del MIPAAF, via fax e/o posta elettronica i risultati delle attività di pesca su base giornaliera, riempiendo i moduli di cui all'allegato B del presente decreto;

b) di segnare, in caso di acquisto di prodotto autorizzato, sull'apposito modulo di cui all'allegato C del presente decreto, le quantità, le origini, i dati relativi all'autorizzazione di pesca del fornitore, e trasmettere il predetto modulo alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del MIPAAF;

c) di trasmettere, in caso di cessione del prodotto pescato, esclusivamente ad operatori autorizzati, alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del MIPAAF gli estremi del documento di vendita di cui all'allegato D del presente decreto entro la settimana successiva.

Le informazioni di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)* e *c)* dovranno essere trasmesse, con cadenza mensile, alle Regioni interessate.

L'autorizzazione alla raccolta del novellame sarà rinnovata annualmente, sulla base degli adempimenti agli obblighi previsti sopra.

9. La pesca del novellame di anguilla della specie anguilla anguilla (cèca), relativamente alle acque interne, potrà essere autorizzata esclusivamente dalle Regioni che hanno partecipato al processo di ricostituzione di anguilla aderendo al piano di gestione nazionale.

10. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente decreto sarà perseguito ai sensi delle vigenti leggi.

Art. 2.

Il decreto 7 agosto 1996 è abrogato limitatamente all'art. 1, lettera *b)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2011

Il Ministro: GALAN

ALLEGATO *A*

Facsimile di domanda di autorizzazione

Il sottoscritto rappresentante legale della Ditta (ragione sociale)____________________, via _____________, partita IVA ___________ , inserita nell'elenco nazionale di operatori autorizzati alla pesca di ceche di anguilla (*Anguilla anguilla*) iscritte nel registro delle imprese di pesca del compartimento marittimo di …

RICHIEDE

L'autorizzazione alla pesca di ceche di anguilla per la stagione di pesca 20__/20__ nel periodo ……..

Si richiede l'autorizzazione alla pesca per i seguenti siti:

1) località ______________ t
   tipologia (foce, fiume, canale, laguna etc.) ___________
   Coordinate geografiche ________________ Long _______________Lat
2) località ______________ t
   tipologia (foce, fiume, canale, laguna etc.) ___________
   Coordinate geografiche ________________ Long _______________Lat
3) località ______________ t
   tipologia (foce, fiume, canale, laguna etc.) ___________
   Coordinate geografiche ________________ Long _______________Lat

Gli strumenti che saranno utilizzati per la pesca sono:

tipo
numero
dimensioni
maglia
mezzo trasporto (targa e modello)
elenco pescatori professionali iscritti nei pertinenti registri utilizzati (riportare generalità, numero iscrizione nel registro dei pescatori)
Elenco imprese o enti acquirenti
Si allega copia della ricevuta del bollettino di c/c di avvenuto pagamento dell'onere per la pesca speciale previsto dal comma 1 dell'art. 30 del d.m. 26/07/1995.

ALLEGATO *B*
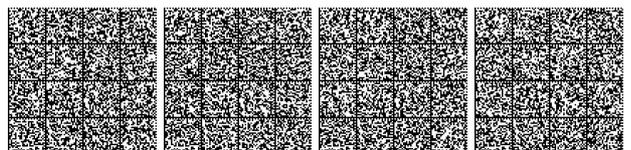
SCHEDA DI NOTIFICA DELLE CATTURE DI CECHE DI ANGUILLA

STAGIONE DI PESCA 20…/20…

Ditta/pescatore: nome o Ragione sociale _____________
Indirizzo ______________

Autorizzazione n. __________ rilasciata da ___________ in data ____________

Data di compilazione: __________________

Sito di cattura: località ___________________
tipologia (foce, fiume, canale, laguna etc.) ___________________
coordinate geografiche ___________________

Mezzi di trasporto utilizzati

DATA	*Tipo e numero strumenti impiegati*	*Catture (kg)*	*Numero di pezzi/kg*

ALLEGATO *C*

SCHEDA DI NOTIFICA DEGLI ACQUISTI DI CECHE DI ANGUILLA

STAGIONE 20…. /20….

Ditta/pescatore: nome o Ragione sociale _____________
Indirizzo ______________

Autorizzazione n. __________ rilasciata da ___________ in data ____________

Data di compilazione: __________________

DATA	*Quantitativo acquistato (n. o kg)*	*Ditta fornitrice*	*Estremi dell'autorizzazione di pesca della Ditta fornitrice*

ALLEGATO *D*

SCHEDA DI NOTIFICA DELLE VENDITE DI CECHE DI ANGUILLA

STAGIONE 20…/20…

Ditta/pescatore: nome o Ragione sociale ____________
Indirizzo _____________

Autorizzazione n. _________ rilasciata da __________ in data ___________

Data di compilazione: _________________

DATA	*Quantitativo venduto (n. o kg)*	*Acquirente*	*Destinazione d'uso*

11A00810

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 dicembre 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Olimpia» in Legnago e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 20 settembre 2010 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa Olimpia - Società Cooperativa», con sede in Legnago (Verona), (codice fiscale 03579490230) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile e la dott.ssa Micaela Ferrari, nata a Zevio (Verona) il 3 maggio 1978, domiciliata in Verona, presso lo studio Dottori Commercialisti Associati Meggiolaro, in Via Scalzi n. 20, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 dicembre 2010

Il Ministro: ROMANI

11A00616

DECRETO 10 dicembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Spazio & Lavoro» in Verona e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 20 settembre 2010 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Spazio Lavoro Società Cooperativa», con sede in Verona (codice fiscale n. 03530240237) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la dott.ssa Micaela Ferrari, nata a Zevio (Verona) il 3 maggio 1978, domiciliata in Verona, presso lo Studio dottori commercialisti associati Meggiolaro, in via Scalzi n. 20, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 dicembre 2010

Il Ministro: ROMANI

11A00615

DECRETO 10 dicembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Quattro A & D. società cooperativa» in Quartu Sant'Elena e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 30 agosto 2010 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Quattro A & D. Società Cooperativa», con sede in Quartu Sant'Elena (Cagliari) (codice fiscale 03001600927) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la dott.ssa Daniela Massa, nata a Carbonia (Cagliari) il 4 marzo 1974, domiciliata in Cagliari, Via F. Figari n. 7/B, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 dicembre 2010

Il Ministro: ROMANI

11A00617

DECRETO 10 dicembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Il Segno società cooperativa sociale a r.l.» in Pescara e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 29 marzo 2010 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Il Segno Società Cooperativa Sociale a r.l.», con sede in Pescara (codice fiscale 01479060681) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Luigi Ucci, nato a Roma il 24 agosto 1969, domiciliato in Lanciano (Chieti), C. da Torre Sansone n. 96, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 dicembre 2010

Il Ministro: ROMANI

11A00618

DECRETO 15 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Emanuela Cuncu, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania";

Vista la domanda della Sig.ra Emanuela CUNCU, cittadina italiana, diretta ad ottenere il riconoscimento del Titolo di studio denominato "Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3" rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso la scuola Accademia Elite di Pierpaolo Frau, con sede in Cagliari, affiliato ad A.E.S. Srl di Reggio Emilia, per l'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante "Disciplina dell'attività di acconciatore" e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno";

Vista la richiesta di riesame presentata dall'interessata in data 5 novembre 2010 corredata da documentazione comprovante l'esperienza professionale maturata in qualità di lavoratrice dipendente per complessivi 2 anni e 2 mesi;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 del 28 ottobre 2009 e per il quale era stato emanato un decreto di riconoscimento subordinatamente all'espletamento di misure compensative, valutata la richiesta di riesame con l'integrazione di documentazione prodotta relativamente all'esperienza professionale, la Conferenza dei Servizi nella riunione del giorno 9 novembre 2010 ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e del d.lgs. n. 59/2010, unitamente all'esperienza professionale maturata, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confesercenti-FIEPET e della Confartigianato;

Decreta:

Art. 1.

Alla Sig.ra Emanuela CUNCU, cittadina italiana, nata a Vaprio d'Adda (Milano) in data 30 gennaio 1978, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del d.lgs n. 59/2010, sen-

za l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 15 dicembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

11A00571

DECRETO 30 dicembre 2010.

Estensione di abilitazione dell'organismo ITC-CNR Istituto per le tecnologie della costruzione a svolgere attività di valutazione della conformità alla direttiva 89/106/CEE per i prodotti da costruzione di cui alla norma europea EN 14351-1:2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, relativa al riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 di attuazione della direttiva 89/106/CEE;

Visto il decreto 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, di adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994, ed in particolare l'art. 47;

Visto il D.M. 25 luglio 2006 con cui l'organismo ITC-CNR Istituto per le tecnologie della costruzione è abilitato ad effettuare la valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE secondo il sistema di attestazione 3 per la norma europea EN 14351-1:2006;

Vista la domanda 13 settembre 2010, dell'organismo ITC-CNR Istituto per le tecnologie della costruzione con sede in Via Lombardia, 49 - 20098 San Giuliano Milanese (Milano), di estensione di autorizzazione ad effettuare la valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE secondo il sistema di attestazione 1 per i prodotti da costruzione di cui alla norma europea EN 14351-1:2006;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo ITC-CNR Istituto per le tecnologie della costruzione con sede in Via Lombardia, 49 - 20098 San Giuliano Milanese (Milano), è autorizzato a svolgere attività di valutazione della conformità dei prodotti da costruzione secondo le norme e relativi sistemi di attestazione sotto riportati:

a) EN 14351-1:2006 -finestre e porte - norma di prodotto, caratteristiche prestazionali - parte 1: finestre e porte esterne pedonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo. Sistema di attestazione 1.

2. L'autorizzazione ha validità di sette anni a decorrere dalla data del decreto di abilitazione originario citato nelle premesse.

Art. 2.

1. L'attività di certificazione dovrà essere svolta secondo la normativa CEN in vigore all'atto della richiesta di certificazione.

Art. 3.

1. L'attività di cui all'art. 1 deve essere svolta dall'Organismo di certificazione con personale e mezzi strumentali propri, secondo le forme, modalità e procedure previste dalla direttiva 89/106/CEE. L'eventuale affidamento a terzi dello svolgimento di singole attività o di parti di esse è regolato dall'art. 6 del d.P.R. 9 maggio 2003, n. 156.

2. Gli oneri per il rilascio ed il mantenimento della presente autorizzazione sono a carico dell'Organismo di certificazione e sono determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

3. Ogni sei mesi l'Organismo di certificazione invia alla Direzione generale M.C.C.V.N.T -Divisione XIV - Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma, su supporto informatico, copia integrale delle certificazioni rilasciate.

4. Ogni anno l'Organismo di certificazione invia all'indirizzo sopra riportato una relazione sull'attività svolta con evidenziazione anche di eventuali partecipazioni ad attività di studio, sia in ambito nazionale che comunitario.

Art. 4.

1. Il Ministero dello sviluppo economico si riserva la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione disponendo appositi controlli per accertare che l'Organismo continui a rispettare le condizioni per le quali è stato notificato anche a mezzo di organismi pubblici specificatamente autorizzati.

2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XIV.

3. Nel caso in cui, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti prescritti, quali il mantenimento delle capacità tecniche, professionali e strumentali proprie, è disposta la revoca della presente autorizzazione con provvedimento motivato. Se le non conformità rilevate sono sanabili in tempi brevi ovvero non sono particolarmente gravi, è disposta la sospensione dell'autorizzazione per un periodo non superiore a sei mesi.

4. Tutti gli atti relativi alla attività di certificazione, ivi comprese le relazioni tecniche e i rapporti di prova, devono essere conservati per almeno dieci anni.

Art. 5.

1. Alle procedure relative all'attività di notifica degli organismi ed a quelle di vigilanza sugli organismi stessi, si applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994.

Art. 6.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è notificato alla Commissione europea.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma 30 dicembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

11A00578

DECRETO 30 dicembre 2010.

Estensione di autorizzazione all'organismo Istituto Giordano SpA a svolgere attività di valutazione della conformità alla direttiva 89/106/CEE per i prodotti da costruzione di cui alle norme europee EN 14785:2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, relativa al riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 di attuazione della direttiva 89/106/CEE;

Visto il decreto 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, di adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994 ed in particolare l'art. 47;

Vista la domanda dell'organismo Istituto Giordano SpA, con sede in via Via Rossini, 2 - 47814 Bellaria (Rimini), di autorizzazione ad effettuare la valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE per i prodotti da costruzione di cui alle norme europee EN 14785:2006;

Considerato che la richiesta concerne anche i requisiti di cui all'art. 9, punto 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 e che il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, si è pronunciato favorevolmente con provvedimento n. 158 del 4 novembre 2010,

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo Istituto Giordano SpA, con sede in Via Rossini, 2 - 47814 Bellaria (Rimini), è autorizzato a svolgere attività di valutazione della conformità di prodotti da costruzione secondo le norme europee, requisiti e sistemi di attestazione sotto riportati:

a) EN 14785:2006 apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati con pellet di legno – requisiti e metodi di prova. Sistema di attestazione 3, requisiti essenziali 3, 4 e 6.

2. L'autorizzazione ha validità di sette anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 2.

1. L'attività di certificazione dovrà essere svolta secondo la normativa CEN in vigore all'atto della richiesta di certificazione.

Art. 3.

1. L'attività di cui all'art. 1 deve essere svolta dall'Organismo di certificazione con personale e mezzi strumentali propri, secondo le forme, modalità e procedure previste dalla direttiva 89/106/CEE. L'eventuale affidamento a terzi dello svolgimento di singole attività o di parti di esse è regolato dall'art. 6 del d.P.R. 9 maggio 2003, n. 156.

2. Gli oneri per il rilascio ed il mantenimento della presente autorizzazione sono a carico dell'Organismo di certificazione e sono determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

3. Ogni sei mesi l'Organismo di certificazione invia alla Direzione generale M.C.C.V.N.T - Divisione XIV - Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma, su supporto informatico, copia integrale delle certificazioni rilasciate.

4. Ogni anno l'Organismo di certificazione invia all'indirizzo sopra riportato una relazione sull'attività svolta con evidenziazione anche di eventuali partecipazioni ad attività di studio, sia in ambito nazionale che comunitario.

Art. 4.

1. Il Ministero dello sviluppo economico si riserva la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione disponendo appositi controlli per accertare che l'Organismo continui a rispettare le condizioni

per le quali è stato notificato anche a mezzo di organismi pubblici specificatamente autorizzati.

2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XIV.

3. Nel caso in cui, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti prescritti, quali il mantenimento delle capacità tecniche, professionali e strumentali proprie, è disposta la revoca della presente autorizzazione con provvedimento motivato. Se le non conformità rilevate sono sanabili in tempi brevi ovvero non sono particolarmente gravi, è disposta la sospensione dell'autorizzazione per un periodo non superiore a sei mesi.

4. Tutti gli atti relativi alla attività di certificazione, ivi comprese le relazioni tecniche e i rapporti di prova, devono essere conservati per almeno dieci anni.

Art. 5.

1. Alle procedure relative all'attività di notifica degli organismi ed a quelle di vigilanza sugli organismi stessi, si applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994.

Art. 6.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è notificato alla Commissione europea.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma 30 dicembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

11A00579

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 18 gennaio 2011.

Aggiornamento dell'elenco dei medicinali, istituito con il provvedimento della Commissione Unica del Farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 648/96.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, recante misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* (*G.U.*) n. 300 del 23 dicembre 1996 ed in particolare l'art. 1, comma 4;

Visto il provvedimento della Commissione Unica del Farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000 e successivi provvedimenti di modificazione ed integrazione, concernenti l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto l'art. 3, commi 2, 4 e 5 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n, 94, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1998, recante disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2006, recante attuazione della direttiva 2001/83/CR (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 219, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 9 agosto 2003, recante attuazione della direttiva 2001/20/CR relativa all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), in particolare l'art. 1, comma 796, lettera *z)*;

Vista la nota del Ministro della salute n. DGFDM/SDG/P/5106/I.4.c.b del 12 febbraio 2007, finalizzata a continuare ad assicurare agli assistiti trattamenti indispensabili e appropriati alle loro specifiche condizioni patologiche, attraverso la revisione e l'aggiornamento dell'elenco dei farmaci predisposto in attuazione dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 536 del 1996;

Considerato il Regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004, finalizzato ad agevolare lo sviluppo e l'accessibilità di medicinali per uso pediatrico e recante disposizioni per gli Stati Membri sulla necessità di raccogliere i dati disponibili su tutti gli impieghi esistenti dei medicinali nella popolazione pediatrica;

Ritenuto di integrare ed aggiornare l'elenco dei farmaci erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, predisposto in attuazione dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, sopra citato, inserendo in un nuovo distinto allegato i farmaci con uso consolidato nel trattamento di patologie infettive pediatriche per indicazioni anche differenti da quelle previste dal provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio;

Tenuto conto dei pareri della Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) resi nella riunione del 23 e 24 novembre 2010 - Stralcio Verbale n. 11;

Tenuto conto degli approfondimenti effettuati nel corso della riunione del Gruppo tecnico delle Regioni sul tema dell'off-label in data 3 aprile 2007;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco;

Determina:

Art. 1.

1. L'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996, istituito con il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, citato in premessa, e già aggiornato come da determinazione 20 gennaio 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2010, è ulteriormente integrato mediante l'aggiunta, alla specifica sezione concernente i medicinali che possono essere utilizzati, in ambito pediatrico, per una o più indicazioni terapeutiche diverse da quelle autorizzate, della lista costituente l'allegato P2, che ne costituisce parte integrante, relativa ai farmaci con uso consolidato, sulla base dei dati della letteratura scientifica, nel trattamento di patologie infettive pediatriche.

2. L'utilizzo dei medicinali di cui all'elenco del comma 1 (limitatamente alla specifica sezione in cui sono inserite le liste costituenti gli allegati P1 e P2, non comporta l'obbligo di trasmissione dei dati individuati dall'art. 4 (monitoraggio clinico) e dall'art. 6 (spesa farmaceutica) del provvedimento CUF datato 20 luglio 2000, citato in premessa.

Art. 2.

I medicinali inclusi nell'elenco di cui all'art. 1 sono erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale nel rispetto delle estensioni di indicazioni riportate nell'elenco medesimo.

Art. 3.

L'elenco dei medicinali di cui all'art. 1, può essere sottoposto a revisione con cadenza periodica.

Art. 4.

La metodologia utilizzata per la predisposizione ed eventuali aggiornamenti dell'elenco dei medicinali di cui all'art. 1, viene riportata per intero sul sito dell'Agenzia italiana del farmaco www.agenziafarmaco.it

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2011

Il direttore generale: RASI

ALLEGATO P1 GENNAIO 2010

FARMACI CON EVIDENZA SCIENTIFICA A SUPPORTO DELL'USO IN PEDIATRIA PER INDICAZIONI TERAPEUTICHE DIVERSE DA QUELLE AUTORIZZATE

ATC = C (Cardiovascolari)

Principio attivo	Indicazione pediatrica autorizzata	Posologia pediatrica autorizzata	Uso off-label che si vuole autorizzare	Evidenze a sostegno del bisogno terapeutico	Presenza di almeno 1 RCT SI / NO (referenza)	BNF for Children 2009, Guida all'Uso dei Farmaci nei Bambini 2003	Note
ADENOSINA	Nessuna	Riportata nel BNF e Guida uso farmaci nei Bambini per un uso e.v., nel neonato, tra 1 mese-12 anni, 12-18 anni	Tachicardia sopraventricolare	° Manole MD, Saladino RA. Emergency department management of the pediatric patient with supraventricular tachycardia. Pediatr Emerg Care. 2007;23(3):176-85. ° D S Kothari. Neonatal tachycardias: an update. Arch Dis Child - Fetal and Neonatal Edition 2006;91:F136-F144. ° Dixon J, Guidelines and adenosine dosing in supraventricular tachycardia. Arch Dis Child 2005;90:1190–1. ° Losek JD. Adenosine and pediatric supraventricular tachycardia in the emergency department: multicenter study and review. Ann Emerg Med. 1999;33(2):185-91.	**NO** Indicazione in alcune review pediatriche su tachicardia sopraventricolare come farmaco di prima scelta sulla base di esperienze osservazionali non controllate (anche per il neonato).	Non licenziato nei bambini; Indicazioni riportate: quelle per cui si richiede l'autorizzazione	Nessun trial per questa indicazione nel neonato. Solo un trial pubblicato nel 1996 ha studiato il trattamento con adenosina verso placebo in un gruppo di 18 neonati a termine con ipertensione polmonare persistente, in epoca pre-NO.
ADRENALINA	Shock anafilattico, angioedema ; Rianimazione e cardio-polmonare; bassa gittata cardiaca	Riportata nel BNF e Guida uso farmaci nei Bambini per un uso e.v., nel neonato, tra 1 mese-12 anni, 12-18 anni. Indicata per somministrazione e in aereosol nel laringospasmo	Nebulizzazione nel trattamento della bronchiolite grave, laringite acuta severa	Croup: ° Bjornson CL, Lancet 2008;371(9609):329-39. Bronchiolite: ° King TM, Is epinephrine efficacious in the treatment of bronchiolitis? Arch Pediatr Adolesc Med. 2003;157(10):965-8. *(controverso)*	Croup: **SI** ° Waisman Y, Prospective randomized double-blind study comparing L-epinephrine and racemic epinephrine aerosols in the treatment of laryngotracheitis (croup). Pediatrics. 1992;89(2):302-6 Bonchiolite: **SI** ° Epinephrine for bronchiolitis. Cochrane Database Syst Rev. 2004;(1):CD003123 ° Plint AC. Epinephrine and dexamethasone in children with bronchiolitis. N Engl J Med. 2009; 360(20): 2079-89.	Licenziato nei bambini per shock anafilattico, rianimazione cardiopolmonare, bassa gittata cardiaca. Indicato per il trattamento del laringospasmo severo	Nella laringite di grado moderato-severo l'efficacia dell'adrenalina in aeresol è dimostrata in RCT. Per il trattamento della bronchiolite l'utilizzo dell'aeresol di adrenalina è controverso e da riservare a casi severi con valutazione dell'efficacia su parametri clinici quali la Sat.02, la dispnea. Nei casi non responder si sospende.

Principio attivo	Indicazione pediatrica autorizzata	Posologia pediatrica autorizzata	Uso off-label che si vuole autorizzare	Evidenze a sostegno del bisogno terapeutico	Presenza di almeno 1 RCT SI / NO (referenza)	BNF for Children 2009, Guida all'Uso dei Farmaci nei Bambini 2003	Note
AMIODARONE	Nessuna	Riportata nel BNF e Guida uso farmaci nei Bambini per un uso orale/e.v., nel neonato, tra 1 mese-12 anni, 12-18 anni	Aritmia sovraventricolare e ventricolare; flutter atriale; in corso di manovre di rianimazione cardiopolmonare.	° Tibballs J. Paediatric cardiopulmonary resuscitation: recent changes to guidelines. ° J Paediatr Child Health 2008;44(1-2):67-9.	**SI** **°** Saul JP et al. Intravenous amiodarone for incessant tachyarrhythmias in children: a randomized, double-blind, antiarrhythmic drug trial.Circulation. 2005;112(22):3470-7.	° BNF: Non licenziato <3 ann ° Guida uso farmaci nei Bambini: Non licenziato nei bambini.	Pubblicato un solo RCT in età pediatrica con risultati controversi. Necessità di maggiori studi
AMLODIPINA	Nessuna	Riportata nel BNF per uso orale nei pazienti da 1 mese -18 anni	Ipertensione arteriosa	° National High Blood Pressure Education Program Working Group. The fourth report on the diagnosis, evaluation and treatment of high blood pressure in children and adolescents. Pediatrics 2004; 114(suppl): 555-576	**SI** **°** Flynn JT. A randomized, placebo-controlled trial of amlodipine in children with hypertension. J Pediatr 2004;145(3):353-9. ° Rogan JW, et al. A randomized prospective crossover trial of amlodipine in pediatric hypertension. Pediatr Nephrol. 2000;14(12):1083-7.	Non licenziato nei bambini. Indicazioni riportate: quella per cui si richiede l'autorizzazione	
ATORVASTATINA	Nessuna In scheda tecnica riportato che l'esperienza in pediatria è limitata ad un piccolo numero di pazienti (età: 4-17 anni) con dislipidemie gravi, come l'ipercoleste-rolemia familiare omozigote.	Riportata nel BNF al di sopra dei 10 anni	Ipercolesterolemi e familiari nei pazienti che non rispondono alla dieta e altri presidi e che hanno un valore di colesterolemia >300 mg/dl; ipercolesterolemi e severe nel post-trapianto, sindrome nefrosica	Quelli riportati per la pravastatina.	**SI** **°** Shafiq N, A meta-analysis to evaluate the efficacy of statins in children with familial hypercholesterolemia. Int J Clin Pharmacol Ther. 2007;45(10):548. ° McCrindle BW, Efficacy and safety of atorvastatin in children and adolescents with familial hypercholesterolemia or severe hyperlipidemia: a multicenter, randomized, placebo-controlled trial. J Pediatr. 2003 Jul;143(1):74-80.	Non licenziato nei bambini; Indicazioni riportate: quelle per cui si richiede l'autorizzazione	Le statine approvate dalla FDA per il trattamento delle ipercolestrolemie familiari sono la pravastatina, la sinvastatina, la lovastatina e l'atorvastatina. In età pediatrica l'utilizzo delle statine nelle dislipidemie secondarie (sindrome nefrosica, post-trapianto) è controverso e và ragionevolmente preso in considerazione caso per caso.

Principio attivo	Indicazione pediatrica autorizzata	Posologia pediatrica autorizzata	Uso off-label che si vuole autorizzare	Evidenze a sostegno del bisogno terapeutico	Presenza di almeno 1 RCT SI / NO (referenza)	BNF for Children 2009, Guida all'Uso dei Farmaci nei Bambini 2003	Note
BOSENTAN	Nessuna	Riportata nel BNF per uso orale nei pazienti da 3-18 anni	Ipertensione arteriosa polmonare primitiva e secondaria	° Rosenzweig EB, et al Effects of long-term bosentan in children with pulmonary arterial hypertension. J Am Coll Cardiol. 2005;16;46(4):697-704. ° Fasnacht MS, Swiss Society for Pulmonary Arterial Hypertension. The Swiss registry for pulmonary arterial hypertension: the paediatric experience. Swiss Med Wkly. 2007;137:510-3. ° Maiya S, et al Response to bosentan in children with pulmonary hypertension. Heart. 2006;92(5):664. ° Haworth SG. The management of pulmonary hypertension in children. Arch Dis Child. 2008;93(7):620-5. ° Hislop AA. Treatment and survival in children with pulmonary arterial hypertension: the UK Pulmonary Hypertension Service for Children 2001-2006. Heart. 2009;95(4):312-7. ° Beghetti M. Bosentan in pediatric patients with pulmonary arterial hypertension. Curr Vasc Pharmacol. 2009;7(2):225-33. ° De Wolf D. Clinical practice: pulmonary hypertension in children. Eur J Pediatr. 2009 May;168(5):515-22.	**No** Case series. Nessun trial randomizzato nel neonato. Nella Cochrane Library solo una revisione sistematica sull'uso del farmaco negli adulti -> forse qualche beneficio	Non licenziato nei bambini <12 anni. Indicazioni riportate: ipertensione primitiva polmonare	Mancano RCT condotti in età pediatrica. Nella metanalisi della Cochrane nel paziante adulto ne è dimostrata l'efficacia, anche se i lavori non hanno adeguato follow-up. Diverse case series in età pediatrica ne dimostrano l'efficacia nella riduzione della pressione arteriosa polmonare. Il trattamento della ipertensione arteriosa polmonare del bambino non ha farmaci formalmente approvati e studi clinici randomizzati a supporto. Tuttavia in assenza di terapie farmacologiche alternative i farmaci utilizzati correntemente nella pratica (ossido nitrico, sildenafil, bosentan, esoprostenol) hanno un loro razionale che dipende: a) dalla severità della patologia, spesso mortale; b) da esperienze sempre più numerose osservazionali in lattanti e bambini. Per il Bosentan non è riportato nel BNF un dosaggio <dei 3 anni. L'EMEA ha dato approvazione per l'uso del Bosentan come orphan drug http://www.emea.europa.eu/pdfs/human/comp/opinion/128003en.pdf

Principio attivo	Indicazione pediatrica autorizzata	Posologia pediatrica autorizzata	Uso off-label che si vuole autorizzare	Evidenze a sostegno del bisogno terapeutico	Presenza di almeno 1 RCT SI / NO (referenza)	BNF for Children 2009, Guida all'Uso dei Farmaci nei Bambini 2003	Note
CAPTOPRIL	Nessuna	Riportata nel BNF e Guida uso farmaci nei Bambini per un uso orale nel neonato, tra 1 mese -12 anni, 12-18 anni	Ipertensione arteriosa, scompenso cardiaco, proteinuria nelle nefriti o diabete	° Momma K. ACE inhibitors in pediatric patients with heart failure. Paediatr Drugs. 2006;8(1):55-69 ° Stern H, Captopril in children with dilated cardiomyopathy: acute and long-term effects in a prospective study of hemodynamic and hormonal effects. Pediatr Cardiol 1990;11(1):22–8. ° Fenton M et al Understanding chronic heart failure. Arch Dis Child. 2007;92(9):812-6. ° Simonetti et al. Effects of antihypertensive drugs on blood pressure and proteinuria in childhood. J Hypertens. 2007;25(12):2370-6. ° Robinson RF, et al. Pharmacologic treatment of chronic pediatric hypertension. Paediatr Drugs. 2005;7(1):27-40. ° Almerie MQ, et al. Should Angiotensin converting enzyme inhibitors be used in children with Type 1 diabetes and Microalbuminuria? Arch Dis Child. 2008;93(7): 633-5.	Ipertensione:**SI** **°** Sinaiko A et al. Antihypertensive effect and elimination kinetics of captopril in hypertensive children with renal disease. J Pediatr. 1983;103(5):799-805. Scompenso Cardico: **NO**, case series Proteinuria Diabete: **SI** **°** Cook et al. Angiotensin converting enzyme inhibitor therapy to decrease microalbuminuria in normotensive children with insulin-dependent diabetes mellitus. J Pediatr 1990;117:39-45 Proteinuria Nefropatia: **No** per captopril (case series); **SI** per altri ACE inibitori	° BNF: non licensiato l'utilizzo nei bambini. Indicazioni riportate: quelle per cui si chiede l'autorizzazione ° Guida all'uso dei farmaci bambini: autorizzato l'uso per tutte le età nell'ipertensione grave e nell'insufficienza cardiaca, non autorizzato per ipertensione lieve-moderata:	L'utilizzo nel neonato richiede particolare attenzione e monitoraggio. Documentato il rischio di inefficacia o di sovradosaggio con le preparazioni del farmaco adattate dalle formulazioni disponibili per l'adulto [Mulla H, et al. Arch Dis Child. 2007;92(5):409-11]. Esperienze molto limitate sull'uso degli ACE inibitori nella nefropatia diabetica del bambino

Principio attivo	Indicazione pediatrica autorizzata	Posologia pediatrica autorizzata	Uso off-label che si vuole autorizzare	Evidenze a sostegno del bisogno terapeutico	Presenza di almeno 1 RCT SI / NO (referenza)	BNF for Children 2009, Guida all'Uso dei Farmaci nei Bambini 2003	Note
CARVEDILOLO	Nessuna	Riportata nel BNF per uso orale tra 2-18 anni	Ipertensione arteriosa, scompenso cardiaco	° Greenway SC, Benson LN. The use of carvedilol in pediatric heart failure. Cardiovasc Hematol Disord Drug Targets. 2006;6(1):35-42. ° Bruns LA, et al. Carvedilol as therapy in pediatric heart failure: an initial multicenter experience. J Pediatr. 2001;138(4):505-11. ° Foerster SR, Pediatric heart failure therapy with beta-adrenoceptor antagonists. Paediatr Drugs 2008;10(2):125-34.	Scompenso: **SI** ° Shaddy RE, Pediatric Carvedilol Study Group. Carvedilol for children and adolescents with heart failure: a randomized controlled trial. JAMA 2007;298:1171-9. Bajcetic M et al. Effects of carvedilol on left ventricular function and oxidative stress in infants and children with idiopathic dilated cardiomyopathy: a 12-month, two-center, open-label study. Clin Ther 2008;30(4):702-14.	Non licenziato nei bambini. Indicazioni riportate: scompesno cardiaco (terapia aggiuntiva); esperienze limitate	Nella terapia dello scompenso cardiaco l'utilizzo nell'adulto dei beta-bloccanti può dare risultati favorevoli. In età pediatrica l'esperienza prodotta con l'utilizzo del carvedilolo è limitata. Il trial clinico pubblicato su JAMA 2007 riporta risultati negativi, anche se con il limite di una potenza dello studio non adeguata per risultati conclusivi.
DOBUTAMINA	Nessuna	Riportata nel BNF e Guida uso farmaci nei Bambini per un uso e.v., nel neonato, tra 1 mese-12 anni, 12-18 anni	Supporto inotropo nel breve periodo della bassa portata cardiaca, dopo intervento cardiochirurgico, cardiomiopatie, shock	° Han YY, et al. Early reversal of pediatric-neonatal septic shock by community physicians is associated with improved outcome. Pediatrics 2003;112(4):793-9 ° Dellinger et al Surviving Sepsis Campaign: international guidelines for management of severe sepsis and septic shock: 2008.. Crit Care Med. 2008;36(1):296-327.	**SI** ° Osborn DA, et al Low superior vena cava flow and effect of inotropes on neurodevelopment to 3 years in preterm infants. Pediatrics. 2007;120(2):372-80.	Non licenziato nei bambini; Indicazioni riportate: quelle per cui si richiede l'autorizzazione	
DOPAMINA	Nessuna	Riportata nel BNF e Guida uso farmaci nei Bambini per un uso e.v., nel neonato, tra 1 mese-12 anni, 12-18 anni	Trattamento della bassa portata cardiaca dovuta ad ipotensione acuta, shock, insufficienza cardiaca, dopo intervento cardiochirurgico	° Dellinger RP et al. Surviving Sepsis Campaign: international guidelines for management of severe sepsis and septic shock: 2008. Crit Care Med. 2008;36(1):296-327 ° Han YY et al. Early reversal of pediatric-neonatal septic shock by community physicians is associated with improved outcome. Pediatrics. 2003;112(4):793-9.	**SI** ° Subhedar NV, Shaw NJ. Dopamine versus dobutamine for hypotensive preterm infants. Cochrane Database Syst Rev. 2003;(3):CD001242. ° Mullner M, et al. Vasopressors for shock. Cochrane Database Syst Rev. 2004;(3):CD003709.	Non licenziato nei bambini < 12 anni; Indicazioni riportate: quelle per cui si richiede l'autorizzazione	

Principio attivo	**Indicazione pediatrica autorizzata**	**Posologia pediatrica autorizzata**	**Uso off-label che si vuole autorizzare**	**Evidenze a sostegno del bisogno terapeutico**	**Presenza di almeno 1 RCT SI / NO (referenza)**	**BNF for Children 2009, Guida all'Uso dei Farmaci nei Bambini 2003**	**Note**
ENALAPRIL	Nessuna	Riportata nel BNF e Guida uso farmaci nei Bambini per un uso orale nel neonato, tra 1 mese -12 anni, 12-18 anni	Ipertensione arteriosa, scompenso cardiaco, proteinuria nelle nefriti o diabete	Vedi captopril	**Ipertensione: SI** ° Wells T, et al ; Enalapril Pediatric Hypertension Collaborative Study Group. A double-blind, placebo-controlled, dose-response study of the effectiveness and safety of enalapril for children with hypertension. J Clin Pharmacol. 2002;42(8):870-80. Scompenso Cardiaco:**SI** °Silber JH, et al Enalapril to prevent cardiac function decline in long-term survivors of pediatric cancer exposed to anthracyclines. J Clin Oncol. 2004;22(5):820-8. Proteinuria Diabete: **SI** ° Rudberg S, et al Effect of angiotensin converting enzyme inhibitor or beta blocker on glomerular structural changes in young microalbuminuric patients with Type I (insulin-dependent) diabetes mellitus.Diabetologia. 1999;42(5):589-95. Proteinuria Nefropatia: **SI** ° Bagga A, et al. Enalapril dosage in steroid-resistant nephrotic syndrome. Pediatr Nephrol 2004;19(1):45-50	° BNF: non licenziato l'utilizzo nei bambini con peso <20Kg per trattamento ipertensione. Non licenziato nei bambini per scompenso cardiaco, proteinuria nelle nefriti-diabete; non licenziato per il trattamento dell'ipertensione nei bambini con peso <20kg. Indicazioni riportate: quelle per cui si chiede l'autorizzazione ° Guida all'uso dei farmaci bambini: non autorizzato.	

Principio attivo	Indicazione pediatrica autorizzata	Posologia pediatrica autorizzata	Uso off-label che si vuole autorizzare	Evidenze a sostegno del bisogno terapeutico	Presenza di almeno 1 RCT SI / NO (referenza)	BNF for Children 2009, Guida all'Uso dei Farmaci nei Bambini 2003	Note
ESMOLOLO	nessuna	Riportata nel BNF per uso e.v. tra 1 mese - 18 anni	Tachicardie sopraventricolari	° Adamson PC, et al. The pharmacokinetics of esmolol in pediatric subjects with supraventricular arrhythmias. Pediatr Cardiol 2006;27(4):420-7 ° Balcells J, et al. Successful treatment of long QT syndrome-induced ventricular tachycardia with esmolol. Pediatr Cardiol. 2004;25(2):160	**SI** **°** Tabbutt S et al. The safety, efficacy, and pharmacokinetics of esmolol for blood pressure control immediately after repair of coarctation of the aorta in infants and children: a multicenter, double-blind, randomized trial. J Thorac Cardiovasc Surg. 2008;136(2):321-8.	Non licenziato nei bambini. Indicazione riportata: quella per cui si chiede l'autorizzazione	
FLECAINIDE	Nessuna	Riportata nel BNF e Guida uso farmaci nei bambini per un uso orale/ e.v., nel neonato, tra 1 mese-12 anni, 12-18 anni	Tachicardie sopraventricolari da rientro (in particolare tachicardia nodale AV di tipo reciproco); trattamento delle ectopie ventricolari e della tachicardia ventricolare, in casi resistenti ad altri trattamenti	° Paul L et al. Supraventricular tachycardia in infants, children and adolescents: diagnosis, and pharmacological and interventional therapy. Paediatr Drugs. 2000;2(3):171-81. ° Luedtke SA, et al. Pharmacologic management of supraventricular tachycardias in children. Part 2: Atrial flutter, atrial fibrillation, and junctional and atrial ectopic tachycardia. Ann Pharmacother 1997;31(11):1347-59. ° Pfammatter JP, Bauersfeld U. Safety issues in the treatment of paediatric supraventricular tachycardias. Drug Saf 1998;18(5):345-56. ° Bouhouch R et al. Pharmacological therapy in children with nodal reentry tachycardia: when, how and how long to treat the affected patients. Curr Pharm Des. 2008;14(8):766-9.	NO: Case series	Non licenziato < 12 anni; Indicazioni riportate: quelle per cui si richiede l'autorizzazione	

Principio attivo	Indicazione pediatrica autorizzata	Posologia pediatrica autorizzata	Uso off-label che si vuole autorizzare	Evidenze a sostegno del bisogno terapeutico	Presenza di almeno 1 RCT SI / NO (referenza)	BNF for Children 2009, Guida all'Uso dei Farmaci nei Bambini 2003	Note
FUROSEMIDE	Nessuna	Riportata nel BNF e Guida uso farmaci BB per un uso orale e e.v., nel neonato, tra 1 mese-12 anni, 12-18 anni	Insufficienza renale acuta e cronica; sindrome nefrosica; edemi: di genesi cardiaca, di origine renale, periferici, polmonare cronico.	° Prandota J. Clinical pharmacology of furosemide in children: a supplement. Am J Ther 2001;8(4):275-89. ° Kapur G. Treatment of severe edema in children with nephrotic syndrome with diuretics alone--a prospective study. Clin J Am Soc Nephrol. 2009;4(5):907-13	**SI** **°** Dharmaraj R. Randomized cross-over trial comparing albumin and frusemide infusions in nephrotic syndrome. Pediatr Nephrol. 2009;24(4):775-82	° BNF: non licensiato per l'uso nei bambini per l'ipertensione. ° Guida all'uso dei farmaci nei bambini: autorizzato l'uso nei bambini. Indicazioni riportate: quelle per cui si richiede l'autorizzazione	In letteratura sono stati pubblicati pochi studi sull'uso in età pediatrica. Nella pratica corrente l'uso risulta essere consolidato e molto diffuso in diverse situazioni
IDROCLOROTIAZIDE	Nessuna	Riportata nel BNF e Guida all'uso dei farmaci BB nel neonato; 1-6 mesi; 6 mesi - 12 anni; 12-18 anni	Insufficienza cardiaca, ipertensione, edema, diabete insipido nefrogenico	° Cheetham T. Diabetes insipidus in children: pathophysiology, diagnosis and management. Paediatr Drugs 2002;4(12):785-96. ° Kirchlechner V. Treatment of nephrogenic diabetes insipidus with hydrochlorothiazide and amiloride. Arch Dis Child. 1999;80(6):548-52. ° National High Blood Pressure Education Program Working Group. The fourth report on the diagnosis, evaluation and treatment of high blood pressure in children and adolescents.Pediatrics 2004;114(suppl): 555-576.	**Ipertensione: SI** ° Sorof JM, et al Beta blocker thiazide combination for treatment of hypertensive children: a randomized double-blind, placebo-controlled trial. Pediatr Nephrol. 2002;17(5):345-50.	° BNF: non licensiato per l'uso nei bambini. ° Guida all'uso dei farmaci nei Bambini: autorizzato l'uso nei bambini ad ogni età. Indicazioni riportate: quelle per cui si richiede l'autorizzazione	
LABETALOLO	nessuna	Riportata nel BNF e Guida uso farmaci nei Bambini per un uso orale/e.v., nel neonato, tra 1 mese-12 anni, 12-18 anni	Ipertensione e crisi ipertensive	° Deal JE, et al Management of hypertensive emergencies. Arch Dis Child. 1992;67(9):1089-92. ° Robinson RF, et al. Pharmacologic treatment of chronic pediatric hypertension. Paediatr Drugs 2005;7(1):27-40. ° Flynn JT, Severe hypertension in children and adolescents: pathophysiology and treatment. Pediatr Nephrol 2009;24(6):1101-12.	NO: Case series	Non licenziato nei bambini. Indicazioni riportate: quelle per cui si chiede l'autorizzazione	Riportato nel National High Blood Pressure Education Program Working Group. [The fourth report on the diagnosis, evaluation and treatment of high blood pressure in children and adolescents. Pediatrics 2004; 114(suppl): 555-576] come farmaco indicato per le crisi ipertensive.

Principio attivo	Indicazione pediatrica autorizzata	Posologia pediatrica autorizzata	Uso off-label che si vuole autorizzare	Evidenze a sostegno del bisogno terapeutico	Presenza di almeno 1 RCT SI / NO (referenza)	BNF for Children 2009, Guida all'Uso dei Farmaci nei Bambini 2003	Note
LIDOCAINA	Nessuna	Riportata nel BNF e Guida uso farmaci nei Bambini per un uso orale/ e.v., nel neonato, tra 1 mese -12 anni, 12-18 anni	Aritmia ventricolare, fibrillazione ventricolare durante rianimazione cardiopolmonare	° American Heart Association. 2005 American Heart Association (AHA) guidelines for cardiopulmonary resuscitation (CPR) and emergency cardiovascular care (ECC) of pediatric and neonatal patients: pediatric basic life support. Pediatrics 2006;117(5):e989-1004.	NO	Non licenziato nei bambini < 1 anno; Indicazioni riportate: quelle per cui si richiede l'autorizzazione	Riportato nelle Linee Guida dell'American Heart Association (Pediatrics 2006;117(5):e989-1004) come da prendere in considerazione nella rianimazione cardiopolmonare: "Lidocaine is de-emphasized, but it can be used for treatment of ventricular fibrillation/pulseless ventricular tachycardia if amiodarone is not available". Riportato nelle Linee Guida italiane della SICP sulla gestione della ipertensione arteriosa del bambino (Ital Heart J Suppl 2004; 5 (5): 398-412)
LISINOPRIL	Nessuna	Riportata nel BNF per uso orale tra 6-12 anni e 12-18 anni	Ipertensione arteriosa	° Raes A, et al, Lisinopril in paediatric medicine: a retrospective chart review of long-term treatment in children. J Renin Angiotensin Aldosterone Syst. 2007;8(1):3-12. ° Hogg RJ, et al. A multicenter study of the pharmacokinetics of lisinopril in pediatric patients with hypertension. Pediatr Nephrol. 2007;22(5):695-701	**Ipertensione: SI** ° Soffer B, et al. A double-blind, placebo-controlled, dose-response study of the effectiveness and safety of lisinopril for children with hypertension. Am J Hypertens. 2003;16(10):795-800.	Non licenziato nei bambini. Indicazioni riportate: quelle per cui si chiede l'autorizzazione	Riportato nel National High Blood Pressure Education Program Working Group. [The fourth report on the diagnosis, evaluation and treatment of high blood pressure in children and adolescents. Pediatrics 2004; 114(suppl): 555-576] come farmaco di possibile impiego nella ipertensione arteriosa del bambino/adolescente. Riportato nelle LG italiane della SICP sulla gestione della ipertensione arteriosa del bambino (Ital Heart J Suppl 2004; 5 (5): 398-412). Esperienze preliminari (con risultati positivi) sull'uso del farmaco per il trattamento della proteinuria da nefropatie : Nakanishi K, et al. Efficacy and safety of lisinopril for mild childhood IgA nephropathy: a pilot study.Pediatr Nephrol. 2009;24(4):845-9.

Principio attivo	Indicazione pediatrica autorizzata	Posologia pediatrica autorizzata	Uso off-label che si vuole autorizzare	Evidenze a sostegno del bisogno terapeutico	Presenza di almeno 1 RCT SI / NO (referenza)	BNF for Children 2009, Guida all'Uso dei Farmaci nei Bambini 2003	Note
LOSARTAN	Nessuna	Riportata nel BNF per uso orale tra 6-16 anni e 16-18 anni	Ipertensione arteriosa nel bambino; proteinuria da nefropatie	° Simonetti GD, et al. Effects of antihypertensive drugs on blood pressure and proteinuria in childhood. J Hypertens. 2007;25(12):2370-6. °Herder SD et al. Efficacy and safety of angiotensin II receptor type 1 antagonists in children and adolescents.Pediatr Nephrol. 2009 Nov 20.	**Ipertensione: SI** ° Shahinfar S, et al. A double-blind, dose-response study of losartan in hypertensive children. Am J Hypertens. 2005;18(2 Pt 1):183-90.	Non licenziato nei bambini. Indicazione riportata: quella per cui si chiede l'autorizzazione	Al 31 marzo 2008 l'EMEA ha approvato il Losartan (compresse rivestite con film e formulazione liquida) nel trattamento dell'ipertensione e della proteinuria nei bambini a partire dai 6 mesi di età. Riportato nel National High Blood Pressure Education Program Working Group. [The fourth report on the diagnosis, evaluation and treatment of high blood pressure in children and adolescents. Pediatrics 2004; 114(suppl): 555-576] come farmaco di possibile impiego nella ipertensione arteriosa del bambino/adolescente. Riportato nelle Linee Guida italiane della SICP sulla gestione della ipertensione arteriosa del bambino (Ital Heart J Suppl 2004; 5 (5): 398-412). Esperienze limitate su case series (con risultati positivi) sull'uso del farmaco da solo o in combinazione con Ace inibitori per il trattamento della proteinuria da nefropatie: Ellis D,et al. Long-term antiproteinuric and renoprotective efficacy and safety of losartan in children with proteinuria. J Pediatr. 2003;143(1):89-97; Ellis D, et al. Antihypertensive and renoprotective efficacy and safety of losartan. A long-term study in children with renal disorders. Am J Hypertens. 2004;17(10):928-35. Litwin M, et al. Add-on therapy with angiotensin II receptor 1 blocker in children with chronic kidney disease already treated with angiotensin-converting enzyme inhibitors. Pediatr Nephrol. 2006;21(11):1716-22. Tanaka H et al. Combined therapy of enalapril and losartan attenuates histologic progression in immunoglobulin A nephropathy. Pediatr Int. 2004;46(5):576-9.

Principio attivo	Indicazione pediatrica autorizzata	Posologia pediatrica autorizzata	Uso off-label che si vuole autorizzare	Evidenze a sostegno del bisogno terapeutico	Presenza di almeno 1 RCT SI / NO (referenza)	BNF for Children 2009, Guida all'Uso dei Farmaci nei Bambini 2003	Note
METOPROLOLO	Nessuna	Riportata nel BNF per uso orale tra 1 mese -12 anni; 12-18 anni	Ipertensione arteriosa	°Chesney RW. Is there a role for beta-adrenergic blockers in treating hypertension in children? J Pediatr. 2007;150(2):121-2	**SI** ° Batisky DL, et al. Toprol-XL Pediatric Hypertension Investigators. Efficacy and safety of extended release metoprolol succinate in hypertensive children 6 to 16 years of age: a clinical trial experience. J Pediatr. 2007;150(2):134-9, 139.e1.	Non licenziato nei bambini Indicazioni riportate: quelle per cui si chiede l'autorizzazione	Riportato nel National High Blood Pressure Education Program Working Group. [The fourth report on the diagnosis, evaluation and treatment of high blood pressure in children and adolescents. Pediatrics 2004; 114(suppl): 555-576] come farmaco di possibile impiego nella ipertensione arteriosa del bambino/adolescente. Risultati positivi in termini di controllo dei valori pressori e profilo di sicurezza nel RCT pubblicato su J Pediatrics per bambini/adolescenti età: 6-16 anni
NIFEDIPINA	Nessuna	Riportata nel BNF e Guida uso farmaci BB per un uso orale tra 1 mese-12 anni, 12-18 aa	Ipertensione arteriosa, crisi ipertensive, angina in malattia di kawasaki o da progeria, fenomeno di Raynaud	°Sahney S. A review of calcium channel antagonists in the treatment of pediatric hypertension. Paediatr Drugs. 2006;8(6):357-73.	**SI** **°** Rogan JW, A randomized prospective crossover trial of amlodipine in pediatric hypertension. Pediatr Nephrol. 2000;14(12):1083-7.	° BNF: non licenziato l'utilizzo in età pediatrica; ° Guida all'uso dei farmaci: autorizzato l'uso nei bambini	Riportato nel National High Blood Pressure Education Program Working Group. (The fourth report on the diagnosis, evaluation and treatment of high blood pressure in children and adolescents. Pediatrics 2004; 114(suppl): 555-576) come farmaco di possibile impiego nel controllo dell' ipertensione arteriosa e nelle crisi ipertensive. Non esperienze in clinical trial (un solo RCT su 11 pazienti comparativo vs amlodipina)
NITROPRUSSIATO	Nessuna	Riportata nel BNF per utilizzo con infusione continua nel neonato e da 1 m-18 aa	Crisi ipertensive	Temple ME, Nahata MC. Treatment of pediatric hypertension. Pharmacotherapy. 2000 ;20(2):140-50	**SI** Yaster M. A comparison of nitroglycerin and nitroprusside for inducing hypotension in children: a double-blind study. Anesthesiology 1986;65(2):175-9.	Non licenziato nei bambini. Indicazioni riportate: quelle per cui si chiede l'autorizzazione	Il nitroprusiato è uno dei 5 farmaci riportati dal National High Blood Pressure Education Program Working Group per il controllo delle crisi ipertensive severe. Presenta diversi effetti collaterali che vanno monitorati

Principio attivo	Indicazione pediatrica autorizzata	Posologia pediatrica autorizzata	Uso off-label che si vuole autorizzare	Evidenze a sostegno del bisogno terapeutico	Presenza di almeno 1 RCT SI / NO (referenza)	BNF for Children 2009, Guida all'Uso dei Farmaci nei Bambini 2003	Note
NORADRENALINA	Nessuna	Riportata nel BNF e Guida all'uso dei farmaci BB per uso e.v dalla nascita a 18 aa	Come inotropo in tutti i casi di bassa portata cardiaca (ad es Shock settico; emergenze da ipotensione acuta)	°Surviving Sepsis Campaign: international guidelines for management of severe sepsis and septic shock: 2008. Crit Care Med 2008;36(1):296-327. °Irazuzta J. Pharmacologic support of infants and children in septic shock. J Pediatr (Rio J). 2007;83(2 Suppl):S36-45. °Farand P, Review article: organ perfusion/permeability-related effects of norepinephrine and vasopressin in sepsis. Can J Anaesth. 2006;53(9):934-46.	NO	Non licenziato nei bambini. Indicazioni riportate: quelle per cui si chiede l'autorizzazione	L'uso della noradrenalina è previsto dalla recenti LG sul trattamento dello shock settico come farmaco inotropo: "vasopressor preference for norepinephrine or dopamine to maintain an initial target of mean arterial pressure > or = 65 mm Hg (level of evidence:1C)

Principio attivo	Indicazione pediatrica autorizzata	Posologia pediatrica autorizzata	Uso off-label che si vuole autorizzare	Evidenze a sostegno del bisogno terapeutico	Presenza di almeno 1 RCT SI / NO (referenza)	BNF for Children 2009, Guida all'Uso dei Farmaci nei Bambini 2003	Note
PRAVASTATINA	Nessuna	Riportata nel BNF per uso orale tra 8-14 aa e 14-18 aa; riportata in Guida all'uso dei farmaci bambini età 2-18 aa	Ipercolesterolemie familiari nei pazienti che non rispondono alla dieta e altri presidi e che hanno un valore di colesterolemia >300 mg/dl; ipercolesterolemie severe nel post-trapianto, sindrome nefrosica	° McCrindle BW et al. Drug therapy of high-risk lipid abnormalities in children and adolescents: a scientific statement from the American Heart Association Atherosclerosis, Hypertension, and Obesity in Youth Committee, Council of Cardiovascular Disease in the Young, with the Council on Cardiovascular Nursing. Circulation 2007;115(14):1948-67.Daniels SR, Greer FR. Committee on NutritionLipid screening and cardiovascular health in childhood. Pediatrics 2008;122(1):198-208. ° Belay B, et al. The use of statins in pediatrics: knowledge base, limitations, and future directions. Pediatrics. 2007;119(2):370 ° Arambepola C, et al. Statin treatment for children and adolescents with heterozygous familial hypercholesterolaemia: A systematic review and meta-analysis. Atherosclerosis. 2007;195(2):339-4 ° Belay B, The use of statins in pediatrics: knowledge base, limitations, and future directions. Pediatrics 2007;119:370-80 ° Prescott WA Jr,et al. The potential role of HMG-CoA reductase inhibitors in pediatric nephrotic syndrome. Ann Pharmacother. 2004;38(12):2105-14 ° Wiegman A, et al. JAMA 2004; 292(3):331-7 ° Belay B, Pediatrics 2007;119:370-8.	**SI** **°** Shafiq N, A meta-analysis to evaluate the efficacy of statins in children with familial hypercholesterolemia. Int J Clin Pharmacol Ther. 2007;45(10):548 ° Wiegman A, et al Efficacy and safety of statin therapy in children with familial hypercholesterolemia: a randomized controlled trial.JAMA. 2004;292(3):331-7.	° BNF: Licenziato nei bambini >8 anni con ipercolesterolemia familiare. Indicazione riportata: iperlipidemia compresa l'ipercolesterolemia familiare. ° Guida all'uso dei farmaci bambini: non autorizzato	Le statine approvate dalla FDA per il trattamento delle ipercolestrolemie familiari sono la pravastatina, la sinvastatina, la lovastatina e l'atorvastatina. In età pediatrica l'utilizzo delle statine nelle dislipidemie secondarie (sindrome nefrosica, post-trapianto) è controverso e và ragionevolmente preso in considerazione caso per caso.

Principio attivo	Indicazione pediatrica autorizzata	Posologia pediatrica autorizzata	Uso off-label che si vuole autorizzare	Evidenze a sostegno del bisogno terapeutico	Presenza di almeno 1 RCT SI / NO (referenza)	BNF for Children 2009, Guida all'Uso dei Farmaci nei Bambini 2003	Note
PROPAFENONE	Nessuna	Riportata nel BNF per età 12-18 aa; riportata in Guida uso farmaci nei bambini per uso orale/e.v nel neonato, 1 m-2aa, 2-12 aa, 12-18 aa	Prevenzione e trattamento di tachicardie e tachiaritmie sopraventricolari e ventricolari	°Ito S, et al. Intravenous and oral propafenone for treatment of tachycardia in infants and children: pharmacokinetics and clinical response. J Clin Pharmacol. 1998;38(6):496-501. °Janousek J, Paul T. Safety of oral propafenone in the treatment of arrhythmias in infants and children (European retrospective multicenter study). Working Group on Pediatric Arrhythmias and Electrophysiology of the Association of European Pediatric Cardiologists. Am J Cardiol. 1998;81(9):1121-4. °Ratnasamy C. Pharmacological therapy in children with atrioventricular reentry: which drug? Curr Pharm Des. 2008;14(8):753-61.	NO Case series	Non licenziato nei bambini; Indicazioni riportate: quelle per cui si richiede l'autorizzazione	Uso discretamente consolidato nella pratica

Principio attivo	Indicazione pediatrica autorizzata	Posologia pediatrica autorizzata	Uso off-label che si vuole autorizzare	Evidenze a sostegno del bisogno terapeutico	Presenza di almeno 1 RCT SI / NO (referenza)	BNF for Children 2009, Guida all'Uso dei Farmaci nei Bambini 2003	Note
PROPRANOLOLO	Nessuna	Riportata nel BNF e Guida uso farmaci bambini per un uso orale/e.v., nel neonato, tra 1 mese-12 anni, 12-18 aa	Ipertensione arteriosa; cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva; tetralogia di Fallot; aritmie; ipertiroidismo, compresa la tireotossicosi neonatale; profilassi dell'emicrania; ipertensione portale con rischio di sanguinamento da varici gastroesofagee; Trattamento di gravi angiomi cutanei in lattanti (nell'ambito di protocolli di sorveglianza ospedalieri).	° Eiland LS, et al. Pediatric Migraine: Pharmacologic Agents for Prophylaxis.Ann Pharmacother 2007;41(7):1181-90 °Barnes N, Migraine headache in children. Clin Evid 2006;(15):469-75. °Robinson RF, et al. Pharmacologic treatment of chronic pediatric hypertension. Paediatr Drugs. 2005;7(1):27-40.Blood Pressure Education Program Working Group. The fourth report on the diagnosis, evaluation and treatment of high blood pressure in children and adolescents. Pediatrics 2004; 114(suppl): 555 °Ling SC. Should children with esophageal varices receive beta-blockers for the primary prevention of variceal hemorrhage? Can J Gastroenterol 2005;19(11):661-6 ° Léauté-Labrèze C, Propranolol for severe hemangiomas of infancy. N Engl J Med. 2008;358(24):2649-51 ° Sans V. Propranolol for Severe Infantile Hemangiomas: Follow-Up Report. Pediatrics 2009 Aug 10.	**Ipertensione: SI** ° Gidding SS, Therapeutic effect of propranolol on paradoxical hypertension after repair of coarctation of the aorta.N Engl J Med. 1985;312(19):1224-8. **Emicrania**: **SI** ° Victor S,. Drugs for preventing migraine headaches in children. Cochrane Database Syst Rev 2003;(4):CD002761 *(dati limitati e controversi)*	° BNF: Non licenziato nei bambini per il trattamento dell'ipertensione in bambini < 12 anni. Indicazioni riportate: quelle per cui si chiede l'autorizzazione, fatta eccezione per l'ipertensione portale. ° Guida all'uso dei farmaci: autorizzato l'uso nei bambini	°Nella profilassi dell'emicrania l'efficacia del propanololo è dimostrata in RCT di piccole dimensioni con breve follow-up. Il suo utilizzo rimane controverso e deve tenere conto del bilancio tra i rischi e i benefici, in considerazioni anche delle alternative terapeutiche (farmacologiche e non). Riportato come unico farmaco della profilassi dell'emicrania dalla lista dei farmaci essenziali per i bambini 2007 dell'OMS °L'efficacia dei beta bloccanti nella profilassi primaria e secondaria nel sanguinamento da varici gastroesofagee nei casi di ipertenione portale è dimostrata nei pazienti adulti. In età pediatrica mancano RCT che ne abbiano dimostrato chiaramente il profilo favorevole. Nella pratica clinica è largamente utilizzata °Riportato nel National High Blood Pressure Education Program Working Group. (The fourth report on the diagnosis, evaluation and treatment of high blood pressure in children and adolescents. Pediatrics 2004; 114(suppl): 555-576) come farmaco di possibile impiego nel controllo dell' ipertensione arteriosa. °Un recente utilizzo del propanolo, che sembra essere molto efficace, è quello del trattamento di gravi angiomi cutanei in lattanti (in alternativa all'uso dello steroide ad alte dosi). Il trattamento potrebbe essere autorizzato nell'ambito di specifici programmi specialistici di sorveglianza

Principio attivo	Indicazione pediatrica autorizzata	Posologia pediatrica autorizzata	Uso off-label che si vuole autorizzare	Evidenze a sostegno del bisogno terapeutico	Presenza di almeno 1 RCT SI / NO (referenza)	BNF for Children 2009, Guida all'Uso dei Farmaci nei Bambini 2003	Note
SILDENAFIL	Nessuna	Riportata nel BNF per il neonato e da 1 mese-18 anni	Ipertensione polmonare (PAH) dopo intervento cardiaco; PAH idiopatica; PAH persistente nel neonato; Divezzamento da Ossido nitrico in PAH	° Haworth SG. The management of pulmonary hypertension in children. Arch Dis Child. 2008;93(7):620-5. ° Haworth SG Treatment and survival in children with pulmonary arterial hypertension: the UK Pulmonary Hypertension Service for Children 2001-2006. Heart. 2009;95(4):312-7. ° Krishnan U, Treatment of pulmonary hypertension in children with chronic lung disease with newer oral therapies. Pediatr Cardiol. 2008;29(6):1082-6° Humpl T. Beneficial effect of oral sildenafil therapy on childhood pulmonary arterial hypertension: twelve-month clinical trial of a single-drug, open-label, pilot study.Circulation. 2005;111(24):3274-80 ° De Wolf D. Clinical practice: pulmonary hypertension in children. Eur J Pediatr. 2009 May;168(5):515-22.	**Divezzamento da Ossido Nitrico in PAH: SI** ° Namachivayam P, Sildenafil prevents rebound pulmonary hypertension after withdrawal of nitric oxide in children. Am J Respir Crit Care Med. 2006;174(9):1042-7	Non licenziato nei bambini; Indicazioni riportate: quelle per cui si richiede l'autorizzazione	Il trattamento della ipertensione arteriosa polmonare del bambino non ha farmaci formalmente approvati e studi clinici randomizzati a supporto. Tuttavia in assenza di terapie farmacologiche alternative i farmaci utilizzati correntemente nella pratica (ossido nitrico, sildenafil, bosentan, esoprostenol) hanno un loro razionale che dipende: a) dalla severità della patologia, spesso mortale; b) da esperienze sempre più numerose osservazionali in lattanti e bambini. L'EMA ha approvato il Sildenafil nel trattamento dell'ipertensione polmonare arteriosa come orphan drug http://www.emea.europa.eu/pdfs/human/comp/opinion/157203en.pdf
SIMVASTATINA	Nessuna	Riportata nel BNF per uso orale tra 5-10 aa e 10-18 aa; riportata in Guida uso farmaci bambini tra 2-18 aa	Ipercolesterolemie familiari nei pazienti che non rispondono alla dieta e altri presidi e che hanno un valore di colesterolemia >300 mg/dl; ipercolesterolemie severe nel post-trapianto, sindrome nefrosica	°Quelli riportati per la pravastatina.	**SI** ° De Jongh S, et al. Efficacy and safety of statin therapy in children with familial hypercholesterolemia: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial with simvastatin. Circulation 2002;106(17):2231-7. ° García-de-la-Puente S,. Efficacy of simvastatin in children with hyperlipidemia secondary to kidney disorders. Pediatr Nephrol. 2009;24(6):1205-10.	Non Licenziato nei bambini. Indicazione riportata: iperlipidemia compresa l'ipercolesterolemia familiare	Le statine approvate dalla FDA per il trattamento delle ipercolestrolemie familiari sono la pravastatina, la sinvastatina, la lovastatina e l'atorvastatina. In età pediatrica l'utilizzo delle statine nelle dislipidemie secondarie (sindrome nefrosica, post-trapianto) è controverso e và ragionevolmente preso in considerazione caso per caso.

Principio attivo	Indicazione pediatrica autorizzata	Posologia pediatrica autorizzata	Uso off-label che si vuole autorizzare	Evidenze a sostegno del bisogno terapeutico	Presenza di almeno 1 RCT SI / NO (referenza)	BNF for Children 2009, Guida all'Uso dei Farmaci nei Bambini 2003	Note
SPIRONOLATTONE	Registrata la posologia	Riportata nel BNF e Guida uso farmaci bambini per un uso orale., nel neonato, tra 1 mese-12 aa; 12-18 aa Nei bambini si consiglia di ridurre opportunamente la dose, rapportandola mediamente a 3 mg/kg di peso corporeo.	Iperaldosteronismo primario, stati edematosi da iperaldosteronismo secondario (ascite ed edema, scompenso cardiaco)	°van der Vorst MM. Diuretics in pediatrics: current knowledge and future prospects. Paediatr Drugs. 2006;8(4):245-64. °Buck ML. Clinical experience with spironolactone in pediatrics. Ann Pharmacother 2005;39(5):823-8.	NO	Guida all'uso dei farmaci BB: l'uso nei bambini è autorizzato ma le sospensioni sono galeniche; BNF: non licensiato per ridurre l'ipokaliemia indotta da diuretici e amfotericina	Al pari del paziente adulto, il trattamento di alcune condizioni gravi di edema da iperaldostenonismo secondario (i.e. ascite) non ha alternative terapeutiche all'itilizzo di farmaci come lo spironolattone, spesso in associazione con i diuretici
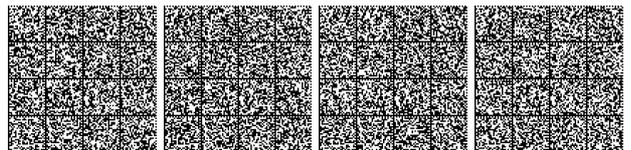
ALLEGATO P2 DICEMBRE 2010

FARMACI CON EVIDENZA SCIENTIFICA A SUPPORTO DELL'USO IN PEDIATRIA PER INDICAZIONI TERAPEUTICHE DIVERSE DA QUELLE AUTORIZZATE

ATC = J (Antiinfettivi)

Principio attivo	Indicazione pediatrica autorizzata	Posologia pediatrica (riportata da varie fonti)	Uso off-label che si vuole autorizzare	Evidenze a sostegno del bisogno terapeutico	presenza di almeno 1 RCT SI/NO	BNF for Children 2009, Guida all'Uso dei Farmaci nei Bambini 2003	Note
MINOCICLINA	Nessuna. Non indicato sotto 12 anni (vedi altre tetracicline)	100 mg/die o 50 mg bis in die ACNE (Ozolins 2004 e 2005, pazienti > 12 anni): 100 mg/die; BRUCELLA (Cascio): 5 mg/kg/die. 4 mg kg (max 200 mg) 1a dose, quindi 2 mg/kg (max 100 mg) 2 vlte/die nei > 8 anni (F,Shann Drug Doses, 2008). BNF Children 2009: infezioni suscettibili (per os) Bambini 12–18 anni 100 mg 2 volte al die acne: 100 mg 1 volta al gg o 50 mg 2 volte al gg	Trattamento dell'acne Brucellosi Profilassi antibiotica in pazienti con CVC a lunga permanenza Rickettsiosi	- Ozolins M, et al. Randomised controlled multiple treatment comparison to provide a cost-effectiveness rationale for the selection of antimicrobial therapy in acne. Health Technol Assess. 2005 Jan;9(1):iii-212. - Fleischer AB Jr, et al. Safety and efficacy of a new extended-release formulation of minocycline. Cutis. 2006 Oct;78(4 Suppl):21-31. - Stewart DM, et al. Dose-ranging efficacy of new once-daily extended-release minocycline for acne vulgaris. Cutis. 2006 Oct;78(4 Suppl):11-20. - Ozolins M, et al. Comparison of five antimicrobial regimens for treatment of mild to moderate inflammatory facial acne vulgaris in the community: randomised controlled trial. Lancet. 2004 Dec 18-31;364(9452):2188-95. Cascio A, Di Liberto C, D'Angelo M. No findings of dental defects in children treated with minocycline. Antimicrob Agents Chemother. 2004 Jul;48(7):2739-41.	SI': Ozolins 2004 e 2005 RTC ma pazienti hanno minimo 12 anni	Guida uso farmaci: SI, sopra i 12 anni BNF 2009: infezioni suscettibili (12-18 anni); acne (>12 anni)	
LEVOFLOXACINA	Nessuna: Sconsigliato in bambini ed adolescenti in crescita	Nessuna autorizzata CONGIUNTIVITE (Hwang e Lichtenstein): 1-2 gtt ogni 2 ore nei primi 2 giorni e ogni 4 ore nei 3 giorni successivi; OMA RICORRENTE o PERSISTENTE (Noel): 10 mg/kg x 2 volte/die; BCP (Bradley): 10 mg/kg x 2 volte/die; STUDIO DI FARMACOCINETICA (Chien): da 6 mesi a 5 anni 10 mg/kg per 2 volte/die, sopra i 5 anni: 10 mg/kg/die.	Infezioni gravi da Gram + e Gram - in pazienti immunocompromessi a gestione ospedaliera e TBC	- Hwang DG, Schanzlin DJ, Rotberg MH, Foulks G, Raizman MB; Levofloxacin Bacterial Conjunctivitis Place-controlled Study Group. A phase III, placebo controlled clinical trial of 0.5% levofloxacin ophthalmic solution for the treatment of bacterial conjunctivitis. Br J Ophthalmol. 2003 Aug;87(8). - Noel GJ, Blumer JL, Pichichero ME. A randomized comparative study of levofloxacin versus amoxicillin/clavulanate for treatment of infants and young children with recurrent or persistent acute otitis media. Pediatr Infect Dis J. 2008 Jun;27(6):483-9. RCT - Bradley JS, Arguedas A, Blumer JL. Comparative study of levofloxacin in the treatment of children with community-acquired pneumonia. Pediatr Infect Dis J. 2007 Oct;26(10):868-78. - Lichtenstein SJ, Rinehart M. Efficacy and safety of 0.5% levofloxacin ophthalmic solution for the treatment of bacterial conjunctivitis in pediatric patients. J AAPOS 2003; 7(5): 317-324. Chien SC, Welss TG, Blumer JL. Levofloxacin pharmacokinetics in children. J Clin Pharmacol 2005; 45:153-160.	SI': Hwang, Noel, Bradley, Lichtenstein	sconsigliato sotto l'anno di età - non consigliato in bambini ed adolescenti in crescita, ma l'utilizzo è giustificato in casi selezionati, con terapia a breve termine (Guida Uso farmaci) BNF 2009: non licenziato per l'uso sotto 1 anno di età	Garantire solo uso ospedaliero in pediatria per infezioni gravi e/o in pazienti problematici e/0 per pazienti immunodepressi
ITRACONAZOLO	Nessuna	3-5 mg/kg una volta al dì di soluzione orale a	Trattamento delle infezioni fungine	Mondal RK,et al. Randomized comparison between fluconazole and itraconazole for the treatment of candidemia	SI (Mondal RK)	Guida Uso Farmaci: SI BNF 2009: capsule non	

Principio attivo	Indicazione pediatrica autorizzata	Posologia pediatrica (riportata da varie fonti)	Uso off-label che si vuole autorizzare	Evidenze a sostegno del bisogno terapeutico	presenza di almeno 1 RCT SI/NO	BNF for Children 2009, Guida all'Uso dei Farmaci nei Bambini 2003	Note
		stomaco vuoto 5 mg/kg/die per os 2.5 mg/kg BID (Groll AH, et al. Antimicrob Agents Chemother 2002; De Repentigny L, et al. Antimicrob Agents Chemother 1998; Schmitt C, et al. Antimicrob Agents Chemother 2001); 10 mg/kg/die per os nelle NICU (Singhi SC, et al. Indian J Pediatr 2004; Mondal RK,et al. Pediatr Crit Care Med 2004)	cutanee (tinea capitis (micosi cutanee)), trattamento delle infezioni mitcotiche sistemiche inefficaci ad altri antimicotici, candidosi orale e/o esofagea dei pazienti HIV-positivi o di altri pazienti immunocompromessi non rispondenti ad altre terapie, profilassi infezioni fungine profonde in pazienti con neoplasie ematologiche o sottoposti a BMT a rischio di neutropenia, profilassi aspergillosi in malattia granulomatosa cronica	in a pediatric intensive care unit: a preliminary study. Pediatr Crit Care Med 2004;5:561-65; Singhi SC, et al. Oral itraconazole in treatment of canidemia in a pediatric intensive care unit. Indian J Pediatr 2004;71:973-77; Groll AH, et al. Safety, pharmacokinetics and pharmacodynamics of cyclodextrin itraconazole in pediatric patients with orofaringeal candidiasis. Antimicrob Agents Chemother 2002;46:2554-63; Schmitt C, et al. Pharmacokinetics of itraconazole oral solution in neutropenic children during long-term prophylaxis. Antimicrob Agents Chemother 2001;45:1561-64; Abdel-Rahman SM, et al. Single-dose pharmacokinetics of intravenous itraconazole and hydroxypropyl-β-ciclodextrin in infants, children, adolescents. Antimicrob Agents Chemother 2007;51:2668-73; De Repentigny L, et al. Repeated-dose pharmacokinetics of an oral solution of itraconazole in infants and children. Antimicrob Agents Chemother 1998;42:404-08; Foot AB, et al. Itraconazole oral solution as antifungal prophylaxis in children undergoing stem cell transplantation or intensive chemotherapy for haematological disorders. Bone Marrow Transplant 1999;24:1089-93.		autorizzate sotto 12 aa; per infusione non autorizzata Candidosi orofaringea Per Os: bambini 1 mese-12 anni: 3–5 mg/kg una volta al giorno; max 100 mg/die (200 mg/die in pazienti con AIDS o neutropenia) per 15 giorni Bambini 12–18 anni 100 mg una volta al giorno (200 mg/die in pazienti con AIDS o neutropenia) per 15 giorni Pitiriasi versicolor Per Os: bambini 1 mese–12 anni 3–5 mg/kg (max. 200 mg) una volta al giorno per 7 giorni Bambini 12–18 anni 200 mg una volta al giorno per 7 giorni Tinea corporis e tinea cruris Per Os: bambini 1 mese- 12 anni 3–5 mg/kg (max. 100 mg) una volta al giorno per 15 giorni bambini 12-18 anni sia 100 mg una volta al giorno per 15 giorni sia 200 mg una volta al giorno per 7 giorni Tinea pedis e tinea manum Per Os: bambini 1 mese-12 anni (max. 100 mg) 1 volta al giorno per 30 giorni bambini 12-18 anni sia 100 mg una volta al giorno per 30 giorni sia 200 mg due volte al giorno per 7 giorni Onicomicosi Per Os: bambini 1-12 anni ciclo di 5 mg/kg (max 200 mg) al giorno per 7 giorni; cicli successivi ripetuti a distanza di 21 giorni; 2 cicli per le unghie delle mani, 3 cicli per le unghie dei piedi. Bambini 12-18 anni sia 200 mg una volta al giorno per 3 mesi o ciclo di 200 mg due volte al giorno per 7 giorni seguito da cicli ripetuti dopo un intervallo di 21 giorni; 2	

Principio attivo	Indicazione pediatrica autorizzata	Posologia pediatrica (riportata da varie fonti)	Uso off-label che si vuole autorizzare	Evidenze a sostegno del bisogno terapeutico	presenza di almeno 1 RCT SI/NO	BNF for Children 2009, Guida all'Uso dei Farmaci nei Bambini 2003	Note
						cicli per le unghie delle mani e 3 cicli per le unghie dei piedi. Aspergillosi sistemica, candidiasi e criptococcosi inclusa la meningite da criptococco in cui altri antifungini sono risultati inappropriati o inefficaci (poche informazioni disponibili) Per Os: bambini 1 mese-18 anni 5 mg/kg (max. 200 mg) una volta la giorno; aumentare a 5 mg/kg (max 200 mg) due volte al giorno nelle malattie disseminate e invasive e nella meningite da criptococco . EV: bambini 1 mese-18 anni 2.5 mg/kg (max. 200 mg) ogni 12 ore per due giorni, poi 2.5 mg/kg (max. 200 mg) una volta la giorno per massimo 12 giorni Istoplasmosi Per Os: bambini 1 mese-18 anni 5 mg/kg (max. 200 mg) 1-2 volte al giorno Pazienti con AIDS per prevenire recidive di un'infezione fungina sottostante e profilassi in pazienti con neutropenia quando la terapia standard é risultata inappropriata Per Os: bambini 1 mese-18 anni 5 mg/kg (max. 200 mg) una volta al giorno, aumentare a 5 mg/kg (max. 200 mg) due volte al giorno in caso di bassa concentrazione ematica di itraconazolo (vedi Precauzioni d'uso) Profilassi per infezioni fungine profonde (in caso di terapia standard inappropriata) in pazienti con neoplasie ematologiche o che devono ricevere un trapianto di midollo e che si presume	

Principio attivo	Indicazione pediatrica autorizzata	Posologia pediatrica (riportata da varie fonti)	Uso off-label che si vuole autorizzare	Evidenze a sostegno del bisogno terapeutico	presenza di almeno 1 RCT SI/NO	BNF for Children 2009, Guida all'Uso dei Farmaci nei Bambini 2003	Note
						svilupperanno neutropenia Per Os: (solo preparazione liquida) bambini 1 mese-18 anni 2.5 mg/kg due volte al giorno prima del trapianto o prima della chemioterapia (attenzione ad evitare interazioni con farmaci citotossici) e continuare fino alla normalizzazione del numero dei neutrofili	
PIRAZINAMIDE	Nessuna	Guida Uso Farmaci: 35 mg/ Kg/die; RCP PIRALDINA: non indicato il dosaggio pediatrico; Swaminathan: 45 mg/kg/die; Te Water Naude: 55 mg/kg/die; Gupta (STUDIO FARMACOCINETICA): confronto fra 15 mg/kg/die e 25 mg/kg/die (si ottengono concentrazioni plasmatiche sovrapponibili). 20-35 mg/kg/die (max 1500 mg) (F Shann Drug Doses 2008)	Trattamento della tubercolosi in associazione con altri farmaci (uso ospedaliero)	- Swaminathan S. et al. Short-course chemotherapy for paediatric respiratory tuberculosis: 5-year report. Int J Tuberc Lung Dis. 2005 Jun;9(6):693-6. RCT - Te Water Naude JM, et al. Twice weekly vs. daily chemotherapy for childhood tuberculosis. Pediatr Infect Dis J. 2000 May;19(5):405-10. RCT - Magdorf K, et al. Compliance and tolerance of new antitubercular short-term chemopreventive regimens in childhood--a pilot project Pneumologie. 1994 Oct;48(10):761-4. - Peter R. Donald and H. Simon Schaaf. MINI-SYMPOSIUM: CHILDHOOD TUBERCULOSIS Old and new drugs for the treatment of tuberculosis in children. PAEDIATRIC RESPIRATORY REVIEWS (2007) 8, 134–141. National Collaborating Centre for Chronic Conditions. Tuberculosis: clinical diagnosis and management of tuberculosis, and measures for its prevention and control. London (UK): Royal College of Physicians; 2006. 215 p. Gupta P, Roy V, Rai Sethi G. Pyrazinamide blood concentrations in children suffering from tuberculosisi: a comparative study at two doses. RCT	SI': Swaminathan, Te Water Naude, Gupta.	Guida: SI BNF 2009: non autorizzato Tubercolosi in associazione con altro farmaco (solo per i primi 2 mesi): bambini 1 mese–18 anni 35 mg/kg 1 volta al giorno (max. 1.5 g per bambini con peso < 50 kg; bambini > o = a 50 kg max 2 g)	Autorizzare il solo uso ospedaliero
ETAMBUTOLO	Autorizzato per l'uso nel bambino e nell'adulto; RCP dell'ETAPIAM controindicazione <13 anni.	Guida Uso Farmaci: 15 mg/Kg/die; RCP ETAPIAM: 25-30 mg/kg/die; Thee (STUDIO FARMACOCINETICA): il dosaggio consigliatio è associato a concentrazioni ematiche sottoterapeutiche. 25 mg/kg/die per 8 settimane, quindi 15 mg/kg/die	trattamento della tubercolosi in associazione con altri farmaci (uso ospedaliero)	- Chemotherapy and management of tuberculosis in the United Kingdom: recommendations 1998. Joint Tuberculosis Committee of the British Thoracic Society. Thorax. 1998 Jul;53(7):536-48. - Treatment of tuberculosis and tuberculosis infection in adults and children. American Thoracic Society. Monaldi Arch Chest Dis. 1994 Sep;49(4):327-45. - Initial therapy for tuberculosis in the era of multidrug resistance. Recommendations of the Advisory Council for the Elimination of Tuberculosis. MMWR Recomm Rep. 1993 May 21;42(RR-7):1-8. - Peter R. Donald and H. Simon Schaaf MINI-SYMPOSIUM: CHILDHOOD TUBERCULOSIS Old and new drugs for the treatment of tuberculosis in children. PAEDIATRIC RESPIRATORY REVIEWS (2007) 8, 134–141.	NO	BNF 2009: non approvato nel Regno Unito Tubercolosi in associazione con altro farmaco (solo per i primi 2 mesi): bambini 1 mese-18 anni 15 mg/kg una volta a giorno	Autorizzare il solo uso ospedaliero

Principio attivo	Indicazione pediatrica autorizzata	Posologia pediatrica (riportata da varie fonti)	Uso off-label che si vuole autorizzare	Evidenze a sostegno del bisogno terapeutico	presenza di almeno 1 RCT SI/NO	BNF for Children 2009, Guida all'Uso dei Farmaci nei Bambini 2003	Note
				National Collaborating Centre for Chronic Conditions. Tuberculosis: clinical diagnosis and management of tuberculosis, and measures for its prevention and control. London (UK): Royal College of Physicians; 2006. 215 p. - Trebucq. Sholud etambutol be recommendede for routine treatment of tuberculosis in children? A review of literature. Int J Tuberc Lung Dis 1997; 1(1):12-15. Thee S, Detjen A, Quarcoo D. Ethambutol in paediatric tuberculosis: aspect of ethambutol serum concentration, efficacy and toxicity in children. Int J Tuberc Lung Dis 2007;11(9):965-971.			
GANCICLOVIR	Autorizzato per l'uso nel trattamento e la prevenzione del CMV. Le iniezioni sono autorizzate per l'uso nei bambini, non nei neonati. Capsule non autorizzate sotto i 12 anni. Non impiegare per la malattia da citomegalovirus neonatale o congenita.	Neonato ev. 5 mg/Kg bid, bambino ev. 5 mg/kg bid come terapia iniziale, 5-6 mg/kg in monosomministrazione come terapia di mantenimento Infezione da CMV: per infusione endovenosa, trattamento iniziale (induzione), 5 mg/kg ogni 12 ore per 14-21 giorni per terapia oppure per 7-14 giorni per prevenzione; mantenimento (per pazienti a rischio di ricaduta di retinite) 6 mg/kg al giorno 5 giorni la settimana oppure 5 mg/kg al giorno ogni giorno fino a una buona immunizzazione o guarigione (Guida all'Uso dei Farmaci)	Profilassi e trattamento delle infezioni da citomegalovirus nei pazienti immunocompromessi. Trattamento delle infezioni congenite e prenatali con dimostrata localizzazione d'organo.	Tezer H et al. Cytomegalovirus hepatitis and ganciclovir treatment in immunocompetent children. Turk J Pediatr 2008; 50 (3): 228-234 Spivey JF et al. Safety and efficacy of prolonged cytomegalovirus prophylaxis with intravenous ganciclovir in pediatric and young adult lung transplant recipients. Pediatr Transplant 2007; 11 (3): 312-318 Shereck EB et al. A pilot phase II study of alternate day ganciclovir and foscarnet in preventing cytomegalovirus (CMV) infections in at-risk pediatiatric and adolescent allogenic stem cell transplant recipients. Pediatr Blood Cancer 2007; 49 (3): 306-312 Melgosa Hijosa M et al. Preemptive treatment with oral ganciclovir for pediatric renal transplantation. Clin Nephrol 2004; 61 (4): 246-252 Hadaya K et al. Ganciclovir for severe cytomegalovirus primary infection in an immunocompetent child. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2004; 23 (3): 218-220 Zhang D et al. Pharmacokinetics of ganciclovir in pediatric renal transplant recipients. Pediatr Nephrol 2003; 18 (9): 943-948 Avila-Aguero ML, et al. Ganciclovir therapy in cytomegalovirus (CMV) infection in immunocompetent pediatric patients. Int J Infect Dis. 2003 Dec;7(4):278-81. Burns LJ,et al. Randomized clinical trial of ganciclovir vs acyclovir for prevention of cytomegalovirus antigenemia after allogeneic transplantation. Bone Marrow Transplant. 2002 Dec;30(12):945-51. Frenkel LM, et al. Oral ganciclovir in children: pharmacokinetics, safety, tolerance, and antiviral effects. The Pediatric AIDS Clinical Trials Group.	NO	BNF Children 2009: Infezioni da citomegalovirus mortali e pericolose per la vista in pazienti immunocompromessi; prevenzione dell'infezione da citomegalovirus durante trattamento con immunosoppressori dopo trapianto d'organo EV: bambini 1 mese-18 anni (induzione) inizialmente 5 mg/kg ogni 12 ore per 14–21 giorni per il trattamento; 7-14 giorni per prevezione; mantenimento (per pazienti a rischio di ricorrenza di retinite), 6 mg/kg al giorno per 5 giorni alla settimana oppure 5 mg/kg al giorno fino al recupero dell'immunità; in caso di progressione della retinite l'iniziale trattamento di induzione può essere ripetuto. Infezione congenita del sistema nervoso centrale da citomegalovirus EV: neonati 6 mg/kg ogni 12 ore per 6 settimane Guida uso farmaci 2008: si Infezione da CMV: per infusione endovenosa, trattamento iniziale	Autorizzare il solo uso ospedaliero per pazienti immunocompromessi escluso i neonati

Principio attivo	Indicazione pediatrica autorizzata	Posologia pediatrica (riportata da varie fonti)	Uso off-label che si vuole autorizzare	Evidenze a sostegno del bisogno terapeutico	presenza di almeno 1 RCT SI/NO	BNF for Children 2009, Guida all'Uso dei Farmaci nei Bambini 2003	Note
						(induzione), 5 mg/kg ogni 12 ore per 14-21 giorni per terapia oppure per 7-14 giorni per prevenzione; mantenimento (per pazienti a rischio di ricaduta di retinite) 6 mg/kg al giorno 5 giorni la settimana oppure 5 mg/kg al giorno ogni giorno fino a una buona immunizzazione o guarigione	
FOSCARNET	Nessuna. Retinite da citomegalo virus in pazienti con AIDS; infezioni mucocutanee da herpes simplex che non rispondono all'aciclovir in pazienti immunocompromessi	infusione ev lenta 60 mg/Kg 3 v. al dì per CMV, 40 mg/kg 3 v. al dì per HSV 90 mg/kg una v al dì per mantenimento. Retinite da CMV, all'inizio, in infusione endovenosa 60 mg/kg ogni 8 ore per 2-3 settimane, poi per il mantenimento 60 mg/kg al giorno, da aumentare a 90-120 mg/kg se tollerati; se la retinite progredisce durante il mantenimento, ripetere la terapia d'induzione. Infezioni mucocutanee da herpes simplex, per infusione endovenosa 40 mg/kg ogni 8 ore per 2-3 settimane o fino alla risoluzione delle lesioni (GUIDA). 90 mg/kg 2 volte/die per 10-14 giorni, 90 mg/kg 1 volta/die per 5 giorni/settimana per 2 settimane come mantenimento	OPBG: Trattamento delle infezioni/riattivazioni da CMV in pazienti immunocompromessi resistenti al ganciclovir o nei quali l'utilizzo del ganciclovier sia controindicato. Trattamento dell'infezione da HSV 1/2 e VZV resistente all'acyclovir in pazienti immunocompromessi.	Pediatrici: solo case report Shereck EB et al. A pilot phase II study of alternate day ganciclovir and foscarnet in preventing cytomegalovirus (CMV) infections in at-risk pediatric and adolescent allogenic stem cell transplant recipients. Pediatr Blood Cancer 2007; 49 (3): 306-312 Khurana RN et al. Intravenous foscarnet in the management of acyclovir-resistent herpes simplex virus type 2 in acute retinal necrosis in children. Med Sci Monit 2005; 11 (12): CS75-78 Ahmed AM et al. Managing herpes zoster in immunocompromised patients. Herpes 2007; 14 (2): 32-36 Ohta H, et al. Foscarnet therapy for ganciclovir-resistant cytomegalovirus retinitis after stem cell transplantation: effective monitoring of CMV infection by quantitative analysis of CMV mRNA. Bone Marrow Transplant. 2001 Jun;27(11):1141-5. Sastry SM, et al. Combined ganciclovir and foscarnet in pediatric cytomegalovirus retinitis. J Natl Med Assoc. 1996 Oct;88(10):661-2. Gnann JW Jr, Salvaggio MR. Drugs for herpesvirus infections. In: Cohen J, Powderly WG, Eds: Infectious Diseases. Mosby: London 2004; pp 1895-1909 (spec 1905) Walton RC, et al. Combined intravenous ganciclovir and foscarnet for children with recurrent cytomegalovirus retinitis.Ophthalmology. 1995 Dec;102(12):1865-70.	NO	BNF children 2009: Non autorizzato l'uso nei bambini Retinite da CMV EV: bambini 1 mese–18 anni induzione 60 mg/kg ogni 8 ore per 2-3 settimane poi mantenimento 60 mg/kg al giorno, aumentare a 90–120 mg/kg se tollerato; in caso di progressione della retinite in corso di trattamento con dose di mantenimento, ripetere il regime di induzione Infezione mucocutanea da herpes simplex EV: bambini 1 mese-18 anni 40 mg/kg ogni 8 ore per 2-3 settimane o fino alla guarigione delle lesioni Guida uso farmaci 2008: si Retinite da CMV, all'inizio, in infusione endovenosa 60 mg/kg ogni 8 ore per 2-3 settimane, poi per il mantenimento 60 mg/kg al giorno, da aumentare a 90-120 mg/kg se tollerati; se la retinite progredisce durante il mantenimento, ripetere la terapia d'induzione. Infezioni mucocutanee da herpes simplex, per infusione	Autorizzare il solo uso ospedaliero per pazienti immunocompromessi escluso i neonati

Principio attivo	Indicazione pediatrica autorizzata	Posologia pediatrica (riportata da varie fonti)	Uso off-label che si vuole autorizzare	Evidenze a sostegno del bisogno terapeutico	presenza di almeno 1 RCT SI/NO	BNF for Children 2009, Guida all'Uso dei Farmaci nei Bambini 2003	Note
						endovenosa 40 mg/kg ogni 8 ore per 2-3 settimane o fino alla risoluzione delle lesioni.	
FLUCITOSINA	autorizzato per l'uso in adulti e bambini, non autorizzato nei neonati	orale/e.v. 25-50 mg/Kg/die per 4 volte al giorno (Guida: riporta solo il dosaggio ev); RCP ANCOTIL: 37,5-50 mg/kg x 4 volte/die ev.	infezioni sistemiche da funghi e lieviti (candidosi, meningite criptococcica) non in monoterapia	Chotmongkol V,et al. Comparison of amphotericin B, flucytosine and itraconazole with amphotericin B and flucytosine in the treatment of cryptococcal meningitis in AIDS. J Med Assoc Thai. 1997 Jul;80(7):416-25. - Frattarelli DA, et al. Antifungals in systemic neonatal candidiasis. Drugs. 2004;64(9):949-68. - Bliss JM,et al. Antifungal pharmacotherapy for neonatal candidiasis. Semin Perinatol. 2003 Oct;27(5):365-74.	NO	Guida: SI BNF Children 2009:non autorizzato l'uso delle compresse Infezioni da lieviti e funghi, aggiunta di amfotericina nelle infezioni sistemiche severe da candida e in altre infezioni severe o di lunga durata EV o per Os: neonato 50 mg/kg ogni 12 ore bambini 1 mese-18 anni 50 mg/kg ogni 6 ore; per microrganismi estremamente sensibili, 25–37.5 mg/kg ogni 6 ore potrebbero essere sufficienti; il trattamento deve essere continuato per non più di 7 giorni Meningite da criptococco (aggiunta all'amfotericina, vedi criptococcosi) Ev o per Os: neonato 50 mg/kg ogni 12 ore bambini 1 mese-18 anni 25 mg/kg ogni 6 ore per 2 settimane	
RIBAVIRINA	autorizzato nei neonati e nei bambini solo per il trattamento dell' RSV nei primi giorni d'infezione, nei bambini e adolescenti 3-17 anni	per bronchiolite: per via inalatoria 6 gr (in 300 ml.) 1 volta al dì Infusione e.v. 5-8 mg/Kg 3 volte al dì , per epatite C: via orale <47 Kg: 15 mg/Kg in 2 dosi; 47-49 Kg 200 mg al mattino e 400 mg la sera; 50-64 Kg 400 mg 2 volte al giorno; >65 Kg dose per adulti (da GUIDA)	Trattamento delle infezioni da VRS nei neonati e nei bambini con fattori di rischio (prematurità, broncodisplasia, cardiopatie congenite, pazienti immonodepressi).	Ventre K, Randolph AG. Ribavirin for respiratory syncytial virus infection of the lower respiratory tract in infants and young children. Cochrane Database Syst Rev. 2007 Jan 24;Gluud LL, Krogsgaard K, Gluud C. ribavirin with or without alpha interferon for chronic hepatitis C Cochrane Database Syst Rev. 2007 Jul 18; Palumbo E. treatement for chronic hepatitis C in children a review. Am j.ther 2009 feb 28	SI. Murray KF, rodrigue J, Gonzalez Peralta R e al. Design of the PEDS-C trial: pegylated interferon +/-ribavirin for children with chronic hepatitis C viral infection. Clinical Trials 2007; 4:661-673.	Guida: SI BNF Children 2009: prodotto per inalazione autorizzato per i bambini (range di età non specificato dal produttore); preparazione ev non autorizzata Bronchiolite Inalazione per aerosol o nebulizzazione (tramite generatore di piccole particelle per aerosol). Bambini 1 mese- 2 anni soluzione per inalazione	I

Principio attivo	Indicazione pediatrica autorizzata	Posologia pediatrica (riportata da varie fonti)	Uso off-label che si vuole autorizzare	Evidenze a sostegno del bisogno terapeutico	presenza di almeno 1 RCT SI/NO	BNF for Children 2009, Guida all'Uso dei Farmaci nei Bambini 2003	Note
	(solo in associazione ad interferone alfa 2-b) per epatite cronica C					contenente 20 mg/mL per 12-18 ore per almeno 3 giorni; massimo 7 giorni. Infezioni letali da RSV , virus parainfluenzali e adenovirus in bambini immunocompromessi Infusione ev in 15 minuti: bambini 1 mese-18 anni 33 mg/kg in dose singola, poi 16 mg/kg ogni 6 ore per 4 giorni , poi 8 mg/kg ogni 8 ore per 3 giorni Epatite C cronica (in combinazione con interferone alfa o peginterferone alfa) in pazienti non precedentemente trattati senza scompenso epatico Per os: bambini > 3 anni; peso<47 kg 15 mg/kg al giorno in 2 dosi peso 47–50 kg 200 mg al mattino e 400 mg alla sera peso 50–65 kg 400 mg due volte al giorno peso 65–86 kg 400 mg al mattino e 600 mg alla sera peso 86–105 kg 600 mg due volte al giorno peso>105 kg 600 mg al mattino e 800 mg alla sera GUF 2008: si . La ribavirina è autorizzata per il trattamento della bronchiolite grave da RSV, soprattutto se affetti da ltre patologie gravi (età non specificata) ; e in bambini e adolescenti 3-17 anni in associazione a interferone alfa per epatite cronica C.	
TENOFOVIR	nessuna	NO; RCP VIREAD: sconsigliatop sotto i 18 anni. Riordan: 8	HIV in età pediatrica nei pazienti plurifalliti (dopo stadio	- Viganò A, et al. Improvement in dyslipidaemia after switching stavudine to tenofovir and replacing protease inhibitors with efavirenz in HIV-infected children. Antivir Ther. 2005;10(8):917-24.	SI': Rosso	Guida: NO BNF Children 2009: non autorizzato per l'uso nel bambino	Piano di Investigazione Pediatrica sottomesso

Principio attivo	Indicazione pediatrica autorizzata	Posologia pediatrica (riportata da varie fonti)	Uso off-label che si vuole autorizzare	Evidenze a sostegno del bisogno terapeutico	presenza di almeno 1 RCT SI/NO	BNF for Children 2009, Guida all'Uso dei Farmaci nei Bambini 2003	Note
		mg/kg/die (in base a Linee Guida Penta 2004); Viganò e Giacomet (in base a superficie corporea): SC 0,5-0,84: 150 mg/die, SC 0,85-1,29: 225 mg/die; SC > 1,3: 300 mg/die.	Turner III)	- Rosso R, Nasi M, Di Biagio A. Effects of the change from Stavudine to tenofovir in human immunodeficiency virus-infected children treated with highly active antiretroviral therapy: studies on mitochondrial toxicity and thymic function. Pediatr Infect Dis J. 2008 Jan;27(1):17-21. RCT - Viganò A, Brambilla P, Cafarelli L. Normalization of fat accrual in lipoatrophic, HIV-infected children switched from stavudine to tenofovir and from protease inhibitor to efavirenz. Antivir Ther. 2007;12(3):297-302. - Riordan A, Judd A, Boyd K. Collaborative HIV Paediatric Study. Tenofovir use in human immunodeficiency virus-1-infected children in the United kingdom and Ireland. Pediatr Infect Dis J. 2009 Mar;28(3):204-9. - Viganò A, Zuccotti GV, Martelli L. Renal safety of tenofovir in HIV-infected children: a prospective, 96-week longitudinal study. Clin Drug Investig. 2007;27(8):573-81. - Giacomet V, Mora S, Martelli L. A 12-month treatment with tenofovir does not impair bone mineral accrual in HIV-infected children. J Acquir Immune Defic Syndr. 2005 Dec 1;40(4):448-50.		infezione da HIV in associazione con altri farmaci antiretrovirali	all'EMA
CASPOFUNGINA	Autorizzato sopra i 2 mesi, da utilizzare con cautela per dati limitati nella fascia 2 mesi-12 mesi Trattamento della candidiasi invasiva, in pazienti adulti o pediatrici. Trattamento della aspergillosi invasiva in pazienti adulti o pediatrici refrattari o intolleranti alla terapia con	Non riportate nei trials clinici ad oggi i dosaggi utilizzati sono: 1° giorno: 70 mg/m2/die, poi 50 mg/m2/die (Lehrnbecher T, Groll AH. Mycoses 2008; Zautis TE, et al. Pediatrics 2009); neonati: 0.5-2 mg/kg/die in monosomministrazione (farmaco per solo uso ev) (Odio CM, et al. Pediatr Infect Dis J 2004) dosaggi 50 mg/m2 nei <= 17 anni RCP: Dosaggio in pazienti pediatrici (da 12 mesi a 17 anni) In pazienti pediatrici (da 12 mesi a 17 anni di età) il dosaggio deve essere basato sull'area di superficie corporea del paziente (vedere Istruzioni per l'Uso in	Aspergillosi invasiva in pazienti refrattari o intolleranti all'amfotericina o all'itraconazolo e fluconazolo, candidosi invasiva in pazienti refrattari o intolleranti all'amfotericina o all'itraconazolo e fluconazolo, candidosi orofaringea (anche come prima scelta), trattamento empirico delle infezioni sistemiche micotiche in pazienti neutropenici . Candidosi invasiva nel neonato qualora	Walsh TJ, Adamson PC, Seibel NL, Flynn PM, Neely MN, Schwartz C, Shad A, Kaplan SL, Roden MM, Stone JA, Miller A, Bradshaw SK, Li SX, Sable CA, Kartsonis NA. Pharmacokinetics, safety, and tolerability of caspofungin in children and adolescents. Antimicrob Agents Chemother. 2005 Nov;49(11):4536-45 Smith PB, Steinbach WJ, Cotten CM, et al. Caspofungin for the treatment of azole resistant candidemia in a premature infant. J Perinatol 2007; 27:127-9. Castagnola E, Franceschi A, Natalizia AR, Mantero E, Tuo P. Combined antifungal therapy in persistent central venous catheter-related candidemia in extremely low birth weight neonates. J Chemother in press. Steinbach WJ, Benjamin DK. New antifungal agents under development in children and neonates. Curr Opin Infect Dis 2005;18:484-89. Lehrnbecher T, Groll AH. Experiences with the use of caspofungin in paediatric patients. Mycoses 2008;51(suppl 1):58-64; Merlin E, et al. Efficacy and safety of caspofungin therapy in children with invasive fungal infections. Pediatr Infect Dis J 2006;25:1186-88. Groll AH, et al. Treatment with caspofungin in immunocompromised paediatric patients: a multicenter study. Zautis TE, et al. A prospective, multicenter study of caspofungin for the treatment of documented Candida or Aspergillus infections in paediatric patients. Pediatrics 2009;123:877-84.	no	BNF Children 2009: Aspergillosi invasiva sia in caso di non responsività all'amfotericina o itraconazolo sia in pazienti intolleranti all'amfotericina o all'itraconazolo; candidosi invasiva; trattamento empirico di infezioni sistemiche fungine in pazienti con neutropenia. Infusione EV Bambini 1 -18 anni 70 mg/m2 (max. 70 mg) il primo giorno poi 50 mg/m2 (max. 70 mg) una volta al giorno; aumentare a 70 mg/m2 (max. 70 mg) al giorno se la dose più bassa é tollerata ma inadeguata risposta al trattamento EPAR Capofungin 2008 (vedi SCP in posologia)	

Principio attivo	Indicazione pediatrica autorizzata	Posologia pediatrica (riportata da varie fonti)	Uso off-label che si vuole autorizzare	Evidenze a sostegno del bisogno terapeutico	presenza di almeno 1 RCT SI/NO	BNF for Children 2009, Guida all'Uso dei Farmaci nei Bambini 2003	Note
	amfotericina B, formulazioni lipidiche di amfotericina B e/o itraconazolo. Vengono definiti refrattari alla terapia i pazienti con infezioni che progrediscono o non migliorano dopo un periodo minimo di 7 giorni di trattamento con dosi terapeutiche di terapia antifungina efficace. Terapia empirica di infezioni fungine presunte (come Candida o Aspergillus) in pazienti adulti o pediatrici neutropenici con febbre.	Pazienti Pediatrici, formula di Mosteller1). Per tutte le indicazioni, una dose singola da carico di 70 mg/m2 (non si deve superare una dose effettiva di 70 mg) deve essere somministrata nel primo giorno di trattamento, seguita quindi da 50 mg/m2 al giorno (non si deve superare una dose effettiva di 70 mg al giorno). Se la dose giornaliera di 50 mg/m2 è ben tollerata ma non fornisce un'adeguata risposta clinica, la dose giornaliera può essere aumentata a 70 mg/m2 al giorno (non si deve superare una dose effettiva giornaliera di 70 mg). L'efficacia e la sicurezza di CANCIDAS non sono state sufficientemente studiate in studi clinici su neonati e lattanti di età inferiore a 12 mesi. Si raccomanda cautela quando si trattano pazienti in questa fascia di età. Dati limitati suggeriscono che si può prendere in considerazione la terapia con CANCIDAS al dosaggio di 25 mg/m2 al giorno in neonati e lattanti (di età inferiore ai 3 mesi) e al dosaggio di 50 mg/m2 al giorno in giovani bambini (da 3 a 11 mesi di età) (vedere paragrafo 5.2). Durata del trattamento	gli antimicotici approvati per questa età risultino inefficaci o non tollerati	Odio CM, et al. Caspofungin therapy of neonates with invasive candidiasis. Pediatr Infect Dis J 2004;23:1093-97; Natarajan G, et al. Experience with caspofungin in the treatment of persistent fungemia in neonates. J Perinatol 2005;25:7707-77.			

Principio attivo	Indicazione pediatrica autorizzata	Posologia pediatrica (riportata da varie fonti)	Uso off-label che si vuole autorizzare	Evidenze a sostegno del bisogno terapeutico	presenza di almeno 1 RCT SI/NO	BNF for Children 2009, Guida all'Uso dei Farmaci nei Bambini 2003	Note
		La durata della terapia empirica deve essere basata sulla risposta clinica del paziente. Si deve proseguire con la terapia fino ad un massimo di 72 ore dopo la risoluzione della neutropenia (ANC≥500). I pazienti ai quali viene diagnosticata una infezione fungina devono essere trattati per un minimo di 14 giorni e il trattamento deve continuare per almeno 7 giorni dopo la risoluzione sia della neutropenia che dei sintomi clinici. La durata del trattamento della candidiasi invasiva deve essere basata sulle condizioni della risposta clinica e microbiologica del paziente. A seguito del miglioramento dei segni e sintomi della candidiasi invasiva e dopo esito negativo delle colture, si può prendere in considerazione un passaggio alla terapia antifungina orale. In generale, la terapia antifungina deve proseguire per almeno 14 giorni dopo l'ultima coltura positiva. La durata del trattamento dell'aspergillosi invasiva va valutata caso per caso e deve essere basata sulla gravità della patologia di base					

Principio attivo	Indicazione pediatrica autorizzata	Posologia pediatrica (riportata da varie fonti)	Uso off-label che si vuole autorizzare	Evidenze a sostegno del bisogno terapeutico	presenza di almeno 1 RCT SI/NO	BNF for Children 2009, Guida all'Uso dei Farmaci nei Bambini 2003	Note
		del paziente, sull'entità del miglioramento clinico dell'immunosoppressione e sulla risposta clinica. In generale, il trattamento deve continuare per almeno 7 giorni dopo la risoluzione dei sintomi. OPBG: autorizzato sotto i 3 mesi 25 mg m2 al dì, tra 3 e 11 mesi 50 mg m2 al dì, da 1 anno a 17 anni 70 mg m2 il primo giorno e poi 50 mg m2 (max 70 mg/die)					
FAMCICLOVIR	> 18 anni L'uso del prodotto è sconsigliato in età pediatrica	no bambini: uso sconsigliato. Studio di farmacocinetica: 12,5 mg/kg (max 500 mg se peso > 40 Kg) (Saez-Llorens X et al. Pharmacokinetics and safety of famciclovir in children with herpes simplex or varicella zoster virus infection. Antimicrob Agents Chemother 2009; mar 2009 (epub))	Trattamento della infezioni da Herpes Zoster; trattamento delle infezioni da Herpes genitalis primario e ricorrente e per la soppressione delle recidive da Herpes genitalis; trattamento di pz immnuocompromessi affetti da infezioni da Herpes zozter o Herpes simplex. Autorizzare sopra i 12 anni	Saez-Llorens X et al. Pharmacokinetics and safety of famciclovir in children with herpes simplex or varicella zoster virus infection. Antimicrob Agents Chemother 2009; mar 2009 (epub) Ahmed AM et al. Managing herpes zoster in immunocompromised patients. Herpes 2007; 14 (2): 32-36 Dekker C et al. Pediatric use of valacyclovir, penciclovir and famciclovir. Pediatr Infect Dis J 2001; 20 (11): 1079-1081	no	BNF: non autorizzato BNF Children 2009: poche informazioni disponibili sull'uso nei bambini. Guida uso farmaci 2008: si Herpes genitale, primo episodio, 250 mg 3 volte al giorno per 5 giorni (più a lungo se compaiono nuove lesioni se la guarigione è incompleta); episodi ricorrenti, 125 mg 2 volte al giorno per 5 giorni (negli immunodepressi, 500 mg 2 volte al giorno per 7 giorni); soppressione, 250 mg 2 volte al giorno (nei soggetti HIV positivi, 500 mg 2 volte al giorno) da interrompere ogni 6-12 mesi. Bambini: uso sconsigliato.	OPBG: studi effettuati sostanzialmente su immunocompetenti, non disponibile formulazione in soluzione; da autorizzare sopra i 12 anni
VALACICLOVIR	> 12 anni (per profilassi delle infezioni e della malattia da CMV)	No riportatato. Profilassi della malattia da citomegalovirus nei pazienti sottoposti a trapianto di rene: 2 g 4 volte al giorno per 90 giorni, si consiglia di iniziare la terapia entro 72 ore dal trapianto (SPC). Studio di	Nei pz immunocompetenti: trattamento delle infezioni da virus Varicella-Zoster, trattamento delle infezioni muco-cutanee acute e recidivanti da Herpes simplex,	Boomgaars L et al. Valacyclovir and acyclovir pharmacokinetics in immunocompromised children. Pediatr Blood Cancer 2008; 51 (4): 504-508 Bueno J et al. Current management strategies for the prevention and the treatment of cytomegalovirus infection in pediatric transplant recipients. Pediatr Drugs 2002: 4 (5): 279-290 Dekker C et al. Pediatric use of valacyclovir, penciclovir and famciclovir. Pediatr Infect Dis J 2001; 20 (11): 1079-1081	no	BNF: non autorizzato l'uso nei bambini tranne per la profilassi dell'infezione da CMV in bambini > 12 anni BNF children 2009: non autorizzato l'uso nei bambini tranne per la profilassi dell'infezione da CMV in bambini > 12 anni Herpes zoster in pazienti immunocompromessi	

Principio attivo	Indicazione pediatrica autorizzata	Posologia pediatrica (riportata da varie fonti)	Uso off-label che si vuole autorizzare	Evidenze a sostegno del bisogno terapeutico	presenza di almeno 1 RCT SI/NO	BNF for Children 2009, Guida all'Uso dei Farmaci nei Bambini 2003	Note
		farmacocinetica: 15 mg/kg/dose (max 2 gr) (Boomgaars L et al. Valacyclovir and acyclovir pharmacokinetics in immunocompromised children. Pediatr Blood Cancer 2008; 51 (4): 504-508) Posologia USA: 20 mg/Kg x 3 (max 1 gr x 3) die equivalente ad aciclovir per os 20 mg/Kg x 4-5 die; 30 mg/kg x 3 (max 1 gr x 3) equivalente a aciclovir ev 10 mg/kg x 3.	compreso l'Herpes genitale primario o recidivante; soppressione delle recidive da Herpes simplex. Nei pz immnnodepressi: trattamento delle infezioni da Hepres simplex e Varicella-Zoster; profilassi delle infezioni da Herpes simplex. Indicato per la profilassi delle infezioni da CMV a seguito di trapianto d'organo Indicazione sopra i 2 anni			Per bocca: bambini 12–18 anni 1 g 3 volte al giorno per 7 giorni Trattamento dell'herpes simplex Per bocca: bambini 12–18 anni primo episodio, 500 mg due volte al giorno per 5 giorni (da prolungare se appaiono nuove lesioni durante il trattamento o se la guarigione é incompleta); infezione ricorrente ,500 mg due volte al giorno per 5 giorni Soppressione dell'herpes simplex Per bocca: bambini 12–18 anni 500 mg al giorno in 1-2 dosi (in pazienti immunocompromessi o con infezione da HIV , 500 mg due volte al giorno) Prevenzione dell'infezione da citomegalovirus dopo trapianto renale (iniziare la terapia preferibilmente entro 72 ore dal trapianto) Per bocca: bambini 12–18 anni 2 g 4 volte al giorno per 90 giorni Guida uso farmaci 2008: si Profilassi della malattia da citomegalovirus nei pazienti sottoposti a trapianto di rene: 2 g 4 volte al giorno per 90 giorni, si consiglia di iniziare la terapia entro 72 ore dal trapianto. Terapia Herpes simplex: 500 mg per 2 volte/die (per 10 giorni nelle forme iniziali, per 5 giorni nelle recidive). Prevenzione delle recidive da Herpes simplex: 500 mg/die	
LAMIVUDINE	> 18 anni dai 3 mesi	no 3 mesi-12 anni : 4	Epatite B cronica	Kurbegov Ac, Sokol RS. Hepatitis B therapy in children. Expert Rev. Gastroenterol 2009 Feb; 3 81): 39-49;	SI.Sokal EM, Kelly DA, Mizerski J et al .	BNF children 2009 : epivir non autorizzato per l'uso in	

Principio attivo	Indicazione pediatrica autorizzata	Posologia pediatrica (riportata da varie fonti)	Uso off-label che si vuole autorizzare	Evidenze a sostegno del bisogno terapeutico	presenza di almeno 1 RCT SI/NO	BNF for Children 2009, Guida all'Uso dei Farmaci nei Bambini 2003	Note
	ai 16 anni in associazione con altri farmaci per il trattamento dell'infezione da HIV. (Epivir-HBV(100 mg) in UK dai 2-17 anni per epatite cronica B.)	mg/Kg per 2 volte / die;>12 anni 150 mg x 2 volte/die (Epivir-HBV i 2-17 anni 3 mg/Kg 1 volta/die fino a un max di 100mg; Zeffix 12-17 anni non raccomandato per mancanza di dati sulla sicurezza e l'efficacia) da GUIDA		Jonas M.M., Little N.R., Ggardner S.D. and members of the international pediatric lamivudine investigator group. Long term lamivudine tratement of children with chronic hapatitis B: durability of therapeutic responses and safety. Journal of viral hepatitis. 2008,15, 20-27; Sokal EM, Kelly DA, Mizerski J et al . Long term lamivudine therapy for children with HbeAg-positive chronic Hepatitis B. Hepatology 2006; 43:225-232.	Long term lamivudine therapy for children with HbeAg-positive chronic Hepatitis B. Hepatology 2006; 43:225-232.	bambini < 3 mesi; zeffix non autorizzato GUF 2008 Epivir dai 3 mesi per infezione HIV; Zeffix non autorizzato per i bambini.	
AMANTADINE	> 2 anni (Finlandia) > 1 anno per la profilassi e la terapia precoce dell'influenza da virus influenzali di tipo A	50-200mg depending on age 1-9 anni: 5-8 mg/Kg die in 2 dosi (max 150 mg/die) 9-12 anni: 200 mg /die in 2 dosi >12 anni: 200 mg /die in una o due dosi. (da scheda tecnica)	Fatica nella sclerosi multipla	Pucci E, Braras P, D'Amico R et al. Amantidine for fatigue in multiple sclerosis. Cochrane Dtabase Syst Rev 2007 Jan 24(1). La gestione della sindrome influenzale. ISS maggio 2008; (adulti e bambini) Scott A. Harper,1 John S. Bradley,2,3 Janet A. et al.Seasonal Influenza in Adults and Children—Diagnosis, Treatment, Chemoprophylaxis, and Institutional Outbreak Management: Clinical Practice Guidelines of the Infectious Diseases Society of America.Clinical Infectious Diseases 2009; 48:1003–32	si. Tommasini 2004; Krup 1195; Cohen 1989Jefferson T. Antivirals for influeza in healthy adults: systematic rewiev. Lancet 2006; 367 (9507): 303-13.	BNF: autorizzato per la profilassi e il trattamento dell'influenza A ma non ancora raccomandato GUF 2008 registrato per la prevenzione e la terapia dell'influenza, non raccomandata di routine e per lunghi periodi.	
INTERFERON ALFA 2a	> 18 anni	Leucemia mieloide cronica: sicurezza, efficacia, e dosaggio ottimmale non sono ancora stati stabiliti nei bambini; Epatite B sono state somministrate senza pericolo dosi fino a 10 milioni di U/m2 a bambini affetti da epatite B cronica. Posologia da 6 a 10 MU/m2 sc o im 3 volte alla settimana per almeno 6 mesi e un massimo di 12 mesi.(da Choe BH, Lee JH, Jang YC. Long- term therapeutic efficacy of lamivudine compared with interferon alpha in	Leucemia mieloide cronica Epatite B cronica	Choe BH, Lee JH, Jang YC.long- term therapeutic efficacy of lamivudine compared with interferon alpha in children with chronic Epatitis B: the younger the better. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2007 Jan 44 (1)): 92-98.	si.Lin ZQ, Fang F, Guo ZF et al. Effect of intereferon-alpha treatement in children with hepatitis B e antigen-positive chronic hepatitis B virus infection: a meta analysis of follow up for six months to two years. Zhonghua Er Ke Za Zhi. 2007 aug (45) : 592-8.	GUF 2008 si. Non riportati usi pediatrici. BNF Children 2009:non autorizzato l'uso per l'epatite B cronica attiva nei bambini; Roferon-A® non autorizzato l'uso nei bambini Induzione della regressione precoce di forme mortali di emangioma dell'infanzia resistente ai corticosteroidi Iniezione sottocutanea: consulta i protocolli di trattamento locali per i dettagli Epatite B cronica attiva Iniezione sottocutanea Bambini 2–18 anni 5–10 milioni di unità/m2 3 volte alla settimana	

Principio attivo	Indicazione pediatrica autorizzata	Posologia pediatrica (riportata da varie fonti)	Uso off-label che si vuole autorizzare	Evidenze a sostegno del bisogno terapeutico	presenza di almeno 1 RCT SI/NO	BNF for Children 2009, Guida all'Uso dei Farmaci nei Bambini 2003	Note
		children with chronic Epatitis B: the younger the better. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2007 Jan 44 (1)): 92-98.)				Epatite C cronica attiva (in associazione alla ribavirina per os) Iniezione sottocutanea Bambini 3 -18 anni 3 milioni di unità/m2 3 volte alla settimana	
PEGINTERFERON ALFA 2a	> 18 anni pazienti <18 anni sicurezza ed efficacia non sono state determinate .< 3 anni controindicato per presenza di alcol benzilico.	superficie corporea (m2)/1.73m2 x 180mcg 1 volta alla settimana per 48 settimane (da Schwartz KB, Mohan P, Narkewiczt MR. Safety , efficacy and pharmacokinetics of peginterferon alfa 2a in children with chronic hepatitis C. J of gastroent and nutrition , vol 43, no4. october 2006)	terapia epatite cronica C nei bambini	Murray KF, rodrigue J, Gonzalez Peralta R e al. Design of the PEDS-C trial: pegylated interferon +/-ribavirin for children with chronic hepatitis C viral infection. Clinical Trials 2007; 4:661-673.; Schwartz KB, Mohan P, Narkewiczt MR. Safety , efficacy and pharmacokinetics of peginterferon alfa 2a in children with chronic hepatitis C. J of gastroent and nutrition , vol 43, no4. october 2006	Murray KF, rodrigue J, Gonzalez Peralta R e al. Design of the PEDS-C trial: pegylated interferon +/-ribavirin for children with chronic hepatitis C viral infection. Clinical Trials 2007; 4:661-673.; Zhang HF, Yang XJ, Zhu SS. An open-label pilot study evaluating the efficacy and safety of peginterferon alfa-2a combined with ribavirin in children with chronic hepatitis C]: Zhonghua Shi Yan He Lin Chuang Bing Du Xue Za Zhi. 2005 Jun;19(2):185-7	BNF children 2009: non riportato GUF 2008 : riportato per gli adulti.	
INTERFERON ALFA 2b	Epatite cronica C: bambini e adolescenti dai 3 anni in su, affetti da epatite cronica C, mai trattati in precedenza , senza scompenso epatico, e con	Bambini da 3 anni e più e adolescenti: Interferone alfa-2b 3 -10 MUI/m2 3 volte alla settimana viene somministrato sottocute (da Boxall EH, Sira J, Ballard AL. Long term follow up of hapatitis B carrier children trated with interferon and prednisolone. J Med Virol 2006 Jul; (78)7; 888-95.)	trattamento epatite cronica B	Boxall EH, Sira J, Ballard AL. Long term follow up of hapatitis B carrier children trated with interferon and prednisolone. J Med Virol 2006 Jul; (78)7; 888-95. Hsu HY, Tsai HY, WU TC. Interferon-alpha in children and young adults with chronic hepatitis B: along term follow-up study in twain. Liver Int 2008 nov; 28 (9).	Boxall EH, Sira J, Ballard AL. Long term follow up of hapatitis B carrier children trated with interferon and prednisolone. J Med Virol 2006 Jul; (78)7; 888-95.	BNF children 2009: non autorizzato l'uso nei bambini per l'epatite B cronica attiva; Roferon-A® non autorizzato l'uso nei bambini Induzione della regressione precoce di forme mortali di emangioma dell'infanzia resistente ai corticosteroidi Iniezione sottocutanea: consulta i protocolli di trattamento locali per i dettagli	

Principio attivo	Indicazione pediatrica autorizzata	Posologia pediatrica (riportata da varie fonti)	Uso off-label che si vuole autorizzare	Evidenze a sostegno del bisogno terapeutico	presenza di almeno 1 RCT SI/NO	BNF for Children 2009, Guida all'Uso dei Farmaci nei Bambini 2003	Note
	presenza di HCV-RNA sierico in associazione a ribavirina.					Epatite B cronica attiva Iniezione sottocutanea: bambini 2–18 anni 5–10 milioni di unità/m2 3 volte alla settimana Epatite C cronica attiva (in associazione alla ribavirina per os) Iniezione sottocutanea: bambini 3–18 anni 3 milioni di unità/m2 3 volte alla settimana GUF 2008: riportato per gli adulti.	
PEGINTERFERON ALFA 2b	> 18 anni	1-1,5 mcg /Kg 1 volta alla settimana sc (da Wirth S, Pieper-Boustani H, Lang Thomas. Peginterferon alfa 2 b plus ribavirina treatment in children and adolescents with Chronic Hepatitis C.Hepatology may 2005.) .	Trattamento epatite C nei bambini. Trattamento epatite B.	Murray KF, rodrigue J, Gonzalez Peralta R e al. Design of the PEDS-C trial: pegylated interferon +/-ribavirin for children with chronic hepatitis C viral infection. Clinical Trials 2007; 4:661-673; Wirth S, Pieper-Boustani H, Lang Thomas. Peginterferon alfa 2 b plus ribavirina treatment in children and adolescents with Chronic Hepatitis C.Hepatology may 2005. Hong Zhao, Fuat Kurbanov, Mo Bin Wan. Genotype B and Younger Patient Age Associated with Better Response to Low Dose Therapy: A Trial with Pegylated/Nonpegylated Interferon α-2b for Hepatitis B e Antigen–Positive Patients with Chronic Hepatitis B in China.Clinical Infectious Diseases 2007;44:541–548.	SI. Murray KF, rodrigue J, Gonzalez Peralta R e al. Design of the PEDS-C trial: pegylated interferon +/-ribavirin for children with chronic hepatitis C viral infection. Clinical Trials 2007; 4:661-673;	BNF: non riportato BNF children 2009: non riportato GUF 2008: solo uso negli adulti	

11A00866
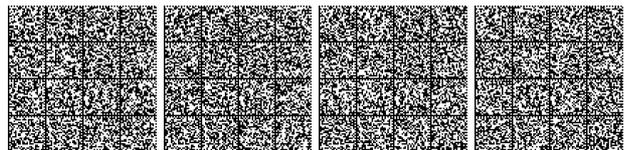
PROVINCIA DI UDINE

DETERMINAZIONE 5 gennaio 2011.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale INPS di Udine.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO LAVORO COLLOCAMENTO E FORMAZIONE

Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, che all'art. 7 individua le funzioni e i compiti delle Province in materia di politiche del lavoro, collocamento e servizi all'impiego;

Vista la determinazione n. 1359 del 28 febbraio 2007, emessa dal dirigente della Direzione d'area politiche sociali, lavoro e collocamento della provincia di Udine, con la quale è stato rinnovato il Comitato provinciale dell'Inps di Udine;

Richiamata la determina dirigenziale n. 3193 del 23 aprile 2010 con cui si è nominato quale componente di diritto il dirigente della Direzione d'area funzionale lavoro, welfare e sviluppo socio economico, dott. Daniele Damele e, quale delegato, la dott.ssa Marina Gratton, funzionario del Servizio lavoro, collocamento e formazione;

Considerato che la dott.ssa Marina Gratton è in maternità dal 27 dicembre 2010 e pertanto si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Ritenuto, per le motivazioni di cui sopra, di nominare, quale componente delegato il sig. Petris Ermes del Servizio lavoro, collocamento e formazione, mantenendo peraltro invariati i nominativi degli altri componenti il Comitato;

Ricordato che tale variazione dovrà essere pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dello Stato;

Sotto la propria responsabilità:

Determina:

1) di provvedere alla sostituzione della dott.ssa Gratton Marina con il sig. Petris Ermes del Servizio lavoro, collocamento e formazione, quale componente delegato;

2) di dare atto che rimangono inviariati i nominativi degli altri componenti il Comitato;

3) di trasmettere al Comitato provinciale Inps di Udine la presente determinazione per i successivi adempimenti;

4) di provvedere alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dello Stato;

5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzioni di spesa.

Udine, 5 gennaio 2011

Il dirigente lavoro e collocamento: DAMELE

11A00804
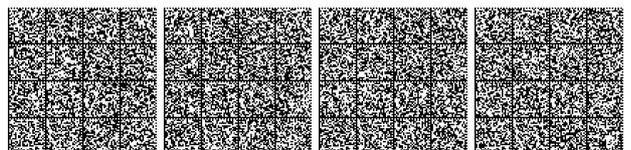
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali

Estratto determinazione V&A/N/T n. 2395 del 17 dicembre 2010

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società ***KRUGHER PHARMA S.R.L.*** (codice fiscale 04913660488) con sede legale e domicilio fiscale in VIA VOLTURNO, 10/12, 50019 - SESTO FIORENTINO - FIRENZE (FI).

Medicinale ***BRUFIX***

Confezione AIC N° 036612012 - " 0,75 % SOLUZIONE DA NEBULIZZARE " 20 CONTENITORI MONODOSE

Medicinale ***BIOCALCIUM D3***

Confezione AIC N° 035234018 - "1000 MG + 880 U.I. COMPRESSE EFFERVESCENTI" 30 COMPRESSE DIVISIBILI

Medicinale ***CAPITAL***

Confezione AIC N° 036304018 - " 4 MG/1ML SOLUZIONE INIETTABILE" 3 FIALE

Medicinale ***CHARLYN***

Confezione AIC N° 036611010 - " 2 MG/2 ML SOLUZIONE DA NEBULIZZARE " 15 CONTENITORI MONODOSE 2 ML

Medicinale ***CUSPIS***

Confezione AIC N° 037687011 - " 250 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM " 10 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL
037687023 - " 500 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM " 6 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL
037687035 - " 750 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM " 12 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

Medicinale ***DADUMIR***

Confezione AIC N° 036126011 - " 0,5 MG COMPRESSE " 20 COMPRESSE
036126023 - " 1 MG COMPRESSE " 20 COMPRESSE
036126035 - " 2 MG COMPRESSE " 20 COMPRESSE
036126047 - " 0,1 % GOCCE ORALI, SOLUZIONE " FLACONE DA 20 ML

Medicinale ***EFTRY***

Confezione AIC N° 036102010 - " 1 G/3,5 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE " FLACONE+FIALA SOLVENTE DA 3,5 ML

Medicinale ***FELIXIMIR***

Confezione AIC N° 036435016 - "20 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM"28 COMPRESSE
036435028 - "40 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM"14 COMPRESSE

Medicinale ***FENDER***

Confezione AIC N° 033803014 - "100MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 20 COMPRESSE
033803026 - "100MG SUPPOSTE" 10 SUPPOSTE (sospesa)
033803038 - "75MG/3ML SOLUZIONE INIETTABILE, PER USO INTRAMUSCOLARE" 6 FIALE

Medicinale ***IPNOLOR***

Confezione AIC N° 036449015 - " 2,5MG/ML GOCCE ORALI, SOLUZIONE " FLACONE 20 ML

Medicinale ***KAMELYN***

Confezione AIC N° 036276020 - "0,1% + 0,1% CREMA" TUBO 30 G

Medicinale ***KAIDOR***

Confezione AIC N° 036246015 - " 40 MG/ML GOCCE ORALI, SOLUZIONE " FLACONE 15 ML

Medicinale ***KLAIDER***

Confezione AIC N° 037853013 - " 100 MG CAPSULE RIGIDE " 10 CAPSULE
037853025 - " 150 MG CAPSULE RIGIDE " 2 CAPSULE
037853037 - " 200 MG CAPSULE RIGIDE " 7 CAPSULE

Medicinale ***KRUDIPIN***

Confezione AIC N° 037679014 - " 5 MG COMPRESSE " 28 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL
037679026 - " 10 MG COMPRESSE " 14 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

Medicinale ***KRUPIL***

Confezione AIC N° 038273013 - " 2,5 MG COMPRESSE " 28 COMPRESSE DIVISIBILI
038273025 - " 5 MG COMPRESSE " 14 COMPRESSE DIVISIBILI
038273037 - " 10 MG COMPRESSE " 28 COMPRESSE DIVISIBILI

Medicinale ***KRUPLUS***

Confezione AIC N° 038405015 - " 2,5 MG + 12,5 MG COMPRESSE " 14 COMPRESSE DIVISIBILI
038405027 - " 5 MG + 25 MG COMPRESSE " 14 COMPRESSE DIVISIBILI

Medicinale ***KRUSTAT***

Confezione AIC N° 037664012 - " 10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM " - 20 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL
037664024 - " 20 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM " - 28 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL
037664036 - " 40 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM " - 28 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL
037664048 - " 20 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM " - 10 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL
037664051 - " 40 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM " - 10 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

Medicinale ***KRUXADE***

Confezione AIC N° 036896013 - " 875 MG + 125 MG POLVERE PER SOSPENSIONE ORALE” 12 BUSTINE
036896025 - " 875 MG + 125 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM " 12 COMPRESSE

Medicinale ***KRUXAGON***

Confezione AIC N° 037818010 - " 20 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI" 14 CAPSULE

Medicinale ***KRUZIN***

Confezione AIC N° 037737018 - " 10 MG COMPRESSE " 20 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL
037737020 - " 10 MG/ML GOCCE ORALI, SOLUZIONE " FLACONE DA 20 ML

Medicinale ***MUCOSTAR***

Confezione AIC N° 024685012 - SCIROPPO 200 ML 5%
024685036 - 20 BUSTINE 1,5 G

Medicinale ***NIMENOL***

Confezione AIC N° 032857029 - "100 MG GRANULATO PER SOSPENSIONE ORALE" 30 BUSTINE
032857043 – "100 MG GRANULATO PER SOSPENSIONE ORALE" 15 BUSTINE

Medicinale ***RODOM***

Confezione AIC N° 035116019 - "0,25% GOCCE ORALI, SOLUZIONE" FLACONE 30 ML

Medicinale ***TACIGEN***

Confezione AIC N° 036260026 - " 0,1 % CREMA " TUBO 30 G

Medicinale ***TERASIDE***

Confezione AIC N° 035966011 - " 2 MG/ ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE " 6 FIALE 2 ML

Sono ora trasferite alla società:

WELLINGTON STREET DEVELOPMENT PHARMA LIMITED con sede legale e domicilio in 47, OAKLANDS DRIVE RATHGAR - DUBLINO 6-IRLANDA.

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

11A00514

MINISTERO DELLA SALUTE

Comunicato relativo al decreto n. 116 del 10 novembre 2010 concernente il medicinale per uso veterinario «Socatil»

Nell'estratto del decreto citato in epigrafe pubblicato *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 298 del 22 dicembre 2010 concernente il medicinale per uso veterinaio «Socatil», titolare A.I.C. Acme S.r.l. con sede e domicilio fiscale in via Portella della Ginestra, 9 - Cavriago (RE),

laddove è scritto:

produttore responsabile rilascio lotti:

la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Cavriago (RE) - Via Portella della Ginestra, 9;

leggasi:

produttore responsabile rilascio lotti:

Acme Drugs S.r.l. con sede Via Portella della Ginestra, 9/A - Cavriago (RE) - Italia.

Inoltre:

laddove è scritto:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3;

leggasi:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 36 mesi.

11A00601

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Glucosio 5% e 33%».

Provvedimento n. 262 del 15 dicembre 2010

Specialità medicinale per uso veterinario «Glucosio 5% e 33%».

Confezioni:

flacone di polipropilene da 250 ml al 5% - A.I.C. n. 103698015;

flacone di polipropilene da 500 ml al 5% - A.I.C. n. 103698027;

flacone di polipropilene da 500 ml al 33% - A.I.C. n. 103698039.

Titolare A.I.C.: S.A.L.F S.p.A. Laboratorio Farmacologico con sede in via Marconi, 2 - 24069 Cenate Sotto (BG) cod. fisc. 00226250165.

Oggetto del provvedimento:

variazione tipo IB: modifica della denominazione del medicinale;

variazione tipo IB: modifica della forma o delle dimensioni del contenitore o della chiusura.

Si autorizza la modifica della denominazione del medicinale da «Glucosio 5% e 33%» a «Glucosio S.A.L.F.» .

Si autorizzano inoltre, esclusivamente per le confezioni in flacone di polipropilene da 500 ml al 5% e al 33% (A.I.C. n. 103698027 e A.I.C. n. 103698039), le modifiche riguardanti la forma e la dimensione del contenitore primario.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A00602

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Colimix 120».

Provvedimento n. 267 del 23 dicembre 2010

Specialità medicinale per uso veterinario «Colimix 120».

Confezione: sacco da 25 Kg - A.I.C. n. 102556014.

Titolare A.I.C.: SINTOFARM S.p.A. con sede in via Togliatti, 5 - 42016 Guastalla (RE) cod. fisc. 00273680355.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB(B.II.b.1) Sostituzione di un sito di fabbricazione per la totalità del procedimento di fabbricazione, compreso il rilascio e il controllo, dei lotti del prodotto finito.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, il trasferimento di tutte le fasi del processo produttivo compreso il controllo ed il rilascio dei lotti presso l'officina di fabbricazione ERREDUE S.p.A. con sede in via Cascina Secchi, 217 - 24024 Isso (BG) in sostituzione del sito produttivo attualmente autorizzato ERREDUE S.p.A. con sede in via Leonardo da Vinci, 28 - 24062 Costa Volpino (Bergamo).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A00603

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Depocillina»

Provvedimento n. 268 del 23 dicembre 2010

Specialità medicinale per uso veterinario «Depocillina», nelle confezioni:

flacone da 100 ml in vetro - A.I.C. n. 100044015;

flacone da 250 ml in vetro - A.I.C. n. 100044027.

Titolare A.I.C.: INTERVET INTERNATIONAL B.V. con sede in Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Segrate (MI) - Via Fratelli Cervi snc - Centro Direzionale Milano Due - Palazzo Borromini - codice fiscale n. 01148870155.

Variazione Tipo II: aggiunta di nuovo materiale di confezionamento primario (PET).

È autorizzata la variazione Tipo II della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, concernente l'immissione in commercio di due nuove confezioni in PET, e precisamente:

flacone da 100 ml in PET - A.I.C. n. 100044039;

flacone da 250 ml in PET - A.I.C. n. 100044041.

Si fa presente che la validità del medicinale veterinario suddetto (in confezionamento integro e dopo prima apertura) rimane invariata, mentre vengono così modificate, al punto 6.4 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, le «Speciali precauzioni per la conservazione»: «Conservare in frigorifero (2°C-8°C). Non congelare».

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A00604

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Flumechina 40% Liquida Dox-Al».

Provvedimento n. 265 del 17 dicembre 2010

Medicinale per uso veterinario FLUMECHINA 40% Liquida Dox-Al.

Confezioni:

flacone da 1 kg - A.I.C. n. 102827019;

contenitore da 5 kg - A.I.C. n. 102827021.

Titolare A.I.C.: Dox-Al Italia S.p.a. con sede legale in Milano, largo Donegani n. 2 - codice fiscale n. 02117690152.

Oggetto del provvedimento: Variazione di tipo II - Aggiornamento del dossier di tecnica farmaceutica.

A seguito aggiornamento del dossier di tecnica farmaceutica, la validità ora autorizzata è la seguente.

Validità:

medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi;

dopo prima apertura del condizionamento primario: 30 giorni;

dopo diluizione o ricostituzione conformemente alle istruzioni: 24 ore.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A00613

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 81/10 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (ENPAP) in data 18 novembre 2010.

Con ministeriale n. 24/VI/0000149/MA004.A012/PSIC-L-40 del 5 gennaio 2011 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 81/10 adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (ENPAP) in data 18 novembre 2010, concernente modifiche alla misura degli interessi di mora dovuti per ritardato pagamento dei contributi, fissata attualmente allo 0,60% mensile, ai sensi dell'art. 10, comma 3-*bis* del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza, portandola allo 0,48% per mese o frazione di mese.

11A00686

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Estensione dell'abilitazione alla società Tecno Piemonte S.p.a., in Lenta, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Con decreto del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 253 del 12 gennaio 2011, la società Tecno Piemonte S.p.a. con sede in Lenta (Vercelli) strada statale Valsesia n. 20, è stata abilitata limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

Organismo di certificazione e ispezione:

prodotti prefabbricati in calcestruzzo (EN 15258:2008, EN 15037-1:2008);

materiali stradali (EN 12591:2009, EN 15322:2009).

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto ed ha validità di sette anni.

11A00803

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TRIESTE

Ripristino del cognome in forma originaria

Su domanda del sig. Damian Gerli, intesa ad ottenere il rispristino del cognome nella forma originaria di «Gerl», è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/91, con decreto prefettizio n. 1.13/2-712 di data 11 gennaio 2011, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il decreto n. 11419/3234 di data 10 maggio 1928 del prefetto di Trieste, con il quale il cognome del sig. Giuseppe Gerl, nato il 14 novembre 1906 a Pisino, era stato ridotto nella forma italiana di «Gerli», con estensione alla moglie Giuseppina Leghissa ed ai figli Albino Giuseppe e Virgilio Romano.

Per l'effetto, il cognome del sig. Damian Gerli, nipote di Giuseppe, nato il 15 febbraio 1972 a Trieste, e ivi residente DUINO AURISINA/ DEVIN NABREŽINA, Aurisina Nabrežina n. 169/D, è ripristinato nella forma originaria di «Gerl», come posseduto dal nonno paterno prima dell'emanazione del sopracitato decreto.

11A00802

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GU1-020) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
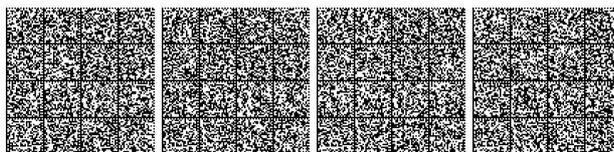
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.